

S O M M A R I O

<i>Gli Archivi di Stato italiani nell'ultimo decennio</i>	Pag. 115
GIROLAMO GIULIANI, <i>Le Sottosezioni di Archivio di Stato nell'ordinamento archivistico italiano</i>	» 120
ANTONIO SALADINO, <i>Organi centrali dell'Amministrazione consultiva in Napoli durante il decennio francese (1806-1815)</i>	» 130
GIULIO SANCASSANI, <i>Alessandro Canobbio archivista veronese (1530 c.-1608 c.)</i>	» 211
RECENSIONI: <i>Protocolli del carteggio di Lorenzo il Magnifico per gli anni 1473-74, 1477-92, a cura di M. Del Piazzo (ARNALDO D'ADDARIO)</i>	» 216
<i>Segnalazione di leggi</i>	» 220
PERSONALE DEGLI ARCHIVI DI STATO:	
<i>Bandi di concorso</i>	» 221
<i>Trasferimenti, promozioni e incarichi</i>	» 221
<i>Riassunzioni in servizio</i>	» 227
<i>Il nuovo ordinamento delle carriere direttive dipendenti dal Ministero dell'Interno</i>	» 228
<i>Un cortometraggio sugli Archivi di Stato</i>	» 230

GLI ARCHIVI DI STATO ITALIANI NELL'ULTIMO DECENNIO *)

Alla fine della seconda guerra mondiale gli Archivi di Stato si trovarono a dover affrontare una duplice serie di problemi, originati dalla necessità sia di provvedere a riparare i danni inferti dalla guerra, sia, soprattutto, da quella di attuare la legge 22 dicembre 1939, n. 2006, che disponeva la raccolta e la salvaguardia di tutto il patrimonio storico-archivistico nazionale.

Ben 41 furono gli Archivi di Stato danneggiati da eventi bellici, e per il solo Archivio di Stato di Milano furono spesi oltre 350 milioni per i restauri edilizi e per la sistemazione di una nuova scaffalatura, interamente metallica, sviluppantesi per 30 chilometri di palchetti. Somme ingenti furono spese anche per il restauro degli edifici di altri Archivi.

Per quanto riguarda il patrimonio documentario distrutto, invece, particolare menzione merita l'opera degli archivisti napoletani che stanno pazientemente raccogliendo dagli studiosi di tutto il mondo e pubblicando i « Regesti della Cancelleria Angioina » (distrutta dai tedeschi durante la guerra: è questa una delle perdite più dolorose per gli Archivi italiani), giunti in pochi anni al 7° volume.

Ma il compito principale dell'Amministrazione archivistica italiana è stato, nel decennio 1946-1955, non tanto quello di ricostruire, quanto quello di *costruire* ex novo.

In passato gli Archivi di Stato avevano sede specialmente nelle città già capitali degli Stati preunitari, ed erano formati dalla documentazione storica proveniente dalle amministrazioni centrali di quegli Stati; la legge del 1939 dispose invece la istituzione di un Archivio di Stato in ogni capoluogo di provincia.

Nel 1943 gli Archivi erano giunti al numero di 57, in altrettante provincie. Il Trattato di pace ci privò di quelli di Fiume e di Zara, passati alla Jugoslavia, così come molte carte dell'Archivio di Stato di Torino dovettero essere cedute alla Francia.

Al 31 dicembre 1945 gli Archivi di Stato erano 56 (per la ricostituzione della provincia di Caserta); nel 1946 furono istituiti quelli di Sondrio e di Taranto, nel 1948 l'Archivio di Padova, nel 1950 quello

*) Da: MINISTERO DELL'INTERNO, DIREZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE, *Relazione sulle attività e sulle realizzazioni dell'ultimo decennio* [= 1946-1955], s. n. t. [ma: Roma, Ministero dell'Interno, 1956], pp. 49-55.

di Enna. Negli ultimi anni il ritmo è andato aumentando; nel 1953 è stato istituito un Archivio (Rieti), nel 1954 quattro (Ascoli Piceno, Benevento, Brindisi, Piacenza) ed infine 5 nel 1955 (Cremona, Ferrara, Matera, Pesaro e Ragusa). Si è giunti così a 70 Archivi di Stato: ¹⁾ altri 22 e la legge del 1939 potrà dirsi pienamente operante.

Naturalmente l'istituzione di un Archivio non significa che esso sia immediatamente funzionante; spesso occorrono anni per costruire la sede, reperire, raccogliere ed ordinare il materiale documentario destinato a formare l'Istituto. Così, p. es., per l'Archivio di Stato di Udine, istituito nel 1941 e successivamente danneggiato durante la guerra, si è potuto terminare la costruzione di una nuova, modernissima e razionale sede soltanto nel 1955.

Gli anni recenti hanno visto inoltre la realizzazione di una importante tappa dell'organizzazione archivistica: la enucleazione, come istituto autonomo, dell'Archivio Centrale dello Stato, disposta dalla legge 13 aprile 1953, n. 340. Anch'esso è ora in corso di effettiva formazione, e come sua sede si è riusciti ad ottenere un monumentale complesso di edifici nel nuovo quartiere di Roma: l'E.U.R. All'E.U.R. l'Archivio Centrale dello Stato potrà disporre di spazio sufficiente per quasi 200.000 metri lineari di palchetti di scaffalatura metallica.

Già oggi, gli Archivi di Stato istituiti e pur con le riserve che abbiamo sopra esposto (per quelli di più recente istituzione alcune sedi sono in corso di costruzione o di adattamento) dispongono di oltre 500 chilometri di scaffali. In essi si allineano circa 6 milioni di buste, filze, volumi, registri, ecc., che costituiscono per il nostro Paese un patrimonio storico di inestimabile valore, cui si aggiunge la cifra di oltre un milione di pergamene, che formano il nucleo più prezioso dei 70 Archivi di Stato italiani.

E tutti questi dati sono in corso di costante, sensibile aumento, man mano che si istituiscono i nuovi Archivi e che quelli già esistenti si arricchiscono con le nuove accessioni di antichi documenti. (Il materiale archivistico dello Stato è sempre, e gratuitamente, a disposizione degli studiosi, sia italiani che stranieri, che numerosi li frequentano).

Contemporaneamente, non appena cessato il periodo bellico ed i grandi spostamenti di atti per il rientro in sede dalle località di sfollamento, sono stati ripresi i lavori di ordinamento e di inventariazione dei fondi archivistici, lavori che richiedono l'opera di personale altamente qualificato, come è quello che presta servizio negli Archivi di Stato; Amministrazione che può definirsi, più che semplicemente tecnica, prevalentemente scientifica.

¹⁾ Nel marzo 1956 è stato istituito l'Archivio di Stato di La Spezia, portando il totale a 71 (N. d. R.).

Segnaliamo a questo proposito che l'Amministrazione archivistica è una delle pochissime, o forse l'unica fra quelle dello Stato, per la quale non sia sufficiente la laurea: per farne parte è obbligatorio, difatti, il conseguimento di un ulteriore diploma speciale in Paleografia, Diplomatica e Dottrina Archivistica.

Questo ci porta ad accennare ad un'altra caratteristica attività dell'Amministrazione: quella delle Scuole d'Archivio.

Presso alcuni Archivi di Stato esistono difatti — in alcuni casi sin dal secolo XVIII, ma per lo più dal secolo XIX — Scuole di Paleografia ed Archivistica, di grado universitario, aperte anche a studiosi in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione all'Università, ed i cui docenti sono elementi scelti tra gli stessi funzionari, che abbinano con quella scientifica d'istituto anche l'attività didattica. In alcuni casi qualche materia è invece affidata a professori universitari; comunque il Direttore dell'Archivio è sempre Direttore della Scuola.

Anche il settore delle Scuole è stato adeguatamente potenziato negli ultimi anni dall'Amministrazione degli Archivi, che ha riaperto alcune Scuole chiuse a seguito della guerra e ne ha istituite altre nei maggiori Archivi. ¹⁾

L'attività scientifica degli Archivi di Stato è inoltre testimoniata dalle pubblicazioni edite dall'Amministrazione negli ultimi anni; una collana di volumi di guide e inventari, iniziata nel 1951, è giunta nel 1956 al XIX volume; ²⁾ la rivista dell'Amministrazione, già « Notizie degli Archivi di Stato », dal 1955 ha assunto, con il titolo di « Rassegna degli Archivi di Stato », una veste più degna, ed un complesso di 3-400 pagine annue, con numerose illustrazioni; ancora, la Amministrazione archivistica ha pubblicato in un denso volume, ricchissimo di dati e di notizie, una relazione su *Gli Archivi di Stato al 1952*.

A tutto ciò si aggiunge l'attività personale dei singoli funzionari degli Archivi, molti dei quali sono autori di numerose pubblicazioni e spesso direttori o redattori di riviste storiche ed archivistiche nazionali e locali, soci di Accademie e Deputazioni di Storia patria ed altre istituzioni analoghe. Anche in campo internazionale l'attività degli Archivistici italiani è altamente apprezzata, tanto che il prossimo Congresso internazionale degli Archivi (UNESCO) si svolgerà proprio in Italia, a Firenze, nel settembre 1956.

¹⁾ Le Scuole di Paleografia, Diplomatica ed Archivistica hanno sede presso gli Archivi di Stato di Torino, Milano, Venezia, Genova, Parma, Bologna, Roma, Napoli, Palermo. Dall'anno 1955-56 altre tre Scuole sono state riaperte a Firenze, Modena e Cagliari (N. d. R.).

²⁾ Ora al XXI (N. d. R.).

Un settore completamente nuovo per gli Archivi italiani è quello del microfilm: un Centro è stato organizzato dal 1952 in Roma e successivamente presso vari Archivi di Stato,¹⁾ con macchinari modernissimi, che pongono il Centro Microfotografico degli Archivi di Stato all'avanguardia fra le istituzioni consimili degli altri Paesi. In poco più di tre anni sono stati microfilmati circa 10 milioni di documenti.

Un altro difficile e delicato compito, affidato dalla legge del 1939 all'Amministrazione archivistica, è stato ripreso o in parte — anche qui — iniziato ex novo negli ultimi anni: quello dedicato alla salvaguardia di un patrimonio archivistico non meno ingente e ricco di quello degli Archivi di Stato.

Appositi uffici, le Soprintendenze Archivistiche, istituite in numero di 9 dalla predetta legge 22 dicembre 1939, hanno appunto il compito di esercitare la vigilanza e la tutela dello Stato sugli archivi non statali, sia di enti che di privati.

Gli archivi storici privati denunciati dai proprietari o dei quali si è avuta comunque notizia in questo periodo sono un migliaio; per molti di essi le Soprintendenze Archivistiche hanno effettuato la notifica di « importante interesse storico-archivistico ».

Particolarmente notevole l'opera di vigilanza esplicata a mezzo di ispezioni agli archivi comunali (dei quali dal 1946 in poi furono ispezionati circa 2.500), alcuni in possesso di migliaia di pergamene e di materiale cartaceo di gran pregio.

La legge del 1939 ha inoltre previsto la formazione di un istituto archivistico *sui generis* e del tutto nuovo: la « Sottosezione di Archivio di Stato ». Per mezzo di questo istituto, lo Stato, anzichè concentrare i documenti « di Stato » nell'Archivio di Stato del capoluogo di provincia, li lascia sul posto, affidandoli al Comune, se quest'ultimo ne fa domanda ed offre adeguate garanzie per la conservazione, l'ordinamento e la consultabilità per gli studiosi del materiale archivistico.

Ciò torna particolarmente gradito ai Comuni più ricchi di storia e di tradizioni (e quindi di documenti), che intorno all'archivio vedono spesso vivere e rinascere studi, riviste, convegni storici (caso tipico quello di Spoleto).

L'Amministrazione archivistica ha perciò accolto molto liberalmente le domande dei Comuni interessati, istituendo 15 Sottosezioni.²⁾

¹⁾ Oltre al Centro microfotografico di Roma, sono attualmente in funzione le Sezioni microfotografiche degli Archivi di Stato di Torino, Genova, Trento, Milano, Como, Venezia, Parma, Modena, Bologna, Firenze, Lucca, Siena, Perugia, Napoli, Palermo e Cagliari. In corso di apprestamento sono quelle presso gli Archivi di Stato di Mantova, Verona e Salerno (N. d. R.).

²⁾ Ad Albenga, Caltagirone, Carrara, Este, Fano, Modica, Nicastro, Orvieto, Pontremoli, San Remo, Spoleto, Urbino, Ventimiglia, Vibo Valentia, Voghera (N. d. R.).

Questa liberalità verso gli studi e gli studiosi è del resto tradizione degli Archivistici italiani, studiosi essi stessi. « Archivistica di Stato » è difatti sinonimo di culture di studi storici ed archivistici di ampio respiro, che, per i funzionari degli Archivi, costituiscono fatica quotidiana e dovere d'ufficio. Purtroppo, il numero degli Archivistici è andato facendosi sempre più sproporzionato man mano che crescevano il numero degli Istituti ed i compiti ad essi affidati; gli Archivistici di Stato italiani sono oggi meno di 140; cioè poco più di quanti erano nel secolo scorso, quando esistevano soltanto 17 Archivi. Per tornare al livello quantitativo dei primi decenni dell'Unità, occorrerebbe moltiplicare adeguatamente il numero dei funzionari. Ciò che, però, non servirebbe a molto, dato che anche con l'attuale organico molti posti rimangono scoperti a causa della estrema difficoltà che presenta il concorso di ammissione e della scarsa remunerazione economica offerta ai giovani dalla carriera scientifica.

A tutta la complessa organizzazione di cui abbiamo tracciato un rapido quadro, presiede un Consiglio Superiore degli Archivi, composto da esponenti della cultura storica nazionale (ne fece parte fra gli altri Benedetto Croce).

Alcuni dei suoi membri sono nominati su proposta del Ministro dell'Interno (che ne è il Presidente), d'intesa con quello della Pubblica Istruzione; altri ne fanno parte come rappresentanti diretti delle maggiori istituzioni storiche italiane (Giunta Centrale degli Studi Storici, Accademia dei Lincei, ecc.) o di altri Ministeri. Ne fanno inoltre parte il Direttore Generale dell'Amministrazione Civile del Ministero dell'Interno ed il Capo dell'Ufficio Centrale degli Archivi di Stato.

LE SOTTOSEZIONI DI ARCHIVIO DI STATO NELL'ORDINAMENTO ARCHIVISTICO ITALIANO

La particolare attenzione sempre rivolta dall'Amministrazione archivistica agli atti notarili per la loro intrinseca importanza, è alla radice della norma contenuta nell'art. 11 della Legge 22 dicembre 1939, n. 2006, la quale prevede l'istituzione delle Sottosezioni di Archivio di Stato per accogliere, là dove non esiste Archivio di Stato o Sezione d'Archivio di Stato, gli atti dei notari che cessarono di rogare anteriormente al centennio.

Prima di addentrarci nella disamina della fisionomia giuridica di questi singolari Istituti, poichè oggetto della norma in questione sono gli atti notarili e, per conseguenza, gli archivi che li conservano, ci sembra di non poterci esimere dall'accennarvi rapidamente per lumeggiare la situazione anteriormente al 1939. Ciò potrà contribuire a chiarire l'impostazione del problema e la genesi delle Sottosezioni, anche se non abbiamo la pretesa di aggiungere nulla di nuovo a quello già noto.¹⁾

Accenneremo perciò alle vicende storiche relative alla concentrazione degli atti notarili stessi negli appositi archivi, limitandoci soltanto a ricordare la situazione di questi, di cui variatissima era la condizione stabilita da leggi anteriori alla costituzione del Regno.

In alcuni Stati gli archivi notarili non esistevano addirittura e gli atti restavano depositati presso i così detti notari conservatori; in altri si aveva un archivio per ogni provincia e perfino uno per più provincie; infine troviamo l'archivio notarile comunale e quello per ogni capoluogo di mandamento.

Fu per prima la legge sul notariato 25 luglio 1875, n. 2786 e poi il T. U. 25 maggio 1879, n. 4900 che provvidero a unificare e ad introdurre un ordinamento uniforme nella materia fin là diversamente disciplinata. Si stabilì così il principio che ad ogni collegio notarile dovesse corrispondere un archivio notarile e poichè la circoscrizione del collegio fu fatta coincidere con quella del distretto giudiziario, sorse così la figura del così detto archivio distrettuale stabilito in ogni Comune sede del Tribunale.

A complemento di questi troviamo gli archivi *mandamentali* istituiti a spese e su richiesta di uno stesso mandamento per ricevere il

¹⁾ Sull'argomento vedi la chiara esposizione contenuta nella Relazione del MINISTERO DELL'INTERNO, *Gli Archivi di Stato al 1952*, Roma, Libreria dello Stato, 1954.

deposito delle copie di registro dal 1875 in poi e, infine, i *comunali* che i singoli comuni erano autorizzati a conservare con gli atti antichi originali fino al 1875.

Ma per ben comprendere l'importanza degli atti notarili che sono insieme preziose fonti di storia del diritto e di notizie di storia del costume, dell'economia e della sociologia nei secoli dall'XI in poi, basta pensare alla figura del notaro nelle varie epoche, il quale è stato investito a volte della carica di Cancelliere nei Comuni e contemporaneamente di Giudice con i Podestà, sicchè nell'attività di esso e nella redazione di atti sia amministrativi che di diritto pubblico e privato è riscontrabile una *fides publica* oltre che una *manus publica*. Conseguenza di tale posizione dei notari fu la preoccupazione dei vari poteri sovrani succedutesi nel tempo nel nostro Paese di assicurare autenticità a tali atti, imponendo varie modalità di registrazione di essi e conseguente conservazione in appositi archivi.

Da questo momento nacque l'idea di una aggregazione e comunque, di una attinenza e relazione fra archivi notarili e Archivi di Stato.

È noto, in proposito, che la questione venne trattata dalla dottrina e già la Commissione presieduta dal Cibrario, insediatasi nel 1870, vi accennava esplicitamente nella sua relazione anche senza essere stata investita appositamente del problema.

Una traccia di siffatta tendenza la si può riscontrare nei vari progetti di legge relativi all'organizzazione degli Archivi di Stato succedutisi da 70 anni a questa parte: dal progetto Nicotera a quello Depretis (1877-1882), del Di Rudini (1869), del Facta (1922); il problema era variamente inteso e le soluzioni proposte miravano tutte ad assicurare convenientemente così importante materiale archivistico. Le reazioni a tali progetti furono vivaci e le resistenze e le proteste da parte dell'Amministrazione degli archivi notarili fecero puntualmente abortire tutti i tentativi, finchè con la legge del '39 venne trovata la equa soluzione la quale, mentre discriminava la posizione di ciascuno dei due Istituti, stabiliva che gli archivi notarili debbano effettuare il versamento degli atti dei notari che cessarono dall'esercizio professionale anteriormente al 1° gennaio 1800.

La successiva legge sul notariato 17 maggio 1952, n. 629, emanata, peraltro, senza che l'Amministrazione archivistica fosse interpellata, stabiliva il termine, automaticamente mobile, di cento anni per i versamenti in questione.

Individuato così *l'ubi consistam* della volontà del legislatore nel dettare la disposizione concernente la creazione della Sottosezione di Archivio di Stato, occorre subito accennare alle perplessità che spon-

taneamente sorgono allorchè si voglia tentare di dare a questi Istituti una precisa configurazione giuridica la quale, come è ovvio, avrebbe dovuto formare oggetto di apposita regolamentazione.

Sulle ragioni della mancata emanazione del regolamento di esecuzione della legge del '39, non vale soffermarsi; la guerra 1940-45 e i problemi del dopoguerra furono le tangibili cause della carenza di un regolamento che tuttora fa risentire i suoi effetti.

Resta comunque il problema di inquadrare questi Istituti nel vasto apparato amministrativo dello Stato, determinandone i precisi rapporti intercorrenti fra lo Stato stesso e i Comuni, delineandone attribuzioni e funzioni.

Intanto va fornita qualche spiegazione sulla denominazione, invero poco felice, data alle Sottosezioni.

Una volta caduto nell'errore di chiamare Sezioni di Archivio di Stato, quelli che sono, al contrario, veri e propri Archivi di Stato, il legislatore ha insistito in tale errore, dando il nome di Sottosezioni ad Archivi che non hanno nessun legame con le Sezioni: si vuol dire, insomma, che non esiste interdipendenza fra Archivi di Stato, Sezioni e Sottosezioni d'Archivio di Stato.

Noi riteniamo di trovarci di fronte a veri e propri Archivi di Stato e preciseremo meglio, in prosieguo, i motivi di questa convinzione.¹⁾

Si potrebbe tutt'al più, sollevare ora il problema se la dizione « Archivi di Stato » e « Sezioni di Archivio di Stato » ha valore puramente formale, come si sostiene da più parti, oppure valore sostanziale. In effetti la qualificazione « di Stato » deve fare riferimento alla natura degli atti conservati e non ai compiti degli Istituti. Quali siano gli atti « di Stato » lo dice il secondo comma dell'art. 65 del Regolamento 2 ottobre 1911, n. 1163, per cui a rigore la denominazione di Archivio di Stato spetterebbe agli Istituti che hanno sede nelle città capitali degli ex Stati italiani pre-unitari; ma è noto che tale concetto si è venuto da tempo maturando e allargando nella sua accezione, di guisa che anche le Sezioni di Archivio di Stato che conservano soltanto documenti provinciali o locali, di pertinenza dello Stato, sono ormai comunemente considerati Archivi di Stato.

Volendo ancora sottilizzare per giungere ad una denominazione comune a tutti bisognerebbe chiamarli « Archivi dello Stato » ma il rimedio, almeno dal punto di vista estetico, ci sembra peggiore del male, a meno che non si voglia rispolverare quella più suggestiva di « Archivi Nazionali » usata dal progetto Nicotera.

¹⁾ Vedi contra *Gli Archivi di Stato al 1952*, cit., p. 53.

Chiarito l'equivoco suscitato dalla denominazione che la legge dà alle « Sottosezioni » cercheremo ora di individuare la fisionomia giuridica che si è venuta delineando in questi ultimi anni fuori della legge, a seguito dei criteri di massima che l'Amministrazione archivistica si è trovata costretta ad un certo punto ad adottare, pur conscia, presumibilmente, della incoerenza delle disposizioni di massima in cui si sarebbero tradotti tali criteri.¹⁾

Non v'è dubbio che l'iniziativa dell'Amministrazione venne comunque sollecitata dalla necessità di stabilire sul piano pratico dettami cui i Comuni avrebbero dovuto attenersi nel richiedere l'istituzione delle Sottosezioni.

L'operato dell'Amministrazione comunque, era suggerito da una certa situazione di fatto che imponeva, di fronte alle continue richieste dei Comuni, una decisione.

Pertanto la temporanea disciplina data all'organizzazione di questi Istituti, mentre si presta ad alcune critiche perchè suscita perplessità e genera dubbi, non poteva chiarire giuridicamente la natura di essi, cosicchè i precetti contenuti nella citata deliberazione vanno intesi più che altro come tentativo pratico di dare uno *status* provvisorio alle Sottosezioni. Se questa è stata l'intenzione dell'organo deliberante è da presumere che ciò non sia avvenuto per caso, ma per non pregiudicare invece la libertà del legislatore allorchè dovrà occuparsi della futura regolamentazione dei nuovi Istituti.

I criteri suddetti si estrinsecano nei seguenti presupposti riportati nel preambolo del decreto istitutivo: i Comuni, nell'esercizio della facoltà loro concessa dalla norma contenuta nel citato art. 11 della legge del 1939, avanzano domanda al Ministero dell'Interno, sotto forma di deliberazione consiliare munita del visto prefettizio, impegnandosi a sostenere le spese per i locali, le scaffalature, il personale, ecc. e quanto altro occorrente per il funzionamento della Sottosezione; il Ministero sentito il parere (non vincolante) della Soprintendenza Archivistica competente per territorio ed ottenuta l'adesione del Ministero di Grazia e Giustizia, in ordine al versamento nella Sottosezione degli atti notarili anteriori al centennio esistenti nell'Archivio Notarile del luogo, adotta il provvedimento d'istituzione sotto forma di decreto ministeriale non registrabile alla Corte dei Conti.

Nel dispositivo del provvedimento sono poi contenuti i seguenti « precetti » che condizionano l'esistenza e il funzionamento della Sottosezione.

¹⁾ Deliberazione della Giunta del Consiglio Superiore degli Archivi del 2 dicembre 1948.

Li riportiamo integralmente:

1. — È istituita a a decorrere la Sottosezione di Archivio di Stato per la conservazione del locale Archivio notarile sussidiario anteriore al 1800¹⁾ e dell'Archivio Storico Comunale.

Alla predetta Sottosezione potranno essere depositati, previo parere favorevole della Soprintendenza Archivistica di, anche gli atti delle Magistrature giudiziarie e amministrazioni statali e degli Enti Morali diversi cessati del Distretto di

2. — La vigilanza sulla Sottosezione è affidata al Soprintendente Archivistico di al quale competerà di vistare tutti gli atti rilasciati, dopo averli riconosciuti regolari in ordine alla liquidazione dei diritti di Archivio.

La predetta vigilanza potrà essere affidata al Direttore della Sezione dell'Archivio di Stato di quando questa sarà istituita.

3. — La Sottosezione dovrà osservare le norme di legge e regolamento vigenti per gli Archivi di Stato e gli ordini di servizio dell'organo di vigilanza.

4. — Il Ministero fornirà alla Sottosezione i registri di rendiconto e i bollettari per la riscossione dei diritti di archivio, i quali vanno versati, ogni quindici giorni, al competente Ufficio del Registro.

5. — L'organo preposto alla vigilanza, ove riscontri inosservanza di norme legislative, regolamentari e di servizio da parte del Direttore e degli addetti alla Sottosezione, ne deve riferire al Ministero dell'Interno ed all'Amministrazione comunale, che è tenuta ad eliminare in breve tempo gli inconvenienti segnalati.

6. — Si procederà alla revoca del presente decreto di istituzione in seguito a domanda del Comune di o per grave persistente trascuranza nella custodia e manutenzione degli atti e documenti o inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamento e di servizio.

In tale caso gli atti e i documenti della Sottosezione saranno trasferiti nella Sezione di Archivio di Stato di quando questa sarà istituita, o in altra Sezione di Archivio di Stato designata dal Ministero dell'Interno.

1) Leggi: ultimo centennio.

7. — Il direttore della Sottosezione sarà nominato dall'autorità comunale di previo nulla osta del Soprintendente di e dovrà possedere i requisiti di cui al secondo capoverso dell'art. 20 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, o almeno fornire garanzie di poter conseguire i predetti requisiti entro due anni dalla nomina in ruolo.

Esaminiamo ora, uno per uno, i sette punti dispositivi della « convenzione » che disciplinano attualmente la vita della Sottosezione dal suo sorgere al suo eventuale estinguersi, sottolineando la prelessità e gli interrogativi che essi suscitano.

Per il primo di essi è consentito che nella Sottosezione venga riunito anche l'Archivio Storico del Comune e tale possibilità forse prevista non solo per incoraggiare le Amministrazioni Comunali ma anche per consentire loro economie di bilancio, già contiene il germe della discordia dottrinale se le Sottosezioni debbano considerarsi (non solo per questa circostanza) enti statali o comunali.

Accantonato, per il momento, simile argomento, si affaccia il primo quesito già praticamente posto da qualche Soprintendenza Archivistica: se possa, cioè, costituirsi una Sottosezione prescindendo dalla esistenza *in loco* di atti notarili; stando alla interpretazione letterale dell'art. 11 della più volte citata legge del 1939, la risposta non dovrebbe che essere negativa in quanto verrebbero a mancare le condizioni essenziali che hanno provocato l'emanazione della norma stessa. Non v'è quindi dubbio che — *stricto jure* — il sorgere ed il costituirsi di tali Istituti è subordinato all'esistenza di un determinato e ben individuato materiale archivistico.

Tuttavia, tenendo presenti i motivi ispiratori di tutta la legislazione archivistica, che, com'è noto, tende costantemente a rafforzare ed a rendere operante la tutela di tutto il patrimonio archivistico della Nazione, ovunque esso si trovi o sia reperibile, non può escludersi a priori tale possibilità.

È da presumere infatti che là dove sorge una Sottosezione, si rafforza contemporaneamente la certezza che tale patrimonio venga sottratto ai troppi pericoli che per più ragioni da ogni parte lo insidiano.

Tale tesi, del resto, sembra confortata, oltre che dalla dottrina relativa all'interpretazione delle legge, anche dal contenuto dell'articolo 12 delle disposizioni preliminari del Codice Civile; attraverso la parola della legge, cioè, bisogna ricercare l'intenzione del legislatore. Come può accadere infatti che il legislatore abbia detto più di quanto fosse nella sua intenzione, così può darsi che abbia detto meno di ciò che intendesse.

Altra possibilità, già di fatto acquisita e fatta propria dall'amministrazione, è quella di poter concentrare nella Sottosezione anche atti di uffici e magistrature statali. Già nel Regolamento di esecuzione della legge del '39 il quale com'è noto aveva superato tutto l'iter del procedimento formale, era esplicitamente prevista e codificata una disposizione siffatta, la cui applicabilità, anche se subordinata alla facoltà di accoglimento da parte del Ministero, ha una portata pratica assai vasta ed utile in quanto — nei casi in cui ciò si è verificato — ha già consentito di raccogliere, senza allontanarli dalla propria sede in cui si formarono, atti pertinenti allo Stato.

Criticabile è poi la disposizione contenuta nel secondo punto, relativamente all'esercizio della vigilanza sulla Sottosezione. Niente da dire finchè essa viene affidata al Soprintendente Archivistico: considerata anzi l'attuale fisionomia delle Sottosezioni, la vigilanza è più che utile, necessaria e perciò viene demandata all'organo appositamente investito di tale funzione dalla legislazione archivistica: dove non si può convenire, invece, è la possibilità sostitutiva di tale funzione, prevista ed attuata in favore del direttore dell'Archivio di Stato, nella cui circoscrizione territoriale viene a trovarsi la Sottosezione. Perchè togliere al Soprintendente una delle sue prerogative, considerato che ne ha già così poche?

Crediamo perciò che di tale incongruenza occorrerà tenere anche conto nella futura regolamentazione: sempre ben inteso, che non dovesse prevalere il concetto che la Sottosezione è un vero e proprio Archivio di Stato o tutt'al più Sezione di Archivio di Stato, come crediamo e appresso preciseremo, nel qual caso occorrerebbe precisare i limiti e il contenuto di tale vigilanza.

Nulla di particolare da osservare relativamente a quanto contenuto nei punti 3, 4 e 5. Ciò invece che attira la nostra attenzione è quanto previsto dal punto 6 e cioè la disposizione concernente la facoltà di revoca del decreto istitutivo della Sottosezione, accordata ai Comuni con così poca leggerezza. A prescindere che di tale facoltà le Amministrazioni Comunali potrebbero avvalersi anche per fini politici, non è ammissibile che l'esercizio della volontà unilaterale del Comune possa condurre semplicemente all'abolizione di un Istituto che, per noi, deve considerarsi un ufficio statale. Ciò può accadere senza alcuna plausibile ragione, poichè, se da una parte ci si è preoccupati degli effetti di un simile evento disponendo il trasferimento degli atti nel più vicino Archivio di Stato, si è trascurato di prevedere e precisare almeno dei casi limite entro i quali possa esercitarsi, da parte dei Comuni, la facoltà di revoca. Ripetiamo però che ciò non dovrebbe essere in nessun caso ammesso, neanche se si dovessero accampare motivi di bilancio: si sa che questa è una scappatoia alla

quale più frequentemente i Comuni ricorrono allorchè non intendono più tener fede ad un impegno di carattere facoltativo precedentemente assunto. È vero che la Sottosezione trae origine da un atto amministrativo e questo, per sua natura, è sempre revocabile, ma sarebbe interessante ipotizzare il caso in cui, alla formale richiesta di revoca da parte del Comune, non dovesse seguire, accogliendola, l'adozione del relativo provvedimento da parte dell'Amministrazione dello Stato: la controversia che ne nascerebbe è di quelle che spesso mettono in imbarazzo i magistrati amministrativi.

Non si può nascondere che l'argomento sopra accennato gioca a favore di coloro che vedono nelle Sottosezioni dei semplici enti comunali.

Per quanto riguarda, infine, il punto 7, della « convenzione » noteremo che la figura del direttore, nominato dal Comune sia pure dietro parere del Soprintendente, senza altre garanzie per lo Stato all'infuori di quella costituita dal diploma di paleografia di cui il direttore *dovrebbe* essere in possesso, sfugge a qualunque classificazione d'ordine amministrativo. Già il rapporto d'impiego che lega il direttore con il Comune è ibrido perchè non è chiaro in quale direzione esso è più operante e vincolante, se verso il Comune stesso che ha assunto il direttore, o verso lo Stato a favore del quale, sostanzialmente, egli agisce. Nella pratica quotidiana egli potrebbe trovarsi in impaccio qualora, per esempio, fosse costretto a decidere se attenersi a disposizioni impartitegli dal Comune piuttosto che a quelle provenienti dallo Stato: casi del genere si potrebbero moltiplicare. È da rilevare perciò che le attribuzioni del personale addetto alle Sottosezioni non sono nemmeno delineate nel settimo punto, ciò che può provocare i più vari inconvenienti. Così come si evince dai precetti contenuti nel citato punto, i direttori sembrano investiti della mera funzione di custodire, di fatto, il materiale archivistico loro affidato; anche le copie che essi rilasciano non hanno alcun valore di autenticità senza il prescritto visto del Soprintendente o del direttore dell'Archivio di Stato competente per territorio. Forse è dovuta anche a questa incertezza se i direttori delle Sottosezioni fin qui istituite, non hanno finora potuto svolgere alcuna attività archivistica degna di rilievo; ma tale argomento esula dalla nostra trattazione.

Dall'analisi critica preliminarmente compiuta, sia pure rapidamente, sui sette punti della « convenzione » che disciplina di fatto l'ordinamento delle Sottosezioni, risorge spontanea la domanda sulla natura e configurazione giuridica di esse. A tal fine esaminiamo le tesi in contrasto senza perciò trascurare tutti gli argomenti portati a sostegno da coloro che denegano la qualità di uffici statali alle Sottosezioni. Alcuni di questi argomenti sono impliciti e si riportano

alle critiche via via emerse dall'esame dello schema di decreto costitutivo; il più valido di tutti, lo abbiamo già detto, ci sembra quello relativo alla facoltà accordata ai Comuni di poter procedere alla soppressione delle Sottosezioni: argomento che contribuisce maggiormente a scalzare la tesi «statalistica». In effetti non è ammissibile che l'esercizio della volontà unilaterale del Comune possa condurre alla revoca di un atto istitutivo di un organo statale sia pure considerando la resistenza che potrebbe opporre lo Stato stesso. Purtroppo tale possibilità è espressamente prevista.

Qualcuno ha sostenuto una tesi intermedia e cioè che le Sottosezioni non sono organi di nuova formazione previsti dall'ordinamento degli Archivi di Stato ma altro non sarebbero che sezioni staccate di un Archivio di Stato, rifacendosi al precedente delle Sezioni di Trani, Lucera e di Caserta, cosicchè verrebbero meno le ragioni di perplessità suscitate dal citato art. 11 della legge del '39.

Tale tesi è un po' semplicista ed il raffronto non sembra si possa porre. In linea di diritto infatti manca nel complesso delle norme positive che regolano l'ordinamento degli Archivi una disposizione che consenta una simile possibilità. Le citate Sezioni trovano origine e giustificazione giuridiche nell'antico ordinamento archivistico del Regno delle Due Sicilie (legge 12 novembre 1818) il quale espressamente le istituì, considerandole parti staccate dagli Archivi di Bari, Foggia e Napoli, in virtù di una particolare situazione locale e con carattere di temporaneità. Che a tutt'oggi, invece, tali Sezioni ancora esistano, non autorizza a trarre conseguenza di carattere analogico.

Tutti i suddetti argomenti, dunque, mentre impongono all'attenzione dei competenti organi la necessità di decantare al più presto una situazione equivoca, sembrano determinanti a coloro che sostengono non doversi considerare le Sottosezioni dei veri enti statali a se stanti, eppure noi crediamo di insistere nella tesi opposta. Ci sembra che, pure incontrando non lievi difficoltà di ordine giuridico nel configurare esattamente la odierna natura di questi Istituti, anche così come attualmente sono considerati dal legislatore, e senza tener conto della prassi ormai acquisita che consente il concentramento in essi di atti di pertinenza dello Stato, le Sottosezioni debbono considerarsi enti statali: si ricordi che queste, stando alla lettera della legge, sono organismi creati per ricevere solo gli antichi atti notarili, e poichè non v'è dubbio che queste scritture sono destinate e servono direttamente al raggiungimento di fini pubblici, ossia al soddisfacimento dei bisogni della collettività e per tale loro caratteristica sono annoverati fra i beni demaniali dello Stato, basterebbe la loro sola presenza nelle Sottosezioni perchè queste assumano *ipso jure* la fisionomia di uffici statali veri e propri. Se poi a tali atti, come avviene, si aggiungono altri atti di pertinenza dello Stato, la circostanza non fa che rafforzare

tale tesi. In fase *de jure condendo*, comunque, ci sembrerebbe opportuno precisare i seguenti criteri:

1) le Sottosezioni sono veri e propri organismi statali inseriti nell'ordinamento degli Archivi di Stato;

2) il personale direttivo, almeno, è tratto dall'organico della stessa amministrazione archivistica;

3) gli attuali dirigenti possono entrare a far parte del personale di ruolo degli Archivi di Stato (gruppo A o B), sottoponendosi ad un accertamento di idoneità ragguagliato al titolo di studio posseduto;

Infine, per le considerazioni sopra svolte sarebbe bene rivedere la nomenclatura degli Archivi. Poichè si è detto e dimostrato che le Sezioni di Archivio di Stato debbano considerarsi dei veri e propri Archivi di Stato, alle attuali Sottosezioni potrebbe, se mai, darsi il nome di Sezioni d'Archivio di Stato intendendole, in questo caso, come parti staccate dell'Archivio esistente nel capoluogo di provincia e pertanto sottoposti alla sola vigilanza tecnica di quest'ultimi Istituti.

Che si debba giungere al più presto ad una disciplina delle attuali Sottosezioni è anche interesse dell'Amministrazione archivistica. Allo stato attuale, le sedici Sottosezioni finora costituite possono ritenersi funzionali solo teoricamente: la loro attività è molto scarsa quando non se ne ignora addirittura l'entità. Sarebbe forse spettato ai Soprintendenti adottare qualche iniziativa in tal senso, senza attendere sollecitazioni dall'alto.

È indubbio comunque che una fitta rete di tali Istituti, ove fosse possibile costituirla, potrebbe in gran parte contribuire alla risoluzione di molti problemi archivistici finora insoluti. Si eliminerebbero in tal modo i cosiddetti punti morti e le zone d'ombra tuttora esistenti nell'organizzazione archivistica italiana e all'interesse dello Stato si aggiungerebbe l'interesse della cultura, che, specie nei piccoli centri, tende costantemente ad affievolirsi.

GIROLAMO GIULIANI

ORGANI CENTRALI DELL'AMMINISTRAZIONE CONSULTIVA IN NAPOLI DURANTE IL DECENNIO FRANCESE (1806-1815)

1. Giuseppe Bonaparte istituisce in Napoli un Consiglio di Stato. - 2. Brevi cenni sull'evoluzione storica dei Corpi consultivi in Europa avanti la Rivoluzione Francese. - 3. Brevi cenni sull'evoluzione storica dei Corpi consultivi nel Reame di Napoli avanti la venuta dei Francesi. - 4. I nuovi principi di amministrazione pubblica e le origini del moderno Consiglio di Stato in Francia dopo la Rivoluzione. - 5. Il Consiglio di Stato nell'età napoleonica. - 6. Sviluppo storico della legislazione relativa al Consiglio di Stato in Napoli e caratteri dell'istituto durante gli anni 1806-1807. - 7. Facoltà consultiva e facoltà legislativa nel Consiglio di Stato napoletano. - 8. Della figura e della funzione dell'Uditore; sviluppo storico della legislazione relativa al Consiglio di Stato fino alla partenza di re Giuseppe. - 9. Il Consiglio di Stato e la Carta Costituzionale di Baiona: rapporti con gli organi dell'istituendo Corpo legislativo. - 10. Sviluppo storico della legislazione relativa al Consiglio di Stato e caratteri dell'istituto durante il primo anno di regno di Gioacchino Murat. - 11. I Decreti Reali del 24 ottobre 1809. - 12. Il Consiglio di Stato napoletano negli ultimi anni di regno di Gioacchino Murat. - 13. Le competenze. - 14. Il funzionamento. - 15. Gli atti: loro stesura, raccolta, ordinamento, conservazione. - 16. Il Consiglio di Stato napoletano nel giudizio dei contemporanei; gli uomini e il contributo della loro opera nel progresso della Nazione. - 17. Altri Corpi consultivi in attività durante il Decennio. - 18. Conclusione.

1. — Un corteggio magnifico, onorato dalla partecipazione di tre senatori francesi venuti a riverire in nome del Senato imperiale il nuovo monarca, accompagnò a Palazzo, il 10 maggio 1806, Giuseppe Bonaparte¹⁾ che, avuto in Reggio l'annuncio del decreto napoleonico con cui il 30 marzo era stato proclamato re di Napoli, rientrava nella capitale, interrompendo il suo viaggio nelle recentemente conquistate Calabrie.²⁾ Veniva il nuovo sovrano a raccogliere la pienezza di quei poteri che gli venivano conferiti, in forza di quel decreto, dalla onnipossente volontà del fratello imperatore e si affrettava a iniziare quell'opera di radicale trasformazione dell'organizzazione generale dello Stato, che costituisce il merito e la gloria sua e del suo successore.

¹⁾ Sul ritorno di Giuseppe in Napoli vedi *Monitore Napoletano* nn. 22 e 23 del 13 e 16 maggio 1806 e la narrazione del DE NICOLA, *Diario Napoletano*, Napoli, 1906, II, pp. 249-50. Cfr. anche P. COLLETTA, *Storia del Reame di Napoli*, a cura di Nino Cortese, Napoli, Libreria Scientifica Editrice, 1953, vol. II, p. 224.

²⁾ Era partito da Napoli il 2 aprile per visitare il territorio conquistato dal Reynier a seguito della vittoria delle armi francesi su quelle borboniche nella battaglia di Capotanesse.

Nell'esame della complessa attività legislativa che caratterizza i primi mesi di regno di Giuseppe, non può sfuggire alla nostra considerazione che, dopo appena cinque giorni dalla sua entrata in Napoli, il nuovo re decretava la costituzione di un Consiglio di Stato e contemporaneamente ne chiamava a far parte diciotto membri ed egli stesso, appena due giorni dopo, ne presiedeva la prima seduta.¹⁾ Trattavasi di un Istituto nuovo e di singolare valore, destinato a rappresentare — come già nella Francia napoleonica — il fulcro propulsore di tutta la vita amministrativa del Regno, eppertanto nella sua diuturna attività non ci stupiremo di trovare la base di tutte le grandi riforme che furono compiute dai re napoleonici a partire dal maggio 1806. Istituto nuovo abbiamo detto — sia per i principi che ne ispirarono la formazione, sia per la singolarità degli scopi proposti alla sua attività — anche se richiamava in taluni aspetti delle sue prerogative, in talune forme del suo funzionamento, e soprattutto nel nome, Magistrature e Istituti che da tempi remotissimi in Italia e fuori d'Italia avevano avuto parte nell'opera di illuminare e consigliare il Principe nell'esercizio delle sue prerogative sovrane.

2. — È noto che in qualunque tempo e luogo speciali organi esplicarono accanto al Principe, spesso unitamente ad altre attribuzioni, funzioni consultive.²⁾ In realtà però nessun altro istituto di diritto

¹⁾ Cfr. J. RAMBAUD, *Naples sous Joseph Bonaparte*, Paris, Plon, 1911, pp. 379-80.

²⁾ Per una prima e generale informazione bibliografica sulla evoluzione storica del nostro istituto nei principali Stati monarchici dell'Europa, oltre alle relative voci delle Enciclopedie generali e giuridiche ricordiamo: AUCOC, *Le Conseil d'Etat avant et depuis 1789*, Paris, 1876; BERTOLINI, *Privy Council et le Conseil d'Etat*, in « Archivio Giuridico », XLVII, Modena, 1892; Id., *Il Consiglio di Stato in Francia*, ivi, XLIX; CELOTTI, *Storia di Spagna*, 2ª ed., Milano, 1944; CIBRARIO, *Storia della monarchia dei Savoia*, Torino, 1844; Id., *Origine e progressi delle istituzioni della monarchia dei Savoia*, Firenze, 1869; CHENON, *Histoire général du droit français public et privées, des origines à 1815*, Paris, 1926; CORNEWALL LEWIS, *Histoire du gouvernement d'Angleterre*, Paris, 1867; DALLOZ, *Répertoire de législation etc.*, Paris, 1851, cap. *Conseil d'état*; DECLAREUIL, *Histoire général du droit français des origines à 1879*, Paris, 1925; DE CORMENIN, *Du Conseil d'Etat, envisage comme conseil et comme juridiction*, Paris, 1818; DELLA CHIESA, *Del-l'istoria di Piemonte*, Torino, 1608; DE NAVA, *Il Consiglio di Stato*, Parte I, *Digesto Italiano*, vol. VIII, Torino, 1896; DICEY, *The Privy Council*, London, 1887; DOUCET, *Les institutions de la France au XVI siècle*, Paris, 1948; ESMEIN, *Précis élémentaire d'histoire du droit français*, Paris, 1892, XIV ed. revue par R. Génestal, Paris, 1921; ESCALOPIER, *Recherches sur l'origine du Conseil du Roi*, Paris, 1765; FISCHER, *Constitution d'Angleterre*, vol. III, trad. Vogel, 1864; FREEMANN, *Svolgimento storico della Costituzione inglese*, in « Biblioteca di scienze politiche e amministrative », II serie, vol. II, Torino, 1894; HAURIOU, *Précis de Droit administratif*, XI ed. Paris, 1927, pp. 121 ss.; GLASSAU, *Histoire du droit et des institutions politiques civiles et judiciaires de l'Angleterre*, Paris, 1882, III ed.; GNEIST, *L'amministrazione e il diritto amministrativo inglese*, in « Biblioteca di scienze politiche e amministrative », II serie, vol. III, Torino, 1895; LAFUENTE, *Historia general de España desde los tempos primitivos hasta la muerte de Fernando VII por Mode-*

pubblico presenta nella sua storia una sì profonda varietà di caratteri come il Consiglio di Stato e nessuno rivela al tempo stesso un'altrettanto costante persistenza di pochi ma essenziali elementi fondamentali, pur attraverso la varietà dei regimi. Gli è che, come osserva giustamente l'Alemanni, « molte necessità di ordine pubblico sono proprie di qualunque Stato e il bisogno di una competenza tecnica... nell'esercizio del potere sovrano s'impone anche negli Stati meno civili e soggetti al più assoluto dei dispotismi », ¹⁾ sicchè non possiamo stupirci se istituti i quali, come appunto il Consiglio di Stato, « sembrano un portato esclusivo dei reggimenti politici dell'odierno Stato rappresentativo non sieno invece che derivazioni dirette d'istituti assai anteriori all'ordinamento delle moderne libertà costituzionali ». ²⁾

Ora noi possiamo facilmente osservare che gli istituti a cui il Consiglio di Stato si riattacca attraverso i secoli, sono tra loro collegati e caratterizzati da due elementi comuni e costanti: la collegialità, e la consultività in materia di pubblica amministrazione; la varietà dei caratteri nel tempo e nella diversità dei regimi è data invece dalla molteplicità delle competenze e funzioni le quali si venivano a confondere e sovrapporre rispetto al principio fondamentale della consultività che dovrebbe costituire il precipuo attributo del nostro istituto. Comunque, nella sua storia possiamo distinguere in linea di massima, fino al trionfo dei sacri principi della Rivoluzione Francese,

sto Lafuente continuada desde dicha epoca hasta nuestros dias par Juan Valera, Barcellona, Montaner y Simon editores, Colle de Aragón; MAYER, Historia de las instituciones sociales y políticas de España y Portugal durante los siglos V a XIV, Madrid, 1925-26, voll. 2; MARIEJOL, L'Espagne sous Ferdinand et Isabelle, Paris, 1892; PLANCO RAMERO, La monarquía castellana en tiempo de Enrique IV, in « Revista Centro estudios históricos de Granada », II-III-IV, 1912-14; MANNO-TELESIO, Principi di diritto amministrativo, Napoli, 1876, vol. I, pp. 183 e segg.; MIGNARET, Le Conseil d'Etat du second empire, Paris, 1872; MINGUZZI, Governo di gabinetto e governo presidenziale, Torino, 1885; PASSERIN D'ENTREVES, La Teoria del diritto e della politica in Inghilterra, in « Mem. Ist. giur. », X, II, M. V., Torino, 1929; PERROT, Les institutions publiques et privées de l'ancienne France jusqu'en 1789, Paris, 1935; PEVERELLI, Il Consiglio di Stato nella Monarchia dei Savoia, Roma, 1888; PIERI, Formazione e sviluppo delle grandi monarchie europee, in « Questioni di storia medioevale » a cura di E. ROTA, Marzorati, 1951; REGNAULT, Histoire du Conseil d'Etat, Paris, 1851; SCHANZER, Il Consiglio di Stato e i regolamenti generali di pubblica amministrazione, in « La Legge », XXXIV, 1894; SCLOPIS, Storia dell'antica legislazione del Piemonte, Torino, 1833; SIMONET, Traité de droit public et administratif, Paris, 1893; STUBBS, Constitutional history of England, Oxford, 1874-78, voll. 3 (ed. francese, Paris, 1927); TREVELYAN, Storia d'Inghilterra, Milano, Treves, 1938 e 2ª ed., Garzanti, 1943; TODD, On Parliamentary government in England, London, 1889, vol. I; VALOIS, Le Conseil du Roi aux XIV, XV et XVI siècles, Paris, 1888; VIOLLET, Droit public: Histoire des institutions politiques et administratives de la France, Paris, 1898-1903.

¹⁾ L. ALEMANNI, *Il Consiglio di Stato e le sue attribuzioni consultive*, in « Primo Trattato completo di Diritto Amministrativo », a cura di V. E. ORLANDO, Milano, 1900, p. 764.

²⁾ IDEM, p. 765.

due grandi periodi, variamente articolati: il periodo anteriore alla formazione delle monarchie assolute e il periodo del vero e proprio assolutismo.

Possiamo infatti osservare che dalla origine e per tutto il periodo che precede la formazione delle grandi monarchie europee e l'affermarsi in Italia dei Principati, le sovrastrutture che complicano la precipua funzione consultiva in materia amministrativa del nostro istituto sono da ricercarsi nel carattere politico che l'istituto stesso solitamente assume in prevalenza su quella funzione, e nella confusione con il potere giudiziario che assai di frequente lo snatura a tal punto da trasformarlo, come vedremo per l'epoca successiva, in vero e proprio Tribunale supremo. ¹⁾

Non è nostra intenzione soffermarci a indagare in profondità sull'origine del fenomeno nè tanto meno ricercare se e fino a qual punto debba ricorrersi, per una più certa cognizione di esso, alla speciale natura del concetto di regalità presso i popoli che subentrarono al dominio dei Romani in Europa, e all'evoluzione dei rapporti tra Re e Assemblea; ²⁾ sta di fatto comunque che nei Consigli — che sotto vario nome eran posti accanto al Principe — si articola quella fiera lotta tra Sovrano e Nobiltà feudale che caratterizza per lungo seguito di secoli la storia d'Europa. Diremo anzi che la trasformazione dell'istituto in Francia, in Inghilterra e così pure in altri paesi e segnatamente negli Stati monarchici d'Italia segue di pari passo lo svolgimento di questa lotta, e ciò, sino a che la Rivoluzione Francese col suo soffio innovatore smantellerà la struttura dell'antico Stato per inaugurare il moderno sistema di organizzazione statale. ³⁾

¹⁾ Ricorderemo in seguito il caso del Sacro Regio Consiglio aragonese in Napoli.

²⁾ Così per l'Inghilterra è nota la tesi che fa discendere il nostro istituto da quella Witenagemote che per il suo carattere e la sua natura è di stretta derivazione dall'istituto dell'Assemblea, tanto che dalla stessa Witenagemote il Freeman trae le origini della Camera dei Lord (*saggio cit.*, pp. CXVII-CXIX).

³⁾ Per ciò che riguarda la Francia ricordiamo come fin dai tempi dei primi Merovingi un Consiglio ristretto seguiva il re nelle sue peregrinazioni: da questo istituto discese quel Conseil du Roi da cui all'inizio del sec. XIV si staccarono il Parlamento di Parigi per le funzioni giudiziarie e la Camera de Conti per quelle finanziarie e che, successivamente diviso in ripartimenti a secondo dei vari rami della pubblica amministrazione, a partire dal 1585 cominciò ad essere frazionato in più organismi indipendenti finchè, abolito dall'Assemblea costituente in odio ad antichi nomi di tiranniche istituzioni, fu ricostituito con nuovi e singolari attributi in età napoleonica.

Per l'Inghilterra troviamo le prime radici del nostro istituto in quello Witenagemote o Assemblea dei Sapianti che sappiamo convocata fin dall'827 da Egberto di Wessex. Con la venuta dei Normanni e l'introduzione del regime feudale alla Witenagemote vediamo succedere la Curia Regia dei Baroni, la quale presto si frazionò in Magnum Concilium, Commune Concilium e Concilium assiduum et ordinarium, tutti organi le cui attribuzioni non è oggi facile precisare e che comunque dovevano facilmente confondersi e sovrapporsi. Pare comunque che dal terzo di questi Consigli muovesse, posteriormente alla promulgazione della Magna

Il nostro istituto, da un lato, sotto la spinta dell'invasione feudale, tende ad acquistare carattere essenzialmente politico, dall'altro vi si introduce, accanto all'originaria funzione amministrativa, una sempre più preminente funzione giurisdizionale mediante la quale il Sovrano cerca di controbilanciare e frenare, con la forza coercitiva d'un piccolo comitato a sè fedele eretto a tribunale — di cui chiama a far parte giuristi tratti dalla borghesia — il prepotere politico della Nobiltà in Consiglio. Ciò stante, il crescere del carattere politico e lo scadere delle funzioni amministrative e giudiziarie sogliono indicare il momento di maggiore carenza del potere regio accentratore mentre il fenomeno opposto rappresenta il momento della crisi della forza decentratrice del feudalesimo.¹⁾

Carta, il Permanent Continual Council posto ora al fianco ora di fronte al Parlamento a testimoniare il lungo conflitto tra le prerogative del sovrano e quelle del Parlamento. Con Edoardo IV il conflitto giunse al suo massimo stadio e sembrò risolversi con una effimera vittoria della tesi regia, ma fu con Enrico VI che, con la formazione del Privy Council, si pose la base del Consiglio di Stato dell'età dell'Assolutismo inglese. Il re in Consiglio, tramite il comitato giurisdizionale formato dalla Camera Stellata, condusse l'ultima lotta contro il Parlamento, lotta che, come sappiamo, vide la flessione delle prerogative sovrane con la scomparsa della Camera Stellata e la trasformazione del comitato politico del Consiglio, il Gabinetto, da organo dipendente dal favore del sovrano in organo legato alla meccanica dei partiti in Parlamento. Per l'Italia ricordiamo qui il Consiglio dei Baroni dei Conti di Savoia organizzato dal sec. XIII in Concilium nobiscum residens con comitato giurisdizionale denominato Curia Principis destinato a staccarsi dal nucleo centrale nel 1327 circa, a dire del Cibrario, per dar luogo al Tribunale di Chambery mentre poco dopo il comitato finanziario si staccava a sua volta per dare luogo alla Camera dei Conti. Fatto oggetto di particolari disposizioni da parte di Amedeo VI e Amedeo VIII, vide svolgersi nel suo interno la lotta tra le prerogative del Principe e quelle della classe feudale, finchè con l'Assolutismo fu da Emanuele Filiberto trasformato in organo puramente onorifico, mentre se ne staccava interamente la funzione giurisdizionale con la creazione dei Senati e successivamente si frazionava — come altrove — in molti organismi consultivi indipendenti tra loro.

¹⁾ La classe feudale, come è noto, ebbe sempre di mira l'arrogarsi il potere giudiziario e correzionale, che il sovrano manteneva tra le sue prerogative e solitamente esercitava in Consiglio. Così appunto in Francia la lotta tra il feudalesimo e i Capetingi fu caratterizzata fino a Luigi IX dallo svuotamento che i feudatari gradatamente conseguirono del potere giudiziario del Consiglio del Re, ma quando la monarchia prese più ampio respiro prima con Luigi IX e poi con l'energico Filippo il Bello, il potere giurisdizionale fu restituito al Consiglio, che anzi dal 1250 funzionò per quattro sedute all'anno unicamente come suprema corte presieduta dal Re. Fu allora che il Re, rafforzato il suo potere, ritenne superfluo mantenere collegato al Consiglio il potere giudiziario e cominciò a staccare dal Consiglio le funzioni giurisdizionali e quelle finanziarie creando il Parlamento di Parigi e la Camera dei Conti. La crisi seguita all'avvento dei Valois e alla guerra dei Cento Anni fu caratterizzata da un ritorno alla confusione delle competenze tra i tre istituti ma fu proprio questa crisi a determinare, come è risaputo, il definitivo smantellamento del sistema feudale e il trionfo dell'assolutismo con l'avvento di Luigi XI: si cominciò così ad avere l'introduzione della Borghesia nel Consiglio. Per l'Inghilterra ricordiamo ancora una volta come l'attività della Camera Stellata, potente comitato del Privy Council e fedelissima al Re, permetta, finchè il Parlamento non ne otterrà nel 1641 l'abolizione, che il Re in Consiglio abbia potere pari se non superiore al Re in Parlamento. Al Concilium nobiscum

Come l'alternarsi di questi due momenti porti in Inghilterra a un definitivo trionfo delle forze limitatrici del potere assolutistico del Re con la scomparsa appunto del potere giudiziario dal Privy Council e l'accostamento del comitato politico dello stesso alla meccanica dei partiti in Parlamento, è cosa che qui ci limitiamo ad accennare al solo scopo di sottolineare come un simile fenomeno rimanga circoscritto all'Inghilterra, il cui sviluppo istituzionale subì, come è noto, appunto fin dal sec. XVII quella svolta singolarissima che lo rese antesignano dei moderni sistemi costituzionali. In Francia invece, come in Savoia e nella massima parte dei paesi europei, con la crisi del regime feudale e l'affermarsi dell'assolutismo monarchico, si ha lo scadere dell'aspetto politico del Consiglio di Stato, il che permette al Principe di staccarne anche la funzione giurisdizionale ormai non più necessaria a frenare l'invasione politica della classe feudale, sicchè quella funzione può essere ora affidata a particolari organismi. Il definitivo svuotamento del nostro istituto d'ogni attributo propriamente politico e, comunque, d'ogni funzione deliberativa e attiva, è sanzionato dall'introduzione dell'elemento borghese e dal frazionamento a cui è sottoposto dalla onnipotente volontà del Principe, sicchè dal tronco originario si staccano vari organi consultivi, ciascuno per un ramo particolare della pubblica amministrazione.¹⁾ Un simile fenomeno raggiunse il massimo sviluppo allorchè l'Assolutismo si fa illuminato: se infatti da un lato l'ideale d'uno Stato sapientemente amministrato muove il Principe ad apprezzare le competenze tecniche, dall'altro lato, l'alto concetto che egli ha delle sue prerogative e della preminenza della sua missione lo porta a far uso di quelle competenze secondo il proprio beneplacito senza possibilità di ancorare la propria libertà di deliberazione al parere

residens i Savoia difesero l'attribuzione del potere giurisdizionale, esercitata nel suo speciale comitato della Curia Principis, contro l'usurpazione baronale finchè non ritennero di trasferire — e solo nel XIV secolo — parte di tale attribuzione al Tribunale di Chambery. Tuttavia anche allora le questioni di maggiore importanza e di natura patrimoniale furono trattate nella Curia Principis, la cui regolamentazione in materia fu curata nel 1355 da Amedeo VI. Dopo che nel 1379 una nuova offensiva feudale riuscì a ottenere la soppressione della Curia, lo statuto del 1430 tornò sulla questione innalzando la dignità del Consiglio e del Tribunale di Chambery, contemporaneamente, col sottoporre entrambi alla presidenza del Gran Cancelliere, supremo regolatore in nome del Principe del potere giurisdizionale. Ciò, mentre il Principe provvedeva ad abbassare il potere politico della nobiltà in Consiglio, introducendo nel Consiglio stesso elementi tratti dalla classe ecclesiastica e soprattutto forense.

¹⁾ In Francia Enrico III divise dal Consiglio di Stato un Consiglio Privato per gli affari di giustizia; nel 1585 fu creato un Consiglio delle Finanze; nel 1658 si ebbero un Consiglio Segreto, un Conseil d'en haut, un Conseil de Guerre, un Conseil des dépêches e un Conseil Privé ou des parties; ancora, nel 1661 abbiamo un Consiglio Reale di Finanza, nel 1664 un Conseil du Commerce fuso prima della Rivoluzione col precedente, e infine troviamo un Consiglio di Marina e un Consiglio di Coscienza di ecclesiastici per la provvista dei benefici.

In Savoia nel 1717 fu creato un Consiglio speciale di Finanze, nel 1723 uno dei Memoriali, nel 1729 un Consiglio del commercio.

di un qualsivoglia organo consultivo. È per questo che alla funzione di un Consiglio di Stato vero e proprio subentra quella puramente esecutiva d'un Consiglio privato formato dai funzionari maggiori e dai segretari di Stato che allora si affacciano nella storia istituzionale e che in linea di massima derivano la loro carica e il loro potere dal « favore », sempre e in qualunque momento revocabile, del Principe.

Pertanto, al sovraccarico delle attribuzioni riscontrabili nel primo periodo, subentra, nel secondo, una siffatta limitazione e un cotale frazionamento delle stesse che l'istituto ci appare quasi svuotato d'ogni contenuto. In realtà tale svuotamento comporta piuttosto una sostanziale trasformazione istituzionale con un ritorno — ma per ragioni e con scopi ben diversi del passato — della funzione giurisdizionale. È infatti da tener presente che la massima parte dei vari Consigli o Giunte per i singoli rami della pubblica amministrazione erano creati dalla vigile volontà del Principe con doppio scopo: quello di suggerirgli i principi basilari per un miglior funzionamento degli organi amministrativi dello Stato, e quello di provvedere essi stessi, in veste di tribunali speciali, a derimere gli abusi e risolvere gli affari contenziosi che potevano sorgere e soprattutto quelli che erano sorti e non erano mai stati eliminati e risolti a causa dei mal governi precedenti, della inettitudine e della disonestà degli antichi funzionari, dell'ingarbugliarsi della legislazione. In linea di massima, venuto meno ben presto il primo scopo a causa dei timori suscitati dalla predicazione giacobina e dell'accrescersi costante e contemporaneo del prepotere della volontà sovrana — esercitata direttamente o a mezzo dei ministri e favoriti — quegli istituti mantennero — ove l'avevano — la competenza giurisdizionale. Tutto ciò conferma inoltre che se dai Corpi consultivi era stato estromesso ogni elemento che potesse liberamente e in maniera determinante influire sull'attività propriamente politica del sovrano, non per questo si era introdotto in essi un rigoroso principio della divisione delle competenze nè le loro funzioni erano state indirizzate unicamente ai problemi puramente amministrativi. Nè ciò può meravigliare se si considera che la confusione dei poteri e delle competenze non può non nascere, nei regimi assoluti, dal fatto che di tutti i poteri e delle varie competenze è depositario il sovrano che ne dispone riversandoli in parte o nel loro complesso, e in un periodo di tempo in maniera diversa che in un altro, sui vari istituti che la sua pur provvida ma sempre illimitata volontà ritiene di creare e variamente dotare.

È chiaro perciò come la Rivoluzione Francese, nella sua ampia opera di smantellamento delle strutture costituzionali nell'*ancien régime* e di creazione di una nuova e veramente moderna concezione organizzativa dello Stato, abbia da un lato cancellato gli antichi organismi consultivi e abbia posto, dall'altro, le basi di una nuova forma di

amministrazione consultiva che sarà merito di Napoleone sviluppare e diffondere in Francia e fuori di Francia.

Ma prima di soffermarsi su tale argomento vogliamo delineare brevemente quale era stata nell'Italia meridionale l'evoluzione storica del nostro istituto fino alla venuta dei Francesi, osservando in che cosa tale evoluzione concordi e in che si discosti dalle linee generali — sopra descritte — dell'evoluzione dello stesso istituto negli altri paesi.

3. — Non è nostra intenzione esaminare qui minutamente i primordi del nostro istituto in Napoli nel primo Medioevo, innanzi tutto perchè la questione uscirebbe dal nostro assunto che intende far centro al periodo del Decennio e secondariamente perchè la questione, tenuto anche conto della scarsezza delle fonti, richiederebbe una impostazione del tutto particolare, ove si volesse fare oggetto di specifica disamina. Basterà qui accennare che indubbiamente negli Stati longobardi dell'Italia meridionale la soluzione del problema delle origini di eventuali Corpi consultivi non potrebbe non tener conto della già notata interdipendenza tra essi e l'antico istituto dell'Assemblea germanica, mentre per ciò che riguarda i Ducati di origine bizantina basterà rammentare che, per certa testimonianza, il Duca di Napoli decretava guerra, pace e imposte fiscali « col consiglio di moltissimi nobili », ¹⁾ col che è evidente che nei paesi rimasti sotto l'influsso dell'organizzazione romana i corpi consultivi attingevano la loro origine e formazione alle classi dei *proceres* a cui era del resto strettamente legato il potere politico del Duca. ²⁾

In ogni caso risulta evidente che in siffatti Corpi convergono molteplici attribuzioni e poteri sicchè sarebbe difficile voler stabilire ove finisca la funzione propriamente consultiva e ove invece cominci quella legislativa.

Ma con la venuta dei Normanni i nostri Corpi consultivi vennero a prendere caratteri assai simili a quelli di Normandia e d'Inghilterra.

¹⁾ M. SCHIPA, *Il Mezzogiorno d'Italia anteriormente alla Monarchia*, Bari, 1923, p. 138; intorno al famoso *Pactum Sergi*, oltre agli studi del Capasso e dello Schipa ricordiamo: G. I. CASSANDRO, *La promissio del duca Sergio e la societas napoletana*, in « Arch. Stor. Ital. » 1942, II, e M. FUIANO, *Napoli dalla fine dello Stato autonomo alla sua elevazione a capitale*, in « Arch. Stor. per le Province Napoletane », 1956, pp. 111 sgg.

²⁾ Tra le pubblicazioni di fonti relative al periodo e a cui si può attingere per più certe notizie ricordiamo: B. CAPASSO, *Monumenta ad Neapolitani ducatus historiam pertinentia*, Napoli, 1895; F. TRINCHERA, *Syllabus graecarum membranarum*, Neapoli, 1865. Ricordiamo ancora: C. CICCAGLIONE, *Le istituzioni politiche e sociali dei ducati napoletani*, Napoli, 1892; R. POUPARDIN, *Etude sur les institutions des principautés lombardes de l'Italie méridionale du IX-XI siècle*, Paris, 1907; HIRSCH, *Il ducato di Benevento fino alla caduta del Regno longobardo*, Torino-Roma, 1890; G. POCHETTINO, *I Longobardi nell'Italia Meridionale*, Caserta, 1930, a cui si fa riferimento per l'ampia bibliografia.

L'introduzione del feudalesimo comporta anche tra noi, infatti, il sorgere, accanto al potere del re, d'uno speciale organismo che sarà la Magna Curia Baronum. Gli è però che nel Reame di Napoli se da un lato si introduceva il sistema feudale, i primi Sovrani furono in linea di massima dotati di sì preminente personalità da limitarne al minimo gli effetti, solitamente deleteri per le prerogative del principe.¹⁾ Pertanto la Magna Curia Baronum, sorta indubbiamente come Corpo dotato di vasti poteri e tra l'altro fornito di funzioni consultive, si ridusse ben presto a un comitato ristretto formato prima di cinque e poi di sette grandi funzionari, forniti di attribuzioni precise, consultive senza dubbio ma anche e soprattutto esecutive, e — quel che più conta — scelti dalla fiducia del sovrano.²⁾ Che se a questi grandi

¹⁾ Per il periodo normanno-svevo, entro una letteratura veramente imponente, ci limiteremo a dare alcune poche indicazioni bibliografiche scelte unicamente con scopi esemplificativi e senza alcuna pretesa di dare un elenco completo degli scritti relativi alla nostra materia. Di carattere generale e da usare anche per i periodi successivi sono: B. CROCE, *Storia del Regno di Napoli*, II ed. Bari, 1931; R. CAPASSO, *Le fonti della storia delle provincie napoletane (dal 568 al 1500)*, Napoli, 1902; R. MORGHEN, *L'unità monarchica nell'Italia Meridionale*, in «Questioni di Storia Medioevale», Marzorati, 1946; R. TRIFONE, *Alcuni caratteri dell'antica legislazione del regno delle due Sicilie*, in «Atti Accademia Scienze morali e politiche», Napoli, 1909; G. GRIMALDI, *Storia delle leggi e magistrature del Regno di Napoli*, Napoli, 1774. Inoltre, per il periodo che ci interessa: F. CHALANDON, *Histoire de la domination normande en Italie et en Sicile*, Paris, 1907; C. N. DE ANGELIS, *La legislazione normanno sveva*, Napoli, 1940; P. S. LEICHT, *L'introduzione del feudo nell'Italia franca e normanna*, in «Riv. stor. diritto italiano», XII, 1939; CL. CAHEN, *Le régime féodal de l'Italie normande*, Paris, 1940; G. ANTONUCCI, *Note critiche per la storia dei Normanni nel Mezzogiorno d'Italia*, in «Archivio Storico per la Calabria e la Lucania», 1935; A. CARUSO, *I diritti e le prerogative dei feudatari nel Regno di Sicilia durante il periodo svevo*, in «Archivio Storico per le Provincie Napoletane», n. s., XXX, 1947, pp. 85-94; E. JEMISON, *The Sicilian norman Kingdom in the mind of the anglo-norman contemporaries*, in «Proceedings of the British Academy», XXIX, London, 1938; Id., *Norman feudalism in Southern Italy, with special reference to a new edition of the «Catalogus Baronum» of the twelfth century*, in «(Atti) VIII Congrès International des Sciences Historiques», Zurich, 1938; E. CASPAR, *Roger II und die Gruendung der normannisch-sicilischen Monarchie*, Innsbruck, 1905; G. LEANTI, *Ruggero II il Normanno, re di Sicilia*, Palermo, 1938; G. M. MONTI, *Il regno normanno svevo di Sicilia*, Bari, 1930; Id., *Il Mezzogiorno d'Italia nel Medioevo*, Bari, 1930; Id., *Lo Stato normanno-svevo. Lineamenti e ricerche*, II ed., Trani, 1945; E. PONTIERI, *Tra i Normanni nell'Italia Meridionale*, Napoli, 1948; G. B. SIRACUSA, *Il Regno di Guglielmo I in Sicilia*, Palermo, II ed., 1924; E. KANTOROWICZ, *Federico II di Svevia*, trad. it. di M. Offergeld Merlo, III ed., Milano, 1940; A. DEL VECCHIO, *La legislazione di Federico II imperatore*, Torino, 1884; M. SCHIPA, *Sicilia e Italia sotto Federico II*, Napoli, 1929; W. COHN, *L'età degli Hohenstaufen in Sicilia*, trad. it., Catania, 1932; G. COCCHIARA, *Federico II legislatore e il regno di Sicilia*, Torino, 1927. A ciò sono da aggiungere i saggi dei nostri maggiori storici del diritto meridionale, nonchè i molti trattati di Storia del Diritto Italiano.

²⁾ «Questi sette supremi ufficiali formano la Magna Curia che aveva il governo politico, economico, ecclesiastico e militare de' due regni ed era al tempo stesso il Consiglio di Stato» (G. M. GALANTI, *Descrizione geografica e politica delle Sicilie*, Napoli, II ed., 1793-1806, vol. I, p. 121): in realtà i grandi ufficiali furono portati a sette sotto gli Svevi. È da rilevare inoltre che Federico II tenne a precisare il carattere affatto obbligatorio del parere della Magna Curia come quella

ufficiali andavano aggiunti in origine, per gli affari di maggior importanza, i baroni e i prelati, una tale consuetudine era destinata a cadere presto in disuso per molteplici ragioni, tanto che la Magna Curia finì con l'essere praticamente abolita come organo consultivo di pubblica amministrazione sotto re Roberto.¹⁾ Dobbiamo infatti innanzi tutto rilevare come molti attributi della Curia in sessione plenaria o generale erano destinati ad essere risucchiati tra i compiti di quell'altro istituto di origine parimente assembleistica che va sotto il nome di Assisa o Parlamento, il quale del resto già al tempo del primo Aragonese, almeno per il ramo continentale del regno, aveva a sua volta esaurita la sua funzione;²⁾ inoltre — specie con la venuta degli Angioini³⁾ e l'introduzione dei sistemi francesi in uso nella monarchia di Luigi IX e Filippo IV — ben presto in Napoli, come altrove vedemmo che avveniva, l'esercizio del potere giudiziario da parte d'un ufficio speciale della Magna Curia, presieduto dal Gran Giustiziere e che già era stato potenziato da Federico II, apparve talmente preminente che il Gran Giustiziere assommò in sé la funzione di presidente sia del comitato giudiziario che dell'intera Curia Regia⁴⁾ e questa gradatamente finì con l'esaurirsi in quello, venendo intesa unicamente

che era convocata dal sovrano unicamente quando questi ritenesse di doversi giovare in un qualsiasi modo del suo aiuto (cfr. GALANTI, *op. cit.*, I, p. 135). Tuttavia lo stesso Federico specificò tra le attribuzioni dell'istituto quello di supremo regolatore della vita amministrativa dello Stato, assegnandogli funzioni ispettive sulle autorità provinciali; al tempo stesso accresceva l'importanza del Gran Giustiziere e della funzione giurisdizionale esercitata da lui e dall'ufficio da lui dipendente.

¹⁾ Per l'argomento cfr. soprattutto R. TRIFONE, *La legislazione angioina*, Napoli, 1921.

²⁾ Sul Parlamento e a proposito dell'opposta tesi del Besta ricordiamo: G. I. CASSANDRO, *Lineamenti di diritto pubblico del Regno di Napoli citra farum sotto gli Aragonesi*, Bari, 1934, pp. 31-34. Ancora sullo stesso istituto e sulle Curie Generali e loro evoluzione: CHALANDON, *op. cit.*, *passim*; E. GENTILE, *La Curia Generale di Carlo I d'Angiò*, Roma, 1917; TRIFONE, *La legislazione angioina*, *cit.*, *passim*; G. CARIGNANI, *Le rappresentanze e i diritti dei Parlamenti napoletani*, in «Arch. Stor. Prov. Napoli», VIII, 1883; Id., *L'ultimo Parlamento Generale del Regno di Napoli nel 1642*, ivi; B. CROCE, *I Parlamenti napoletani sotto la dominazione spagnuola*, ivi, n. s., XXII, 1937; A. MARONCIU, *Sulle Curie Generali del Regno di Sicilia sotto gli Svevi*, in «Arch. Stor. per la Calabria e la Lucania», XVIII, 1949; G. M. MONTI, *Il testo e la storia esterna delle Assise normanne*, in «Studi di storia e di diritto in onore di C. Calisse», vol. I, Milano, 1940.

³⁾ Per il periodo angioino ci limitiamo a ricordare oltre alle già citate opere del Croce, del Capasso, del Grimaldi, del Morghen: TRIFONE, *La legislazione angioina*, *cit.*; GENTILE, *La curia Generale di Carlo I*, *cit.*; L. CADIER, *Essai sur l'administration du royaume de Sicile sous Charles I et Charles II d'Anjou*, Paris, 1891; R. GAGGESE, *Roberto d'Angiò*, Firenze, 1922-31; E. G. LÉONARD, *Histoire de Jeanne I reine de Naples et comtesse de Provence*, Monaco, 1932; Id., *Les Angevins De Naples*, Paris, 1954; A. CUTOLO, *Gli Angioini*, Firenze, 1934; Id., *Re Ladislao d'Angiò Durazzo*, voll. 2, Milano, 1936; e inoltre i classici lavori del Capasso e del Durrieu sui Registri della Cancelleria Angioina.

⁴⁾ Anche in Savoia il Gran Cancelliere quale presidente del Tribunale di Chambery finì all'incirca nell'epoca medesima coll'assumere la presidenza del Consilium nobiscum residents.

come Magna Curia del Maestro Giustiziere, d'onde nacque il primo grande tribunale supremo del Reame.¹⁾ Nè è da escludere che alla svalutazione delle primitive funzioni della Magna Curia Regia contribuirono, sempre in epoca angioina, l'accresciuta potenza delle autorità periferiche e la sempre più frequente concessione del titolo di « consiliarus » in senso decisamente onorifico.

È probabile che, per quanto grandi e indubbi progressi abbia conseguito il feudalesimo meridionale specie in fatto di usurpazione di prerogative nell'esercizio della giustizia correzionale e in materia fiscale, approfittando di tutte le crisi che dalla prigionia di Carlo II alla lotta per la successione della seconda Giovanna travagliarono il potere sovrano, esso non riuscì ad acquistare un predominio politico in seno a un Istituto consultivo ufficialmente costituito e riconosciuto, in quanto un siffatto corpo — come risulta da quanto sopra detto — presto si esaurì trasformandosi da un lato in un comitato di grandi ministri forniti di funzioni senza dubbio consultive ma anche e soprattutto esecutive, dall'altro in un tribunale nato attorno a quello tra i ministri a cui competeva l'amministrazione della giustizia a nome del Re. È pur vero che tali ministri eran scelti di solito tra i membri della classe feudale e la loro designazione non poteva non tener conto delle lotte politiche che nel seno di tale classe si sviluppavano, ma da un lato il concetto di scelta implica la preminenza della volontà del re e dall'altro non è da dimenticare che la solidità del sistema amministrativo angioino — che del resto era il naturale sviluppo di quello creato dai Normanni e da Federico II — faceva sì che il sovrano potesse contare su un notevole e preparato stuolo di funzionari addestrati alle cure dello Stato al di fuori delle beghe feudali.

Senza dubbio però un consiglio presso il re dovette sempre esistere, ma non già come istituto solidamente costituito con propri organi e membri ufficialmente investiti di specifiche competenze: dovette trattarsi piuttosto di persone formanti il corpo dei cortigiani, il *comitatus regis* ovvero l'*hospitium regis*, scelti dal re e chiamati secondo il suo beneplacito e favore e senza verun apparato di ufficialità a dare di tanto in tanto consigli e pareri soprattutto su suppliche inviate alla Curia su questioni di natura amministrativa e di giustizia.²⁾

¹⁾ Cfr. CASSANDRO, *op. cit.*, p. 81; vedi anche TRIFONE, *La legislazione, cit.* Sulla questione cfr. anche MONTI, *Le origini della Gran Corte della Vicaria e le codificazioni dei suoi Riti*, in «Annali del Seminario dell'Università di Bari», II, 1929. È infatti da tener presente che originati dall'evoluzione della Magna Curia Regia finirono con l'essere, sotto la presidenza del Gran Giustiziere, la Magna Curia del Maestro Giustiziere per le cause criminali, e la Gran Corte della Vicaria per le civili.

²⁾ Risulta che nell'ultimo periodo angioino e fino al 1449 il Gran Protonotaro, altrimenti designato come Logoteta, raccolte le suppliche più importanti, le leggeva la domenica in casa del Gran Cancelliere ovvero il lunedì e mercoledì « in

Risale al primo Aragonese aver tentato di dare una organizzazione più precisa all'amministrazione consultiva del Reame.¹⁾ Alfonso il Magnanimo, nella sua opera riformatrice, non potè infatti non notare come l'antico istituto della Magna Curia avesse perduto del tutto il suo antico carattere di Consiglio di Stato e provvide pertanto alla creazione del Sacro Regio Consiglio nel 1449. Che questo istituto sia nato come supremo corpo consultivo in materia di pubblica amministrazione non solo per il Reame ma addirittura per tutti i possedimenti dell'Aragonese, è cosa da non revocarsi in dubbio, e ne son prova queste parole di Alfonso: « ad consulendum dirigendum opitulandum et facienda occurrencia nostra agenda et totius rei publice huius et aliorum regnorum nostrorum ad ipsum utique nostrum Sacrum Consilium confluencium ». ²⁾ Non è nostra intenzione entrare nel vivo della polemica relativa alla parte avuta da Alfonso nell'accrescimento delle prerogative feudali, sta di fatto però che, contro una eventuale e assai probabile offensiva della nobiltà intesa a penetrare politicamente nel nuovo Consiglio, si ebbe ben presto una ennesima contrazione in esso delle facoltà consultive e amministrative e un ritorno delle funzioni giurisdizionali, favorito anche dal fatto che il nuovo istituto era stato formato dal Magnanimo soprattutto con l'apporto della classe forense che andava prendendo in Napoli rigoglioso sviluppo. Fu così che « per usare una frase immaginosa... un organo amministrativo partorì un organo giudiziario », ³⁾ rinnovando ancora una volta il consueto

regio hospitio in sala ubi cœdit tinellum vel in alio loco conveniente»: assistevano alla lettura il Gran Giustiziere, i Maestri Razionali, Avvocati e Procuratori fiscali « nec non alii de consilio regio qui adesse poterint »; sui dubbi sorti, specie in materia di domande di grazia, si richiedeva la risoluzione del re, il quale deliberava ogni venerdì « presentibus illis quos voluerit interesse ». Tutto ciò conferma che l'attività consultiva era concentrata soprattutto in materia giurisdizionale come appunto in tutti gli altri Paesi in cui l'autorità sovrana si sforzava di mantenere in freno il potere politico della nobiltà in Consiglio.

¹⁾ Per il periodo aragonese, oltre ai già citati lavori d'indole generale e ai *Lineamenti di diritto pubblico* del Cassandro, ricordiamo: R. TRIFONE, *Alcuni caratteri dell'antica legislazione del regno delle Due Sicilie*, in «Atti Accademia di Scienze morali e politiche di Napoli», 1909; F. TRINCHERA, *Codice diplomatico Aragonese*, Napoli, 1866-74; CROCE, *La Corte spagnola di Alfonso il Magnanimo a Napoli*, in «Atti Accademia Pontaniana», 1894, XXIV; R. FILANGIERI, *L'età aragonese*, Napoli, 1924; N. BARONE, *Notizie raccolte dai registri Curie della Cancelleria aragonese*, in «Arch. Stor. Prov. Napoli», XIV-XV, 1890; VOLPICELLA, *Regis Ferdinandi primi instructionum liber*, Napoli, 1916; GENTILE, *Lo stato napoletano sotto Alfonso I d'Aragona*, in «Arch. Stor. Prov. Napoli», 1937-38; P. GENTILE, *La politica interna di Alfonso I d'Aragona nel Regno di Napoli dal 1443 al 1450*, Montecassino, 1909; J. MAZZOLENI, *Regesto della Cancelleria Aragonese di Napoli*, in «Pubblicazioni degli Archivi di Stato», Napoli, 1951.

²⁾ A(rchivio di) S(tato) N(apolì), *Coll. Priv. Cancelleria Aragonese*, I, fol. 108 (101).

³⁾ CASSANDRO, *op. cit.*, p. 81. Cfr. inoltre: PESCIONE, *Corti di giustizia nell'Italia meridionale*, Napoli, 1924.

fenomeno e facendo sì che il Sacro Regio Consiglio non possa ritenersi altro che un organo supremo del potere giudiziario.

Una trasformazione del genere dovette altresì essere favorita dal fatto che, separato con l'ascesa al trono di Ferdinando il Reame di Napoli dagli altri possedimenti aragonesi, il Sacro Regio Consiglio perdeva gran parte di quell'autorità che gli derivava dal controllo sulle amministrazioni d'un vasto impero, e su quella trasformazione non poté non influire, inoltre, la gigantesca lotta intrapresa dal nuovo sovrano contro l'invadenza feudale.

Possiamo quindi dire che nel Reame di Napoli le prerogative sovrane furono sempre sufficientemente salvaguardate in Consiglio: nel periodo più antico grazie al prestigio di un Ruggero II, di un Guglielmo I, di un Federico II, e successivamente — in periodo angioino — grazie all'esperienza che i sovrani francesi riportavano dalla Francia di Luigi IX e Filippo il Bello: il metodo a cui ricorse il potere regio fu — come altrove — quello del potenziamento della funzione giudiziaria, metodo rinnovato e portato alle estreme conseguenze dagli Aragonesi.

Entrati così nel pieno del secondo periodo della storia del nostro istituto, converrà rimarcare che l'età dell'Assolutismo in Napoli ai consueti caratteri aggiunge quello della dominazione straniera, elemento perdurante finchè l'Assolutismo non si farà illuminato. Così, in età vicereale,¹⁾ vediamo in funzione non uno ma due Corpi consultivi centrali, l'uno presso il sovrano in Madrid e poi a Vienna e l'altro presso il Vicerè ossia il Supremo Consiglio d'Italia²⁾ e il Consiglio

¹⁾ Per la bibliografia essenziale relativa agli istituti del periodo vicereale oltre alle numerosissime opere del Croce e del Nicolini, converrà attingere soprattutto e con maggior frequenza che per le età precedenti non solo al Grimaldi già citato ma specialmente al Galanti e al Giannone, e per quest'ultimo non solamente alla sua Storia Civile ma altresì alle Opere Postume. Vedansi inoltre: N. CORTESE, *Feudi e feudatari napoletani della prima metà del Cinquecento*, Napoli, estr. « Arch. stor. prov. nap. », 1931; *Id.*, *I ricordi d'un avvocato napoletano del seicento*, Napoli, *idem*, 1923; *Id.*, *Fonti spagnole per la storia del regno di Napoli del Cinque e Seicento*, in « Rass. stor. Napoletana », 1940; M. SCHIPA, *Problemi napoletani al principio del sec. XVIII*, in « Atti Accad. Pontaniana di Napoli », 1908; M. BAFFI, *Repertorio degli antichi atti governativi*, Napoli, 1852, voll. 2; G. CONIGLIO, *Il Regno di Napoli al tempo di Carlo V*, Napoli, 1951; *Id.*, *Il Vicereame di Napoli nel secolo XVII*, Roma, 1955. Per notizie di carattere informativo e generale vale ancora il vecchio D. A. PARRINO, *Teatro eroico e politico de' governi de' vicerè del Regno di Napoli*, Napoli, 1770. Molte notizie sull'organizzazione dello Stato sono in G. D. TASSONE, *Observationes jurisdictionales politicae ac practicae ad regiam pragmaticam sanctionem editam de anno 1617 que dicitur de Antefato*, 2^a ed., Napoli, 1716. Cfr. anche il Dispaccio di Carlo V del 1532 in « Nuova Collezione delle prammatiche del regno di Napoli », Napoli, 1804, vol. VIII, tit. CXC, Pram. I, p. 204, 28-I-1532.

²⁾ Sul Supremo Consiglio d'Italia creato nel 1555 e riformato nel '57 e '59 vedi C. GIARDINA, *Il Supremo Consiglio d'Italia*, Palermo, 1934 e CORTESE, *Fonti spagnole, etc.*, cit.

Collaterale.¹⁾ In ambedue sono ben presto visibili i caratteri propri dei Corpi consultivi in età assolutistica e ambedue seguono la sorte dei numerosi Consigli che pullulavano attorno al Governo centrale di Spagna.²⁾ Innanzi tutto è da rilevare che mentre nel Supremo Consiglio d'Italia si esaurisce in vane pompe la superbia della nobiltà feudale, nel Consiglio Collaterale sull'elemento feudale prende presto il sopravvento l'elemento borghese rappresentato dal sempre più crescente ceto forense, destinato non solo a invadere gli uffici e i tribunali rendendoli mezzi efficaci per il proprio arricchimento, ma anche a tentare con buon successo di subentrare all'antica nobiltà nel possesso dei feudi. Ora, da un lato la vanagloria dell'antica nobiltà priva di effettive competenze tecniche, dall'altro lo scarso senso di correttezza amministrativa di cui diè sovente prova l'intrigante ceto forense, non erano elementi adatti a fare dei due Corpi consultivi istituti forniti di sufficiente prestigio e autorità di fronte al sovrano e al vicerè. Praticamente, come avveniva per i consimili istituti in Spagna, al principio del settecento ambedue erano in isfacelo: quello di Spagna non era nella considerazione del re e dei suoi ministri in condizioni migliori di quanto non lo fossero gli altri Consigli spagnoli,³⁾ e i suoi membri

¹⁾ Sul Collaterale, oltre alle già citate opere, vedi: N. TOPPI, *De origine omnium tribunalium nunc in Castro Capuano fidelissimae civitatis Neapolis existentium*, Napoli, 1655-56; M. SCHIPA, *Il regno di Napoli descritto nel 1713 da P. M. Doria*, Napoli, estr. « Arch. stor. prov. nap. », 1899; *Id.*, *Il regno di Napoli al tempo di Carlo di Borbone*, Albrighi e Segati, 1923, vol. I, *passim*; N. CORTESE, *I ricordi di un avvocato ecc.*, pp. 231 sgg.; per le fonti archivistiche: BAFFI, *op. cit.*; F. TRINCHERA, *Degli Archivi Napoletani*, Napoli, 1872.

²⁾ Già con Filippo II si era introdotto l'uso — già mentovato — di frazionare l'attività del Consiglio di Stato in più consigli particolari (delle Finanze, della Guerra, delle Indie, ecc.) e ciò anche in considerazione dei vasti poteri che pur sempre, anche se solo teoricamente, restavano al Consiglio di Stato (decisione in materia di guerra e pace, di alleanze e trattati internazionali, di matrimoni della famiglia reale; controllo sull'operato dei ministri, lettura e revisione dei dispacci intercorrenti tra il governo e i rappresentanti presso gli Stati esteri). Ma tutti i Consigli gradatamente perdettero autorità poichè i Grandi che li componevano badavano più alle pompe e alle questioni di prestigio che a farsi valere per competenza negli affari di Stato.

³⁾ La nessuna considerazione in cui siffatti corpi eran tenuti allorchè più fiero imperava l'assolutismo regio e ministeriale si legge in numerosi passi delle lettere dell'Alberoni il quale si compiacceva « d'aver cassati cinque (consiglieri del Consiglio delle Indie) infamemente », « d'haver levato l'autorità del Consiglio delle Indie » (Alberoni al Conte Rocco, 13 giugno 1718, in E. BOURGEOIS, *Lettres intimes de J. Alberoni adressées au comte Rocco*, Paris, Masson, 1892, p. 586) e che « infine si sono ridotti detti Consigli al puro voto consultivo e quello di Stato grazie a Dio è ridotto al puro vocabolo... il quale è ridotto a tre consiglieri che si uniscono due o tre volte l'anno » mentre ironizzava sullo stesso Consiglio di Stato chiamandolo « il sacro arcopago » (lettera del 13 giugno 1718, BOURGEOIS, *op. cit.*, pp. 585-86). Alla concezione dei Principi assoluti e dei loro ministri riuscivano incomprensibili le vane diatribe dei Grandi preoccupati in Consiglio di far valere antiche prerogative che a quelli non potevano non apparire come sciocche pastoie alla loro azione profondamente riformatrice, insofferente ad ogni funzione moderatrice.

non ambivano al posto se non come mezzo per accrescere i loro onori e onorari. Il dominio austriaco peggiorò la sua composizione e svuotò ancor più di contenuto le sue funzioni.¹⁾

A sua volta il Consiglio Collaterale fu soggetto a una ben triste sorte: sotto i vicerè spagnoli, la cui potenza andò via via crescendo, fu presto del tutto esautorato e, conseguentemente, si andò avvilenando per pochezza morale e intellettuale degli uomini chiamati a comporlo; sotto gli Austriaci poi, l'abbassamento del potere vicereale sembrò dover tornare a vantaggio del prestigio dell'antico Consiglio,²⁾ ma in realtà quale prestigio poteva più avere un organo creato per collaborare con un altro che era stato praticamente privato della massima parte dei suoi antichi poteri? D'altra parte, e fors'anche proprio per questo, il Collaterale non migliorò affatto per ciò che riguarda i suoi componenti.³⁾ In realtà il sistema di governo inaugurato dagli Asburgo fu ispirato a criteri di rigoroso accentramento, sicchè l'accresciuta influenza di Vienna fu a tutto discapito degli uffici ed organi locali.

Convorrà ancora ricordare che il Collaterale, durante i vari momenti della sua storia, non si sottrasse al difetto comune per quei

¹⁾ Come è noto Carlo VI fece continuare a Vienna l'istituto del Supremo Consiglio, con la differenza che esso fu detto di Spagna anzichè solo d'Italia. In realtà l'Asburgo si servì di tale organismo unicamente per dar impiego e stipendio a quel nugolo di Spagnoli che avevan seguito le sorti delle sue armi, sicchè, cresciuti col nome il numero dei consiglieri e impiegati e i relativi emolumenti e riserbati unicamente a Spagnoli, le spese per il suo mantenimento erano però gravate sugli Stati italiani, uniche provincie del vecchio impero spagnolo rimaste in potere dell'Asburgo. È da aggiungere che di fatto le consulte di un sì singolare Consiglio, oltre che non numerose, non erano tenute in gran conto dall'Imperatore. Sull'argomento vedi SCHIPA, *Il regno di Napoli al tempo di Carlo di Borbone, cit.*, vol. I, pp. 6-10. Il Consiglio inoltre, ove intervenne, pare abbia sostenuto tesi retrive e sia stato portavoce piuttosto degli interessi della classe dei feudatari e dei legulei che degli interessi reali del paese; comunque, per un esempio del genere e, insieme, per il poco conto che l'Imperatore era uso fare dei suoi pareri cfr. SCHIPA, *op. cit.*, I, p. 44.

²⁾ L'abbassamento del potere vicereale e la restaurazione dell'autorità del Collaterale erano stati oggetto di 14 capitoli di grazie chieste dalla « Città » di Napoli all'Imperatore e da questi prontamente concesse.

³⁾ I suoi componenti erano comunemente accusati di smoderato amore per il lusso, e pertanto, di estrema ingordigia nel ricercare continui aumenti di stipendio (SOCIETÀ NAPOLETANA DI STORIA PATRIA, *Ms. XXI, a. 7, Relazione*); di nessun rispetto per il segreto d'ufficio e di eccesso di autorità nelle ispezioni (*ivi, Memoria*); di sacrificare l'interesse pubblico al privato; di favoritismi e illegalità nell'esercizio della loro missione (*ivi, Notizie*). Un rapporto informativo compilato sugli ultimi componenti del Collaterale alla fine del governo vicereale austriaco, nonché le testimonianze di molti scrittori contemporanei rivelano la pochezza intellettuale e morale di quei Consiglieri (cfr. Soc. STOR. PATRIA, *Ms. cit., Memoria e Notizie*; BIBLIOTECA CUOMO di Napoli, *Ms. I, 3,50: Informazioni al principe di Francavilla*). Sull'argomento vedi ancora SCHIPA, *op. cit.*, I, pp. 18-20. Sulla crisi della magistratura e della burocrazia, vedere la grande inchiesta promossa nel 1737 e registrata in ASN, *Segreteria di Giustizie e Grazie*, vol. I. Ad ogni modo sia il Supremo Consiglio di Spagna in Vienna che il Consiglio Collaterale attendono uno studio approfondito che qui auspichiamo possa essere presto intrapreso e condotto a termine.

tempi alle varie magistrature e singolarmente ai corpi consultivi, vale a dire l'appesantimento delle attribuzioni fondamentali con altre funzioni del tutto estranee alla consultiva: in realtà il Collaterale partecipava istituzionalmente di tutti i poteri propri del vicerè, i quali erano, come avemmo modo di accennare, vastissimi, almeno durante l'epoca spagnola.

Ma fattasi la monarchia da assoluta che era, domestica e illuminata,¹⁾ con la venuta di Carlo di Borbone,²⁾ la sorte dei corpi consultivi subì l'evoluzione propria di siffatti istituti nell'età del dispotismo illuminato, vale a dire: svuotamento delle funzioni e dell'attività del maggiore organo consultivo e corrispondente graduale affermarsi degli organi centrali del potere esecutivo; frazionamento della facoltà consultiva in giunte e consigli particolari e loro graduale trasformazione in tribunali. Dobbiamo inoltre tener presente che a questi fenomeni di carattere generale si aggiunge per Napoli una naturale influenza della sorte riserbata in quello stesso tempo ai corpi consultivi della monarchia borbonica di Spagna. Ora noi sappiamo, e abbiamo avuto modo di annotarlo poco sopra, che i cinquecenteschi corpi consultivi spagnoli erano stati già fin dal tempo dell'Alberoni assoggettati a un processo di involuzione caratterizzato dal loro graduale e costante assoggettamento alla volontà del sovrano e dei suoi favoriti. Ugual sorte fu — come è evidente — destinata ai corpi consultivi che in Napoli sostituirono il Supremo Consiglio d'Italia e il Collaterale, e cioè il Consiglio di Stato, la Real Camera di Santa Chiara e le molteplici Giunte che successivamente furono istituite con specifici compiti per le varie branche della pubblica amministrazione.

Abolito il Supremo Consiglio che, con la conclamata indipendenza, non aveva più motivo di esistere al di fuori del reame, fu istituito un Consiglio di Stato, ripetendo il nome della corrispondente magistratura

¹⁾ Come è noto il ritorno dell'indipendenza fu molto acclamato dagli spiriti liberi del tempo: scriveva Antonio Genovese nel 1743: « Piacque a Dio di restituire il re, la pace e la nostra vera libertà e grandezza, perchè niun popolo può dirsi veramente libero il quale non abbia un principato domestico ». Tuttavia — come è noto — una siffatta indipendenza fu, almeno per i primi tempi, assai debole, a causa della giovinezza del re e dell'influenza della corte di Spagna.

²⁾ Per il primo periodo borbonico tra le opere di carattere generale già menzionate ricordiamo particolarmente la *Descrizione del Galanti*, e inoltre la *Storia del Colletta* e il *Saggio storico del Cuoco*. A solo titolo esemplificativo tra la vasta bibliografia ricordiamo ancora: A. SIMIONI, *Le origini del Risorgimento politico nell'Italia meridionale*, Messina, 1925-29, voll. 2; M. SCHIPA, *Albori di Risorgimento nel Mezzogiorno d'Italia*, Napoli, 1938; *Id.*, *Il Regno di Napoli al tempo di Carlo di Borbone, già citato*, Per la Sicilia: F. BRANCATO, *Il Caracciolo e il suo tentativo di riforme in Sicilia*, Palermo, 1946; G. FALZONE, *Carlo III e la Sicilia*, Palermo, 1947; E. PONTIERI, *Il tramonto del baronaggio siciliano*, II ed., Firenze, 1943; *Id.*, *Il riformismo borbonico nella Sicilia del sette e ottocento*, Roma, 1945. Pel Tanucci: E. VIVIANI DELLA ROBBIA, *Bernardo Tanucci e il suo più importante carteggio*, Firenze, 1942, voll. 2.

spagnola.¹⁾ Fu tale Consiglio fornito in teoria di poteri vastissimi ma di fatto presto ridotto — come già quello di Spagna dai tempi dell'Alberoni — a « puro vocabolo » dalla onnipotenza del conte di Santostefano prima e poi del Montealetre e del Tanucci.²⁾ Pertanto, esautorato dalla dispotica volontà sovrana rappresentata da quella del ministro preminente, il Consiglio di Stato fu presto sostituito da un Consiglio Privato,³⁾ vero organo collegiale del potere esecutivo, il quale, dati i tempi, fungeva anche da supremo organo legislativo: in esso si esplicava la diuturna attività del ministro preminente, il quale, benchè di diritto la presidenza di siffatto consesso spettasse al re, fu il vero e proprio presidente di questa specie di consiglio dei ministri *ante litteram*.⁴⁾

Al posto dell'abolito Collaterale⁵⁾ fu creato un nuovo organo denominato Real Camera di Santa Chiara,⁶⁾ non come istituto autonomo bensì quasi giunta particolare del Sacro Regio Consiglio da cui furono

1) Doveva radunarsi tutti i giorni eccetto il martedì in presenza del re, purchè non fosse a caccia; esaminava le consulte, le memorie e gli altri documenti che i vari tribunali, le giunte, i segretari di stato e in genere tutti gli uffici amministrativi indirizzavano al re per la sua sanzione: tutto il materiale su cui il Consiglio doveva pronunziarsi veniva raccolto e presentato dai segretari di stato competenti per ciascun affare, i quali ne erano altresì i relatori.

Fu composto da tre spagnoli: il conte di Santostefano, primo consigliere di stato e maggiordomo maggiore; il marchese di Montealetre, secondo consigliere di stato e primo segretario di stato; il conte di Charny, capitano generale delle armi; dai napoletani principe di Francavilla, duca di Lauria, Domenico Borgia; dal toscano principe Corsini, cavallerizzo maggiore del re; dal siciliano principe di Ventimiglia (vedi SOCIETÀ STORIA PATRIA, Ms. XX, a. 17).

2) Succeduto nel 1738 il Montealetre al Santostefano nella posizione di ministro preminente, egli soleva discutere e prendere le proprie decisioni nel Consiglio Privato; portava poi tali sue decisioni in Consiglio di Stato e, impedendo ai consiglieri di penetrare con maturo esame le questioni, faceva sì che essi « approvavano ogni cosa quasi fossero ivi per mostra e non per altro »; pertanto, poco dopo, le risoluzioni ordinarie restarono di competenza del Consiglio Privato.

3) Era formato dai segretari di Stato: come è noto quattro furono le segreterie di Stato create dal Santostefano nel 1737: erano organi del potere esecutivo, ma era nei loro uffici che si preparavano i provvedimenti legislativi i quali, ottenuta l'approvazione del ministro preminente nel Consiglio Privato, prendevano vigore di legge.

4) Sinchè vi fu il Santostefano il re fu tenuto lontano dal Consiglio. Il Montealetre ve lo fece intervenire perchè la di lui presenza tenesse a freno i colleghi, ma di fatto il suo proponimento fallì poichè i segretari di Stato, per brillare di fronte al re e per scuotere la soggezione al marchese, che non aveva l'autorità e il prestigio del Santostefano, presero a contrastare con pertinacia le sue proposte fino a determinarne la caduta.

5) Il Consiglio Collaterale fu abolito durante il viaggio del re in Sicilia con dispaccio spedito da Palermo il 7 giugno 1735.

6) Fu istituita mediante la *Costituzione* pubblicata il 9 giugno 1735 sotto il nome del conte di Charny, capitano generale delle armi, e la sua istituzione fu motivata dalla necessità di « spedire alcuni affari quotidiani che prima si spedivano con quel Consiglio (Collaterale) », mentre nel paragrafo V, « riserbando ad altro tempo una più matura deliberazione circa le incombenze », si specificavano i carichi iniziali.

tratti i suoi membri: ¹⁾ un tal vizio di origine fece sì che presto la funzione consultiva in materia di pubblica amministrazione fosse del tutto soverchiata da quella giurisdizionale.²⁾ Determinò ancor più la crisi dell'istituto il fatto che nelle sue attribuzioni primitive finirono col confluire carichi quanto mai vasti e diversissimi,³⁾ cosicchè la Real Camera « sacrificava le gran cose ad una folla di piccole cose delle quali si occupava »⁴⁾ mentre un contemporaneo, esaminando la vita interna della magistratura, poteva far rilevare in essa le malefiche conseguenze della più singolare confusione dei poteri.⁵⁾

Un tal stato di cose determinò l'inevitabile crisi della Real Camera e rese necessario il sorgere di numerose Giunte per i vari rami della pubblica amministrazione.⁶⁾ Esse avevano compiti — come sopra detto — consultivi e insieme giurisdizionali:⁷⁾ ma soprattutto regnava in tali istituti una notevole confusione di poteri. Inoltre il re di tanto in tanto non mancava di radunare, per udire il parere su taluni particolari affari, questi o quei funzionari che gli apparissero più competenti rispetto alla questione in esame;⁸⁾ spesso ricorreva a tribunali

1) « Conoscendo che la disposizione presente de' tribunali di Napoli non richiede che si eriga un Tribunale diverso ». Si doveva congregare il lunedì, mercoledì e sabato dopo pranzo in casa del Presidente (paragrafo 3 della menzionata *Costituzione*).

2) Rilevava il Galanti che oramai « sarebbe stato molto proprio che la Camera Reale fosse stata unita alla R. Segreteria della Giustizia » (*Descrizione*, I, p. 246).

3) A prescindere da quanto leggesi nel precitato paragrafo V della *Costituzione* del conte di Charny, le competenze della Real Camera erano così indicate dal Galanti alla fine del secolo XVIII: « Decreta i permessi d'imprimere i libri, ed i gravami dai giudici delegati: riconosce quelli del Presidente del Consiglio (Sacro Regio Consiglio) sulle sue relazioni in iscritto; risolve le questioni giurisdizionali; provvede e consulta sulle dispense e sui regi assensi; rivede le sentenze di morte, fuorgiudicatura o di tortura della Gran Corte Criminale e dell'Udienze provinciali per le cause nelle quali procedono con delegazione; visita i carcerati; spedisce i privilegi; dà esecuzione alle carte straniere e sopra tutto a quelle di Roma oppure le sospende; e consulta il sovrano sulle nuove leggi e sull'economia generale del governo. Finalmente è giudice ordinario delle cause del Comune di Napoli » (*GALANTI, Descrizione*, I, p. 246).

4) *GALANTI, Descrizione*, I, p. 246.

5) Il Galanti osservava: « Secondo i buoni principi non si dovrebbe confondere il potere economico con quello della giustizia contenziosa, e l'uno e l'altro con quello di proporre e di riordinare le leggi, che sarebbe proprio oggetto della Camera Reale. Nel nostro regno per essersi fatta confusione di queste tre facoltà ne sono derivati i principali disordini dei quali tanto ci attristiamo » (*Descrizione*, I, p. 247). Sulla Real Camera ricordiamo: P. GIANNONE, *La Real Camera di S. Chiara nei primi anni del regno di Carlo di Borbone*, Bari, 1935.

6) Ricordiamo la Giunta degli Abusi che « quando fu eretta (1767) ebbe di mira la riforma degli abusi che regnavano nella costituzione del regno, soprattutto di quelli che riguardano gli ecclesiastici » (*GALANTI, op. cit.*, I, p. 245).

7) Ricordiamo ancora gli uffici che furono creati per presiedere al commercio e per i quali rimandiamo a A. ALLOCATI, *Il Supremo Magistrato di Commercio del Regno di Napoli*, in « Studi economici », X, gennaio-aprile 1955, oltre naturalmente a L. BIANCHINI, *Storia delle finanze del regno di Napoli*, Napoli, 1934 (III ed. 1859).

8) Vedi ALLOCATI, *saggio citato*, p. 5 dell'estratto.

interpellandoli quasi fossero organi consultivi e non già giudiziari; ¹⁾ non mancava di trasformare uffici esecutivi dell'amministrazione attiva in organi collegiali quasi volesse loro attribuire funzione consultiva. ²⁾

Tutto ciò lungi da poterci stupire non ci appare se non come un naturale fenomeno del singolare concepimento delle funzioni del sovrano in epoca di assolutismo illuminato: non può sfuggire a nessuno infatti che su tutti questi istituti restava assoluta e dominatrice la volontà del sovrano, unico depositario di tutti i poteri e natural distributore delle competenze secondo che l'interesse superiore dello Stato gli suggerisse; e per lui e in suo nome altrettanto onnipotente era la volontà dei suoi ministri e favoriti. Saggiamente quindi il Galanti doveva osservare che « la felicità del regno poggia unicamente sulle qualità morali del monarca che della costituzione è il solo moderatore e sul carattere virtuoso dei suoi segretari di Stato » ³⁾ così come piene di profondo significato appaiono le parole con cui Carlo aveva spiegato nel 1735 le ragioni che lo avevano indotto ad abolire il Collaterale, ossia il non ritenere l'esistenza d'un organo consultivo ultra-potente « più compatibile col sistema presente del regno, la cui amministrazione aveva creduto egli di dovere assumere per se stesso immediatamente ». ⁴⁾

Ora, finchè l'onnipotente volontà del sovrano e dei suoi favoriti fu mossa effettivamente da virtuosi intendimenti di benessere nazionale l'asprezza del dispotismo restò addolcita dai suoi benefici effetti, ma diversamente avvenne allorchè l'operato dei sovrani fu determinato da sospettoso dispetto e, venuta a mancare la continuità di indirizzo dopo la caduta del Tanucci, il rapido sorgere e tramontare delle fortune dei favoriti, non sempre degni nè sempre graditi alla nazione, portò il disordine e il capriccio nell'amministrazione della cosa pubblica.

4. — Nell'ambito della crisi generale del regno delineatasi particolarmente incumbente nell'ultimo decennio del sec. XVIII, fu sentita grandemente la mancanza di un organo consultivo realmente effi-

¹⁾ Il Galanti riferisce che spesso il Soprintendente della Campagna e i due Caporuota della Vicaria davano, su richiesta del re, pareri in materia di amministrazione provinciale (*Descrizione*, I, p. 247). Nel 1798 si creò una Suprema Giunta delle Questioni per la cognizione delle competenze giurisdizionali, cui eran chiamati i presidenti dei maggiori tribunali come membri effettivi.

²⁾ Il 16 ottobre 1782 fu creato un Consiglio di Azienda o Supremo Consiglio delle Finanze (ASN, *Ministero Finanze*, I, fascio 2230). Per le prammatiche di istituzione delle magistrature vedi *Nuova collezione delle prammatiche del regno di Napoli*, Napoli, 1803; DE SARRIS, *Codice delle Leggi del Regno di Napoli*, Napoli, 1792; GATTA, *Reali Dispacci, Napoli*, 1775.

³⁾ *Descrizione*, I, p. 244.

⁴⁾ Già citato Dispaccio reale datato da Palermo 7 giugno 1735.

ciente e dotato di opportuno prestigio per elevatezza morale e competenza tecnica di membri, ¹⁾ il quale, basando le proprie decisioni sui principi fondamentali e costanti del bene pubblico e non già sulla volatile volontà d'una capricciosa regina ²⁾ o d'un favorito di turno, fosse centro comune e coordinatore della vita amministrativa del Paese e frenasse il dispotismo ministeriale. ³⁾ Non parve però che tale istituto potesse rinascere dai vecchi organi ormai esautorati dal prepotere sovrano e dalla mancanza di prestigio dei vecchi consiglieri.

Gli antichi organi consultivi avevano di fatto subito in tutt'Europa una trasformazione radicale e praticamente non si attendeva che un grande sommovimento generale perchè le loro vecchie impalcature crollassero del tutto e si potessero a loro sostituire nuovi istituti. In Francia l'acuta politica di Luigi XIV per assoggettare la nobiltà aveva avuto i suoi riflessi anche nella vita del Consiglio di Stato che durante il settecento era finito col divenire mezzo « per distrarre le forze più vive dell'aristocrazia francese dalla difesa di quella sovranità individuale che costituiva la base del feudalesimo, per accrescere forza ed efficacia all'attività dell'elemento monarchico »: ⁴⁾ ciò spiega perchè la prima ventata rivoluzionaria abbia spazzato via ogni vestigio d'un siffatto istituto che rappresentava alla mente degli egalaritari l'alleanza delle forze più a loro avverse e più retrive, la monarchia e la nobiltà.

¹⁾ « Un difetto che vi era nell'organizzazione del governo di Napoli — scriveva il Cuoco — era la mancanza di un centro comune, al quale, come tanti rami, andassero a finir tutt'i rami dell'amministrazione. Questo centro avrebbe dovuto essere il Consiglio di Stato. Ma il Consiglio di Stato in Napoli non vi era se non di nome » (V. CUOCO, *Saggio storico sulla rivoluzione napoletana del 1799*, a cura di N. CORTESE, Vallecchi, Firenze, 1926, p. 65).

²⁾ Sull'intervento di Maria Carolina nel Consiglio di Stato e nel Consiglio Privato: CUOCO, *Saggio storico*, p. 32 e p. 34, nota 2.

³⁾ Sul dispotismo ministeriale ecco quanto osservava il Cuoco: « Nel regno di Napoli i rescritti eran moltiplicati all'infinito: ciascun ministro faceva rescritti invece di leggi. Come sempre suole avvenire i rescritti eran l'opera di commessi e vi era stato tra essi taluno, il quale per molti anni è stato il vero, il solo legislatore di tutto il regno » (*Saggio storico*, pp. 66-67). Ancora lo stesso Cuoco metteva in risalto il disordine amministrativo determinatosi dopo l'allontanamento del Tanucci per la mancanza di unità d'azione e di continuità negli indirizzi di governo: « Ciascun ministro era indipendente. I regolamenti generali, i quali avrebbero dovuto essere il risultato della deliberazione comune di tutt'i ministri, ciascun ministro li faceva da sè; in conseguenza ciascun ministro li faceva a suo modo; i regolamenti di un ministro eran contrari a quelli di un altro, perchè la principal cura di ogni ministro era quella di usurpar quanto più poteva l'autorità de' suoi colleghi e distruggere le operazioni del suo antecessore. Così non vi era nelle operazioni del governo nè unità nè costanza... Tra tanti ministri eravi sempre (e questo era inevitabile) uno più innanzi di tutti gli altri nel favor del sovrano, e questo ministro era quello che dava, come suol dirsi, il *tono* ed il *carattere* a tutti gli affari; *tono* e *carattere* che un momento di poi cangiava, perchè cangiava il favore. Nè valeva ad assicurar la durata di un regolamento o di una legge, la ragionevolezza della medesima » (*Saggio storico*, p. 65).

⁴⁾ ALEMANNI, *Saggio cit.*, p. 768.

In Napoli, come abbiamo avuto modo di osservare, il potere regio era riuscito a mantenere nei Consigli il predominio rispetto all'ingerenza della feudalità, ma abbiamo altresì potuto concludere che un siffatto sforzo di perpetuo controllo da parte del sovrano era in definitiva tornato a scapito dell'efficienza dei medesimi organi consultivi che praticamente non esistevano più allorchè giunsero nel Reame le prime nuove della rivoluzione di Francia.

Distrutti pertanto i vecchi corpi consultivi, si sentiva ovunque urgente la necessità di creare, accanto agli organi del potere esecutivo attivo, degli istituti formati da tecnici specializzati in materia di pubblica amministrazione che potessero con competenza indirizzare quelli nella loro azione di governo. Un tale bisogno appariva tanto più pressante quanto più procedevansi nella via delle riforme e via via che si organizzavano gli Stati secondo i nuovi principi costituzionali fondati sulla divisione dei poteri e sulla creazione d'una impalcatura burocratica e amministrativa della vita quotidiana del Paese.

Fu così che la sostituzione del Consiglio dei Ministri al Consiglio di Stato determinata in un primo momento,¹⁾ allorchè si precisò la separazione dei poteri e si volle limitare il prepotere ministeriale,²⁾ apparve in Francia costituzionalmente insostenibile non potendo i due istituti considerarsi equivalenti.

In sostanza il paternalismo settecentesco aveva finito col dare chiare prove del suo fallimento proprio esauendo nel prepotere ministeriale dei favoriti quel vano sforzo del principe di amministrare direttamente lo Stato, in quanto l'enormità del carico e la confusione e variabilità delle funzioni degli uffici, in cui si articolava quello sforzo, finirono inevitabilmente col sopraffare le umane possibilità del più sollecito dei sovrani. Inoltre la concezione patrimoniale dello Stato, sostanzialmente ancor viva e, diremmo anzi, rafforzata dal paternalismo, aveva contribuito non poco ad accrescere i cumuli e la confusione dei poteri e delle competenze a tutto vantaggio dell'esecutivo.

Ben altra è la concezione dell'assolutismo imperiale di Napoleone: esso viene a dar forma concreta e ad applicare nella quotidiana vita amministrativa della nazione i principi innovatori della Rivoluzione Francese. È così che dai principi generali dell'eguaglianza e libertà discendono in campo costituzionale e amministrativo i principi fondamentali e costanti della divisione dei poteri e del loro equilibrio, della delimitazione delle competenze, della organizzazione burocratica e gerarchica degli uffici, della concorrenza di ben delimitate funzioni consultive, attive e di controllo esercitate da organi distinti nella for-

¹⁾ Il 27 aprile 1791.

²⁾ Il potere ministeriale venne depresso con la legge 12 germinale II e la Costituzione 5 fruttidoro III.

mazione della volontà dello Stato in funzione di pubblico amministratore. In una parola crollano le antiche magistrature che — pur dopo le novità del riformismo — continuavano in sostanza ad affondare i motivi informatori della loro vita negli antichi istituti medioevali, e nascono invece gli uffici, il sistema e il metodo amministrativo dello Stato moderno mediante i quali è garantita la continuità e costanza della vita della Nazione al di fuori d'ogni possibile turbamento determinabile dagli inevitabili mutamenti di regime politico.

Ben diversamente da quanto avveniva in età illuministica, il fascino della prestigiosa personalità del grande Corso e la sua volontà dominatrice, lungi dall'intendere l'amministrazione dello Stato come cosa propria del sovrano e di sua esclusiva competenza non solo nelle linee generali ma altresì nei dettagli, non escludono, anzi impongono che gli organi amministrativi debbano agire direttamente in base a proprie specifiche responsabilità e debbano trovare in se stessi le ragioni e le finalità delle proprie azioni non in base alla variabilità dei favoritismi ma in base a incontrovertibili principi costanti di pubblico interesse: l'eccezionale tempra dell'imperatore è il centro vitale coordinatore e propulsore della vita della Nazione ma sono gli organi amministrativi, ciascuno per il particolare e specifico ramo della pubblica amministrazione a cui è preposto, che, da lui sollecitati, provvedono a dar forma attuabile ai suoi propositi sviluppandone poi per conto proprio e in base alla dottrina e al diritto tutte le pratiche conseguenze in funzione di una meccanica che trae origine dalla loro intima natura e trova in sé la sua ragion d'essere e il motivo informatore del proprio sviluppo.

In un siffatto sistema amministrativo in cui gli organi realizzano gli ideali loro proposti dal sovrano con piena libertà di determinazione in base non al capriccio e al favore regio ma in base a principi generali e costanti fondati sulla dottrina, la giurisprudenza e l'esperienza, rinasce il Consiglio di Stato: vecchio nome per nuovissimo istituto.

Spazzata via la feudalità come forza politica, nel nuovo Consesso consultivo venne meno l'antico motivo politico della lotta tra sovrano e nobiltà e cadde da un lato la vecchia natura assembleistica del consesso e dall'altro il pericolo del costante ed inevitabile incuneamento della funzione giudiziaria che aveva sempre portato, con la confusione delle competenze, lo svuotamento della funzione consultiva originaria dell'istituto e la sua trasformazione in puro e semplice tribunale.

I componenti di quel nuovo consesso non si poteva più dire che godevano — come già nei secoli precedenti — il favore del sovrano ma piuttosto la sua fiducia in quanto — proprio per la scomparsa dei privilegi feudali — essi non ripetevano la loro dignità e il loro prestigio dai vuoti nomi di dubbie glorie familiari bensì da ben solide e personali qualità: la dottrina, la competenza tecnica, l'altezza morale

e intellettuale. Naturalmente ben più impegnativa che per il passato era la missione del Consigliere di Stato il quale appunto doveva trovare unicamente in se stesso le doti per imporre all'attenzione del sovrano il proprio parere, ma era d'altra parte cosa assai più facile che di fronte al sovrano mantenessero una posizione di sufficiente indipendenza persone siffatte piuttosto che uomini sforniti di qualità personali ed elevate senza meriti dal favoritismo e dall'intrigo. Nè poteva spiacere alla Nazione il vedere elevate alla suprema dignità persone che già si erano imposte all'attenzione dell'opinione pubblica per scienza e saggezza.

Nè mai infatti per il passato il Consigliere di Stato ebbe tanta autorità e prestigio: suo compito fu infatti di realizzare le idee riformatrici dell'imperatore, seguire l'evoluzione della vita amministrativa del Paese e suggerire le forme di adeguamento a tale evoluzione da parte degli uffici, fare da ponte tra i bisogni del Paese e l'imperatore, sorvegliare e deprimere il prepotere ministeriale.¹⁾ Fu così il Consiglio di Stato il supremo regolatore della vita amministrativa del Paese e il garante, nei confronti dell'imperatore, del pubblico benessere e, nei confronti della Nazione, dell'equilibrio tra il potere esecutivo e la libertà dei cittadini. A ragione quindi il Dufour definì l'istituto di cui ci occupiamo la chiave di volta di tutta l'organizzazione statale della Francia imperiale in quanto Napoleone seppe raccogliere in questo ente collettivo tutte le forze intellettuali più vive e profonde della Nazione onorandole della sua fiducia ed elevandole a somma dignità, cosicchè l'esercizio del potere sovrano riuscì per la prima volta veramente rispondente ai reali bisogni del Paese e veramente moderato senza nulla perdere, peraltro, degli elementi costitutivi della propria autonomia.²⁾

¹⁾ Dall'aprile 1813 le sedute del Consiglio di Stato acquistarono una solennità eccezionale in quanto vi intervenne l'imperatore con il seguito al completo dei Marescialli dell'Impero e dei Grandi Dignitari in uniforme di gala.

²⁾ È pur vero che la costituzione del 22 frimaire VIII (13 dicembre 1799) con l'art. 41 riserbava al Primo Console il potere di nominare e revocare a volontà i Consiglieri ma da un lato tale facoltà non si limitava ai soli confronti dei componenti il Consiglio di Stato, dall'altro questi godevano di sufficienti garanzie: infatti « les fonctions des membres... du Conseil d'Etat ne donnent lieu à aucune responsabilité » (Costituzione 22 frimaire VIII, art. 69) e con l'Impero i Consiglieri di Stato possono essere giudicati e destituiti solo dall'Alta Corte Imperiale (Senato-Consulta 28 floreale XII-13 maggio 1804, art. 101); invece, il Consiglio di Stato decide sulla perseguibilità dei ministri e, in genere, dei membri dell'esecutivo (Costituzione 22 frimaire VIII, art. 75 che per non essere stato modificato, come promesso dall'art. 50 dell'Atto addizionale del 22 aprile 1815, rimase in vigore come legge dello Stato fino al D. 19 settembre 1870) e, con l'Impero, tre suoi membri sono inviati dall'imperatore a presentare eventuali chiarimenti al Corpo legislativo nel caso che questi richieda procedimenti contro ministri e Consiglieri di Stato incaricati di funzioni amministrative (S. C. 28 floreale XII, art. 110). Inoltre l'Alta Corte Imperiale è formata dai presidenti di sezione del Consiglio di Stato e da quattordici Consiglieri scelti per ordine di anzianità (idem, art. 104).

5. — Compito precipuo del Consiglio di Stato nell'età napoleonica¹⁾ fu « de rédiger les projets de lois et des règlements d'administration publique et de résoudre les difficultés qui s'élèvent en matière administrative ». ²⁾ Non è chi non veda in ciò per la prima volta chiaramente specificata la funzione preminente del Consiglio di Stato quale organo supremo cui è affidata la regolamentazione della vita amministrativa del Paese, sicchè è appena da rilevare che proprio in ciò sta la grande novità della legislazione napoleonica, la quale non mai si discostò da tale principio fondamentale.³⁾ Nè l'importanza del Consiglio di Stato potrà ritenersi minimamente menomata dall'attività del Consiglio Privato e — poi — dal Gran Consiglio dell'Impero, sia perchè questi altri organi consultivi esplicarono una funzione ben delimitata e in tutt'altro campo, sia perchè spesso a farne parte furono chiamati di diritto alcuni Consiglieri di Stato, sia infine perchè — creati, come è evidente, per la suggestione di nomi di istituti degli antichi Imperi — avevano in molti casi funzioni più onorifiche che reali.⁴⁾

¹⁾ Per la prima volta dopo l'abolizione del 1791 si riparlò di un Consiglio di Stato nel progetto redatto dall'abate Sieyès per la costituzione del Consolato: vi si parlava infatti di un Consiglio di Stato di cinquanta membri scelti dal Proclamatore Elettore per la redazione dei progetti di legge in materia di pubblica amministrazione e per la loro presentazione al Corpo legislativo; doveva inoltre sostenere nelle sedute del Corpo legislativo il contraddittorio con il Tribunale sulle varie proposte di legge redatte da esso Consiglio di Stato o dal predetto Tribunale. Il progetto Sieyès, come è noto, non ebbe seguito per l'opposizione di Napoleone, ma molte sue proposizioni — come appunto quella sulla istituzione del nostro istituto — passarono nella Costituzione del Consolato del 22 frimaire VIII.

²⁾ Costituzione 22 frimaire VIII, art. 52; vedi anche Règl. 3 nivôse VIII, D. 11 juin 1806, D. 22 juillet 1806. Per le leggi costituzionali francesi teniamo presenti oltre al *Monitore* e al *Bulletin des Lois*, L. DUCUIT-H. MONNIER-R. BONNARD, *Les Constitutions et les principales lois politiques de la France depuis 1789*, Paris, V edizione, 1932. Inoltre per le costituzioni del periodo cfr. L. PALMA, *Le costituzioni della Francia del 1789*, in «Nuova Antologia», vol. 106 (1889); Id., *Le costituzioni dei popoli liberi, Testi delle principali costituzioni moderne*, in «Biblioteca di Scienze politiche e amministrative» a cura di A. BRUNIALTI, serie II, vol. II, UTET, 1895; DESLANDRES, *Histoire constitutionnelle de la France de 1789 à 1870*, I. Paris, 1933.

³⁾ Nell'art. 75 del S. C. 28 floreale XII è implicitamente contenuta la conferma dell'art. 52 della costituzione del 22 frimaire VIII. Gioverà ricordare qui il fatto che sempre più rari si fanno gli interventi puramente politici del Consiglio di Stato: possiamo anzi dire che l'ultimo si verifica in un caso del tutto eccezionale allorchè, a seguito dell'attentato di Rue Saint-Nicaise del 24 dicembre 1800, « Le Conseil d'Etat déclara que la Constitution n'était point faite pour des brigands, qu'un acte de police suffrait, mais qu'il serait bon pour rassurer la nation et prémunir le gouvernement lui-même contre tout acte dengereux à la liberté publique que le Sénat fût consulté sur le point de savoir si la déportation des terroristes était una mesure conservatrice de la Constitution » (DUCUIT-MONNIER-BONNARD, *op. cit.*, p. LXXII).

⁴⁾ Il Consiglio Privato in base al Senato-Consulta Organico del 16 termidoro X (4 agosto 1802) aveva due compiti precipui: l'uno in campo legislativo in quanto discuteva i progetti di senato-consulto (art. 57), l'altro in campo giudiziario in

Così pure l'introduzione in Consiglio di Stato, prima, dei ministri,¹⁾ e poi, dei Gran Dignitari e Principi imperiali,²⁾ lungi dallo sminuirne l'importanza, pur complicandone la funzionalità, accresce dignità e autorità al consesso, cui giova senza dubbio il fatto che presidente di diritto e di fatto è sempre l'imperatore,³⁾ il quale solo in casi eccezionali designa a sostituirlo uno dei Gran Dignitari, e solo per la trattazione di taluni affari specificatamente tecnici delega la presidenza all'arcicancelliere o all'arcitesoriere.⁴⁾

Ora però, come è facile intendere, la vasta e importante competenza in materia amministrativa, riserbata in maniera esclusiva al Consiglio di Stato, fa sì che l'attività di quest'organo si espliciti non solo in funzione moderatrice del potere esecutivo ma anche in opera di coordinamento e collegamento tra questo e il potere legislativo, tanto che non è difficile notare che, semmai, v'è nell'attività del Consiglio di Stato napoleonico qualche slittamento in campo legislativo.⁵⁾ Da ciò la speciale regolamentazione del Consiglio di Stato, diviso ben

quanto doveva essere inteso dal Primo Console quando questi voleva avvalersi del diritto di far grazia (art. 86): in ambedue i casi eran chiamati a farne parte due Consiglieri di Stato. Il Consiglio Privato dava però anche avvisi in materia di politica estera (art. 58). Il Gran Consiglio dell'Impero fu formato dai sei Gran Dignitari (Senato Consulto Org. 28 floreale XII, art. 36).

¹⁾ I Ministri vi hanno posto, voce e voto per l'art. 68 del S. C. Org. 16 termidoro X; anzi nello stesso Senato-Consulto è altresì specificato che il Gran Giudice Ministro della Giustizia ne fa parte di diritto (art. 79).

²⁾ I Principi vi sono ammessi al compimento del diciottesimo anno per l'art. 11 del S. C. Org. 28 floreale XII, e i Grandi Dignitari per l'art. 35. Con l'aprile 1813 l'imperatore vi interviene con tutti i Marescialli dell'Impero.

³⁾ S.C.Org. 28 floreale XII, art. 37.

⁴⁾ Per i casi in cui è stabilita la presidenza dell'arcicancelliere vedi S. C. Org. 28 floreale XII, artt. 40 e 95, per quelli in cui la presidenza è demandata all'arcitesoriere, vedi artt. 42 e 95 dello stesso Senato-Consulto; cfr. inoltre l'art. 4 del S.C. del 19 agosto 1807.

⁵⁾ Non è a questo proposito forse da dimenticare che le costituzioni e leggi costituzionali repubblicane anteriori al Consolato non solo in Francia ma anche nelle varie Repubbliche satelliti, ignorando il Consiglio di Stato, avevano attribuito in linea di massima la preparazione delle leggi a una delle due Camere in cui era diviso il Corpo legislativo. Con la creazione del Consiglio di Stato sembrò conveniente che la preparazione delle leggi e regolamenti rientranti nella specifica sua competenza, ovvero sia quelli relativi alla pubblica amministrazione, fosse a lui riserbata, fermo restando assegnata la preparazione delle altre leggi alla competenza del Tribunale ovvero del Senato (senato-consulti). L'attribuzione però d'una siffatta facoltà al Consiglio di Stato spiega non solo la comparsa di Consiglieri di Stato in corpi propriamente legislativi quale il Consiglio Privato in sede deliberante sui progetti di senato-consulti, ma altresì la sottintesa attribuzione al Consiglio di Stato della funzione di interpretare delle leggi dello Stato contenuta nel Regolamento del 3 nivôse VIII quasi in contrasto con la allora recentissima costituzione del 22 frimaire. Sta di fatto che, come attesta il Simonet, proprio in base a quel regolamento le sentenze del Consiglio di Stato da allora furono intese come interpretazione autentica delle leggi, con la sola limitazione dell'approvazione del Capo dello Stato.

presto in sezioni,¹⁾ incaricato di partecipare con suoi oratori alle sedute del Corpo legislativo,²⁾ chiamato a decidere sulla perseguibilità dei ministri e funzionari dello Stato³⁾ e a dare i componenti dell'Alta Corte incaricata di giudicarli;⁴⁾ la sua speciale competenza rende inoltre il suo parere obbligatorio in qualche caso particolare, benché al di fuori della stessa materia amministrativa, e dà a taluni suoi membri seggio in seno a consessi incaricati della preparazione di progetti legislativi.⁵⁾

¹⁾ La divisione in sezioni compare già nel Regolamento del 3 nivôse VIII ed è perfezionata con l'art. 67 del S. C. Org. 16 termidoro X. Le sezioni sono definitivamente aumentate a sei con l'art. 76 del S. C. Org. 2 floreale XII. Con l'accrescimento della sua autorità e del numero dei suoi membri si ha la divisione in consiglieri in servizio ordinario e consiglieri in servizio straordinario, prima col D. 7 fruttidoro VIII e poi con gli artt. 75 e 77 del S. C. Org. 28 floreale XII. Lo stesso Senato-Consulto stabilì il *quorum* perchè le deliberazioni del Consiglio fossero valide (art. 75) e i casi in cui un Consigliere di Stato potesse ottenere il brevetto di consigliere a vita (art. 77).

Per i collegamenti tra le sezioni e i Ministeri furono creati gli Uditori fin dal 19 germinale XI, mentre solo l'11 giugno 1806 furono istituiti i Referendari o *Maîtres des requêtes*.

Inoltre, di fronte alle sezioni del Consiglio di Stato stavano, prima, tre sezioni del Tribunale e, poi, tre Commissioni del Corpo legislativo, le quali sostituiscono il Tribunale in base al S. C. Org. 19 agosto 1807, art. 1: per i rapporti di queste Commissioni con le corrispondenti sezioni del Consiglio di Stato vedi art. 4 del predetto Senato-Consulto.

²⁾ Nel progetto Sicysès doveva redigere i progetti di legge e domandare a nome del Governo al Corpo legislativo di votare su di essi. La costituzione del 22 frimaire VIII specificava: « C'est parmi les membres du Conseil d'Etat que sont toujours pris les orateurs chargés de porter la parole au nom du Gouvernement devant le Corps législatif. Ces orateurs ne sont jamais envoyés au nombre de plus de trois pour la défense d'un même projet de loi » (art. 53). Ciò stante il Consiglio di Stato, avendo l'iniziativa in fatto di proposte di legge in campo amministrativo a nome del Governo, rappresentava questo innanzi al Corpo legislativo. Infatti il Regolamento del Corpo Legislativo formato con S. C. Org. 28 frimaire XII (20 dicembre 1803) stabiliva che nella seduta inaugurale del Corpo legislativo i Consiglieri di Stato sedessero nella parte della sala « assignée aux orateurs du Gouvernement » (art. 4) e che, dopo i giuramenti di rito, facessero le comunicazioni del governo (art. 6). Con l'Impero, gli oratori del Consiglio di Stato continuarono a partecipare alle sedute del Legislativo (S. C. Org. 28 floreale XII, art. 81): il Corpo legislativo riunito in seduta ordinaria ascoltava gli oratori del Consiglio di Stato (art. 82) e nei casi previsti poteva, prima della votazione definitiva, riunirsi in seduta generale (art. 83) per discutere sulle comunicazioni ascoltate; il giorno dopo tornava a riunirsi in seduta ordinaria e, ascoltato il riassunto delle comunicazioni degli oratori del Consiglio di Stato, procedeva alla votazione (art. 85). Col S. C. del 19 agosto 1807, abolito il Tribunale, furono istituite tre commissioni parlamentari per discutere sulle proposte degli oratori del Consiglio di Stato: in caso di discordanza erano previste sedute comuni sotto la presidenza dell'arcicancelliere o arcitesoriere (art. 4).

³⁾ S. C. 22 frimaire VIII, art. 76 già citato.

⁴⁾ S. C. Org. 28 floreale XII, artt. 101 e 104 già citati.

⁵⁾ Nel caso che il Senato avesse denunciato come incostituzionale una legge approvata dal Corpo legislativo l'imperatore decideva, udito il Consiglio di Stato (S. C. Org. 28 floreale XII, art. 72). Due Consiglieri di Stato, come già detto, sedevano nel Consiglio Privato in sede deliberante sui progetti di Senato-Consulti

È chiaro che una simile impostazione dei compiti del Consiglio di Stato era destinata a essere modificata non appena fosse stato precisato e convenientemente rafforzato il compito degli istituti del potere legislativo: già gli Atti costituzionali del 1814 e del 1815 davano infatti ben diversa impostazione alla questione relativa alla iniziativa nella proposizione dei progetti di legge.¹⁾ Resta però incontrovertibile il fatto che il Consiglio di Stato napoleonico oltre ad essere stato condotto a un grado di dignità e autorità non mai per il passato raggiunto, vide precisata la sua alta funzione in campo amministrativo sia come competente ed ascoltato consulente del potere sovrano e dell'esecutivo nella ideazione e preparazione dei provvedimenti atti a migliorare lo stato della pubblica amministrazione, sia come moderatore e garante dell'autorità dello Stato da un lato e degli interessi dei cittadini dall'altro: anzi è proprio su questa linea che procederanno le future riforme che condurranno il nostro istituto alla pienezza della sua vita costituzionale nel complesso sistema dello Stato amministrativo contemporaneo.

6. — Non senza ragione abbiamo voluto soffermarci alquanto sui criteri informativi e sull'organizzazione del Consiglio di Stato nella Francia imperiale. Avremo modo infatti di rilevare che, se nei vari Stati satelliti creati dalle fortunate campagne napoleoniche il Consiglio di Stato fu l'istituto nuovo che più si avvicinò al modello francese,²⁾

(S. C. Org. 16 termidoro X, art. 57 citato). Ricordiamo ancora una volta che le sentenze del Consiglio di Stato finirono con l'aver forza di interpretazione autentica della legge.

¹⁾ Vedi la Costituzione del 6 aprile 1814, la Carta del 4 giugno 1815 (specie artt. 16 e 19) e l'Atto Addizionale del 22 aprile 1815 (particolarmente artt. 2, 18, 23, 24).

²⁾ Per il sistema amministrativo e costituzionale negli Stati satelliti d'Italia, oltre ai comuni trattati di Storia del Diritto e di Storia generale specie dello Hazard, del Bédarida, del Tivaroni, del Lemmi, del Fiorini, del Rota, e oltre al già citato saggio del Palma, ricordiamo: del medesimo PALMA, *I primi tentativi di costituzione in Italia dal 1796 al 1815*, in «Nuova Antologia», vol. 120, 1891; *Raccolta di Costituzioni delle Biblioteche dei Comuni d'Italia*, Torino, 1852, voll. 2; MASSEI, *Storia civile di Lucca dal 1796 al 1848*, Lucca, 1878; ZOBÌ, *Storia della Toscana*, Firenze, 1853, specie tomo V, p. 162 e Appendice, pp. 138 sgg.; SCLOPIS, *Storia della legislazione italiana dall'epoca della rivoluzione francese (1789) a quella delle riforme italiane (1847)*, Torino, 1864; MONTALCINI, *Assemblee della repubblica cisalpina*, Bologna, 1917; PINGAUD, *La domination française dans l'Italie du nord. Bonaparte président de la République italienne*, Paris, 1914; SABINI, *I primi esperimenti costituzionali in Italia, 1796-1815*, Torino, 1911; DA COMO, *I comizi nazionali in Lione per la costituzione della Repubblica italiana*, Bologna, 1938 (Acc. dei Lincei-Atti Assemblee costituzionali italiane ecc.); MARMOTTAN, *Bonaparte et la republique de Lucques*, Paris, 1896; ROMANO, *Le prime carte costituzionali*, in *Prolusioni e Discorsi accademici*, Modena, 1931; G. DE VERGOTTINI, *La costituzione della repubblica cispadana*, Sansoni, Firenze, 1846; M. ROBERTI, *Politica e amministrazione nell'Italia napoleonica*, in «Questioni di Storia del Risorgimento», Marzorati, Milano, 1951 (nuova ed.); Id., *Milano capitale napo-*

una siffatta rassomiglianza si nota soprattutto in quello creato da re Giuseppe in Napoli, senza che peraltro nulla perda di originalità e vivacità nella sua attività quotidiana.¹⁾ Gli è che innanzi tutto l'istituto così come era stato organizzato in Francia rispondeva alle reali esigenze dei vari Paesi in cui la scomparsa degli organi consultivi di pubblica amministrazione, causata dalle ragioni che abbiamo a suo tempo esposte, lungi dall'escluderne l'opportunità aveva fatto sentire quanto potessero essere realmente utili al benessere generale della Nazione se sistemati con metodi veramente moderni e razionali. D'altra parte, se nell'organizzazione generale e nelle competenze fondamentali l'istituto ripeteva le corrispondenti forme dell'organismo francese, esso potè avere vita del tutto autonoma in quanto composto essenzialmente di individui scelti localmente e rappresentanti perciò la parte più colta e illuminata della Nazione, ai cui bisogni e al cui interesse erano particolarmente sensibili.

leonica, formazione di uno stato moderno, Istituto Encicl. Treccani, Milano; F. CORACCINI (?), *Saggio storico sull'amministrazione del regno d'Italia durante il dominio francese*, Lugano, 1823; G. PECCHIO, *Saggio storico sull'amministrazione finanziaria dell'ex regno d'Italia, 1802-1814*, Londra, 1826.

¹⁾ Di fatto, per essere stato creato quando l'Impero aveva avuto la sua definitiva sanzione ed era stato consolidato dalle grandi vittorie sulla coalizione del 1805, il Consiglio di Stato napoletano è assai più perfettamente organizzato degli istituti che si erano andati formando in altre parti d'Italia dal 1802 e che erano stati organizzati praticamente in base alle costituzioni che hanno per fondamento quella della Cisalpina del 26 gennaio 1802 con le successive modifiche degli statuti imperiali a partire da quello delle Tuileries del 17 marzo 1805, costituzioni tipizzate soprattutto da quella di Genova del 29 giugno 1802 e da quella di Lucca del 23 giugno 1805. Nella Repubblica cisalpina la competenza consultiva appare ancor fluida: molte delle funzioni e dei sistemi di lavoro del Consiglio di Stato francese sono distribuiti tra la Consulta di Stato, il Consiglio legislativo e la Camera degli oratori, nè di gran lunga più perfetto è il sistema in uso a principio del Regno d'Italia, poichè le tre sezioni originarie del Consiglio di Stato non trattano questioni distinte del medesimo ramo della pubblica amministrazione tanto è vero che nel 1808 si sentirà il bisogno di trasferire le attribuzioni della Camera dei Consultori al Senato per l'occasione creato, in quanto quelle attribuzioni saranno riconosciute proprie d'un organo non già amministrativo ma costituzionale e legislativo. La costituzione della Repubblica ligure del 1802 praticamente si modellava, per ciò che ci riguarda, più sulle costituzioni francesi precedenti al consolato che su quella del 22 frimaire anno VIII. Più moderna perciò era la costituzione della Repubblica lucchese del 2 gennaio 1802 nonostante fosse stata pubblicata prima: essa contemplava infatti la creazione tra l'altro di un Consiglio amministrativo che aveva il compito di preparare e discutere i progetti di legge da proporre al Collegio legislativo o Gran Consiglio. Ma questa costituzione lasciò il posto a quella del principato del 23 giugno 1805 in cui i sei Consiglieri di Stato, per quanto sia rimandata a legge speciale la determinazione della loro funzione, appaiono più vicini alla figura del Ministro di Stato senza Portafoglio che a quella del vero e proprio Consigliere di Stato. Di fatto il Corpo consultivo più vicino al Consiglio di Stato francese e che come quello ebbe vita rigogliosa e ricca di lodevoli risultati fu appunto il Consiglio di Stato napoletano, che per ciò stesso ha il merito di essere il primo organismo veramente moderno sorto in Italia per la trattazione delle materie relative alla pubblica amministrazione.

Nel breve periodo intercorso tra l'entrata dei Francesi in Napoli e la partenza di Giuseppe per le Calabrie ci si era limitati a prendere di fatto quei provvedimenti che apparivano necessari per ridonare tranquillità e ordine al Paese,¹⁾ ma la grande attività legislativa che doveva sconvolgere e rinnovare dalle fondamenta il sistema governativo napoletano fu iniziata, come era naturale, allorchè — come dicemmo — Giuseppe rientrò in Napoli rivestito dei suoi poteri sovrani, poichè poco impedimento sembrò in un primo momento avere arrecato alle fortune francesi la spedizione dimostrativa della flotta inglese nel golfo, con la conseguente presa di Capri e Ponza.²⁾ Con decreto del 15 maggio 1806 re Giuseppe veniva pertanto a costituire in Napoli un Consiglio di Stato,³⁾ composto per il momento di ventiquattro consiglieri,⁴⁾ di un segretario generale, di un bibliotecario:⁵⁾ doveva essere presieduto dal re o da un consigliere da lui delegato.⁶⁾ Scopo che si proponeva alla sua attività era di discutere tutti gli oggetti che il re avrebbe ritenuto di inviare al suo esame su affari intorno ai quali il sovrano fosse stato sollecitato di prendere decisioni da parte dei ministri competenti.⁷⁾ Obbligatorio era il parere del Consiglio di Stato in materia di nuove imposizioni.⁸⁾

1) Con editto del 15 febbraio si mantennero in funzione le autorità civili, giudiziarie e amministrative; con due editti del 18 si rimisero in attività i tribunali e si intimò agli agenti di contabilità di presentare i conti; con editto del 19 si diedero disposizioni perchè non fossero arrecati turbamenti nell'attività dei banchi; con altro editto del 22 si riordinarono i ministeri e se ne nominarono i titolari; agli impieghi vacanti si provvide il 6 marzo e il 27 si nominarono i commissari di polizia di Napoli; sempre in marzo si nominarono i capi delle provincie.

2) Il 10 maggio una flotta inglese entrò nel golfo di Napoli e il giorno successivo assalì e prese Capri.

3) Art. 1.

4) Art. 5. Tale numero fu ben presto accresciuto specie col Murat. Con altro decreto dello stesso 15 maggio furono nominati i primi diciotto consiglieri che furono convocati per la seduta inaugurale del 17: nel medesimo mese di maggio furono tenute ben cinque sedute sempre sotto la presidenza del re. Tra i numerosi decreti con cui ai primi consiglieri furono aggiunti gli altri, ricordiamo — per il periodo del regno di Giuseppe — i decreti del 4 luglio, 24 e 26 ottobre, 23 novembre 1806, 29 gennaio, 7 aprile, 18 e 23 settembre 1807, 18 e 29 gennaio 1808 e così via.

5) Art. 6. Col secondo decreto del 15 maggio furono chiamati a rivestire tali incarichi Tito Manzi (segretario generale) e Giuseppe Maria Galanti (bibliotecario).

6) Art. 4: vedi corrispondente art. 37 Senato-Consulto 28 floreale XII.

7) Art. 2.

8) Art. 3: trattasi, come è evidente, d'una funzione singolarissima, giustificata dalla mancanza in Napoli d'un Carpo legislativo: subirà pertanto una sostanziale modifica allorchè si provvederà a creare un Parlamento nazionale con la Costituzione del 1808.

Con successivo decreto del 9 giugno si stabilirono gli emolumenti spettanti ai Consiglieri, al Segretario Generale e al Bibliotecario.¹⁾ Facendo perno sull'esperienza delle prime sedute e sulle discussioni svoltesi a proposito delle primissime leggi riformatrici del periodo maggio-giugno,²⁾ si compilò il primo regolamento pubblicato col decreto 5 luglio: in forza di esso il Consiglio veniva diviso in quattro sezioni,³⁾ presiedute da quattro consiglieri scelti annualmente dal re;⁴⁾ si fissavano inoltre i compiti dei presidenti di sezione.⁵⁾

Ma frattanto giungevano le prime notizie della crisi, che metteva in difficoltà l'armata del Reynier in Calabria, e dello scacco di Maida,⁶⁾ mentre le insorgenze — fomentate dagli emissari di Capri e Ponza —

1) Furono fissati in 3000 ducati annui per i Consiglieri, 1000 per il Segretario Generale, 1200 per il Bibliotecario. Lo stesso decreto assegnava uno stipendio di 10.000 ducati ai Ministri e, poichè questi erano per consuetudine e poi per legge anche Consiglieri di Stato, praticamente cumulavano i due stipendi. Uno dei primi atti di Gioacchino Murat fu l'aver vietato i cumuli di stipendio con decreto del 15 settembre 1808, per cui i Ministri dovettero rinunciare al soldo di Consiglieri di Stato. Sempre con Gioacchino il soldo del Segretario Generale fu raddoppiato nel 1809. Un decreto del 1º gennaio 1807 stabilì la trattenuta dei soldi ai Consiglieri assenti non per motivi di servizio.

2) Un decreto del 15 maggio istituì le Guardie provinciali; una legge del 21 maggio riguardava la riforma del Tavoliere; una legge del 22 maggio si era occupata dei dazi sul sale; l'11 giugno si riordinarono i Banchi; altra legge del 25 giugno affrontò la questione degli Arrendamenti; il 3 luglio furono espulsi i Gesuiti. Trattavasi di disposizioni preparatorie di successive leggi più vaste e importanti.

3) Le sezioni erano: Legislazione; Finanze; Interni; Guerra e Marina (art. 1). I Consiglieri allora in carica furono distribuiti nelle quattro sezioni (art. 2). Circa il numero e le competenze delle sezioni cfr. art. 67 Senato-Consulto Org. 16 termidoro X e art. 76 Senato-Consulto Organ. 28 floreale XII: praticamente nella Francia imperiale la sezione napoletana di Guerra e Marina dava luogo a due sezioni separate, inoltre vi era una sezione per il Commercio di cui a Napoli si nota la mancanza parzialmente riparata con la costituzione delle Camere Consultive di Commercio.

4) Art. 3. Con l'art. 4 si nominarono i presidenti per il 1806: di essi, Francesco Ricciardi dovette però lasciare l'8 settembre la presidenza della Sezione di Legislazione al Principe di Sirignano, essendo stato chiamato ad assumere la carica, allora creata, di Segretario di Stato.

5) Convocavano le rispettive sezioni quando lo ritenevano opportuno o quando ne erano richiesti dal Ministero corrispondente (art. 5); portavano i progetti e le proposte, redatti nelle rispettive sezioni, all'esame del re e, dietro ordine di questi, tali progetti o proposte venivano poi discussi in seduta plenaria dal Consiglio su rapporto del presidente di sezione o del consigliere relatore designato dal presidente stesso (art. 6).

6) Dopo due tentativi di sbarco effettuati il 26 e il 29 giugno, gli Inglesi presero terra con sedicimila uomini il 1º luglio al comando di John Stuart. Sul fatto d'armi di Maida del 4 luglio cfr. R. M. JOHNSTON, *The napoleonic Empire in Southern Italy*, London, 1904; C. OMAN, *La battaglia di Maida*, in *Memorie storiche militari*, 1909, 2, pp. 137-68; J. RAMBAUD, *Naples sous Joseph Bonaparte*, cit., pp. 69 sgg. Vedi anche ASN, *Esteri*, f. 4065. Sugli effetti dello scacco francese di Maida cfr. COLLETTA, *Storia ecc.*, ed. e vol. citati, p. 229, nota 61. Lo Stuart prese Reggio il 10 luglio e Scilla il 23, mentre le truppe del Reynier, ridotte a non più di tremila uomini, solo il 3 agosto riuscirono a riorganizzarsi e fermarsi in attesa di rinforzi.

dilagavano.¹⁾ È probabile che in Consiglio siano giunti gli echi di quegli avvenimenti,²⁾ ma il loro maggiore contraccolpo si ebbe nell'attività legislativa che subì per circa un mese notevole flessione,³⁾ sino a che le fortune francesi non furono ristabilite, prima, con la presa di Gaeta⁴⁾ e poi con l'invio in Calabria dell'energico Massena e la notizia dei suoi successi iniziali.⁵⁾ Dal 31 luglio infatti l'opera riorganizzatrice non conobbe soste e il Consiglio di Stato fu conseguentemente assai impegnato.⁶⁾ Tuttavia, nonostante l'ampia mole di lavoro e forse proprio per questo,⁷⁾ il Consiglio non ebbe sostanziali

¹⁾ Sulle insorgenze e relativa repressione vedi COLLETTA, *op. cit.*, pp. 229-230 e 237-238; RAMBAUD, *op. cit.*, pp. 158 sgg., p. 197, pp. 200-201; DE NICOLA, *Diario*, II, p. 221 e p. 228.

²⁾ Sulle preoccupazioni determinatesi in Napoli cfr. COLLETTA, *Storia*, II, p. 238; DE NICOLA, *Diario*, II, pp. 270-71.

³⁾ Di notevole solo un decreto del 15 luglio per l'istituzione d'una Guardia Civica in Napoli, evidentemente per difesa contro le insorgenze.

⁴⁾ Gaeta capitò il 18 luglio. Sull'assedio cfr. *Monitore Napolitano*, n. 42, 22 luglio 1806; *Difesa della piazza di Gaeta*, in «Foglio periodico militare del deposito di guerra», Napoli, 1819, II, pp. 3-59; M. DUMAS, *Precis des événements militaires ou essais historiques sur les campagnes de 1799 à 1814*, Paris, 1824-26, XV e XIX; *Antologia militare*, Napoli, 1838-39, VI, pp. 84 sgg., VII, pp. 190 sgg.; M. D'AYALA, *Memorie storico militari*, pp. 169-216; RAMBAUD, *op. cit.*, pp. 147 ss.; COLLETTA, *Storia*, II, pp. 215-16, 223, 225, 239-40.

⁵⁾ Con decreto del 31 luglio fu proclamato lo stato d'assedio in Calabria e fu spedito in quella regione il Massena «del quale la fama e l'ingegno apportarono aiuto e animo ai suoi, danno e sgomento al nemico» (COLLETTA, *Storia*, II, p. 238). L'8 agosto il Massena otteneva i primi successi con la presa e il saccheggio di Lauria. Ristabilita la situazione e pacificata quasi del tutto la Calabria, il Massena fu richiamato a fine dicembre per raggiungere la Grande Armata l'11 gennaio 1807.

⁶⁾ Nessun contraccolpo risenti dalla campagna contro la banda di Frà Diavolo che, sbarcato sul continente il 5 settembre, dopo aver sostenuto gran parte nell'assedio di Gaeta, fu preso e ucciso l'11 novembre; cfr. COLLETTA, *Storia*, II, p. 256; E. JALLONCHI, *Fra Diavolo*, Città di Castello, 1911; RAMBAUD, *Fra Diavolo et le commandant Hugo*, in *Revue de Paris*, 15 agosto 1913 e in *Revue Napoléonienne*, XIII, 1913, pp. 83 sgg.; S. HUGO, *Mémoires*, Paris, 1823; CONFORTI, *La repubblica napoletana e l'anarchia regia*, Avellino, 1890; MARULLI, *Ragguagli storici del regno delle Due Sicilie nell'epoca della francese rivolta fino al 1815*, Napoli, 1845; *Documenti e Articoli sulla spedizione e fine di Fra Diavolo* a cura di A. PERRELLA, in «L'Istrice», Campobasso, 1892.

⁷⁾ Il 31 luglio fu creata l'Amministrazione Generale dei demani; del 2 agosto è la celebre legge eversiva della feudalità; l'8 agosto si ebbero tre grandi leggi: quella provinciale e comunale con la creazione delle autorità locali e l'ordinamento dell'amministrazione civile, quella sull'istituzione del nuovo sistema di imposte, quella di creazione dei quattro tribunali straordinari. Il 14 agosto furono soppresse le prime corporazioni religiose; del 15 è la prima legge sulla Pubblica Istruzione; il 16 fu creata l'Amministrazione generale dei Dazi indiretti; il 24 si dettarono norme sulla liquidazione degli arrendamenti e lo stabilimento del moderno debito pubblico; il 26 si diedero disposizioni per la salvaguardia del patrimonio artistico serbato nei conventi soppressi. Del 1° settembre è la celebre legge sulla divisione dei demani; del 4 è altra legge sulla liquidazione degli arrendamenti e del 15 sono altre disposizioni per la conservazione del patrimonio culturale delle soppressi corporazioni religiose; il 16 fu riaperto il Collegio Militare mentre del 27 è la

modifiche funzionali fino all'agosto 1807, se non per ciò che riguarda talune aggiunte particolari alle sue competenze¹⁾ e al suo inserimento nell'attività legislativa del governo.²⁾ Si provvide anche a fornirgli i mezzi finanziari perchè potesse svolgere le sue funzioni istituzionali.³⁾

Nonostante gli intrighi mossi dagli emissari di Ponza e di Capri⁴⁾ e la spedizione, del resto fallita sul nascere, del Philippsthal nel maggio,⁵⁾ la vita amministrativa del Regno procedette assai spedita per tutto il 1807 e soprattutto nella seconda metà di quell'anno allorchè i rigori polizieschi furono attutiti per essersi le insorgenze esaurite alle prime nuove dei successi napoleonici in Germania e della pace di Tilsit. Anzi proprio durante il 1807 il sovrano potè compiere quel viaggio in Abruzzo, Molise e Puglia che lo mise in contatto con quelle

celebre legge sulla abolizione dei fidecommessi. Nel mese di ottobre si ebbero norme sulla vita dei Banchi, il giorno 2, e il medesimo giorno furono aboliti i privilegi e le franchigie in materia di dazi; il 14 fu creata l'Amministrazione del Tesoro Pubblico; il 15 si ebbe la seconda legge comunale e provinciale con la creazione dei consigli decurionali, distrettuali e provinciali; il 31 si dettarono norme in materia di istruzione pubblica. Nel novembre si ebbero disposizioni sulla pubblica istruzione il 7 e il 27, e il regolamento del giorno 8 alla legge dell'8 agosto sui sistemi di imposta. Del 1° dicembre è la legge sullo stemma reale mentre, dopo alcune norme ancora sulla pubblica istruzione del giorno 5, si ebbero altre provvidenze sui Banchi il 13. Trattasi come è evidente d'un breve stralcio delle più importanti e note disposizioni legislative del secondo semestre del 1806 (cfr. ASN., *Decreti Originali e Ministero dell'Interno*, II, *Leggi e Decreti*, nonché *Collezione delle Leggi e de' Decreti Reali del Regno di Napoli*, Napoli, Stamperia Reale, 1806 sgg.).

¹⁾ Contenute ad esempio nella legge comunale e provinciale dell'8 agosto (Tit. IV, art. 7) e in quella del Tavoliere del 24 gennaio 1807 (art. 3).

²⁾ Alludiamo alla legge del 17 settembre 1806 di cui più oltre parleremo.

³⁾ Col decreto 12 settembre 1806 si stabilì che per le spese delle rispettive sezioni i presidenti dovevano approntare dei prospetti che, muniti di loro firma di autorizzazione, dovevano essere trasmessi al Segretario Generale (art. 3), questi doveva mensilmente compilare un prospetto generale delle spese, che, firmato e vistato da lui medesimo, doveva essere trasmesso al Ministero delle Finanze (art. 2), il quale, in base al visto del Segretario Generale, doveva provvedere alle occorrenze del Consiglio di Stato mediante suoi ordini di pagamento (art. 1).

⁴⁾ Per gli intrighi diretti da Salvatore Bruni e per il presunto attentato di Agostino Massa, come pure per le repressioni del Saliceti cfr. COLLETTA, *Storia*, II, pp. 263-65; DE NICOLA, *Diario*, II, pp. 340-43, 358, 395, 397; RAMBAUD, *op. cit.*, pp. 201 sgg.; W. MATURI, *Il Principe di Canosa*, Firenze, 1944, pp. 66 e 72-73; A. VALENTE, *Gioacchino Murat e l'Italia Meridionale*, Torino, 1941, p. 150; *Rapporto del Ministro di Polizia generale sulla congiura ordita nell'anno 1807 contro l'Armata francese nel regno di Napoli e contro la persona e gli Stati di S. M. Giuseppe Napoleone*, Napoli, 1807. I rigori polizieschi culminarono col decreto del 2 giugno comminante il sequestro dei beni a coloro che non avevano ancora giurato fedeltà al nuovo sovrano.

⁵⁾ Sulla spedizione (9-28 maggio) cfr. COLLETTA, *Storia*, II, p. 276 e nota 187; *Monitore Napolitano*, suppl., n. 135; *Antologia Militare*, XIV, 1842, pp. 199 sgg.; A. LUCIFERO e F. PETTITO, in «Archivio storico per la Calabria», IV-VI, 1916-18. Restarono in mano agli anglo-siculi solo Reggio e Scilla.

popolazioni e, svelandogli i reali loro bisogni, rese possibile una attiva opera di riorganizzazione amministrativa di quelle importanti zone del Reame.¹⁾

7. — Non è senza ragione che, nel delineare la storia del nostro istituto, si vuole particolarmente insistere sulla mole e sul valore dell'attività legislativa del governo decennale. Gli è che il Consiglio di Stato a quest'opera diede il massimo contributo sia perchè istituzionalmente esso era destinato a costituire l'organo ove doveva darsi forma giuridicamente valida ai propositi di riorganizzazione generale del Regno, sia perchè sotto l'influenza del consimile istituto della Francia imperiale andava naturalmente crescendo la sua interferenza nel campo puramente legislativo, interferenza del resto favorita dalla mancanza di ogni parvenza di Corpi legislativi.²⁾ Di fatto il Consiglio di Stato era dunque l'organo in cui la legge prendeva forma e vigore e ove veniva non solo preparata ma anche sanzionata: da qui prende l'avvio quella singolare figura giuridica del re in Consiglio che avrà importanti sviluppi con la restaurazione e che vuole essere la forma mediante la quale la sovranità realizza la pienezza del suo potere consistente nella facoltà di creare ed emanare la legge.

Di fondamentale importanza per la storia del nostro istituto sono pertanto la legge del 17 settembre 1806 e il decreto del 28 aprile 1807 sulla formazione delle leggi. Per quanto separati nel tempo, questi due provvedimenti vanno necessariamente riaccostati in questo nostro esame al fine di raggiungere una loro migliore comprensione nel quadro della più approfondita conoscenza dell'attività dell'istituto di cui ci occupiamo.

¹⁾ Sui viaggi del re cfr. COLLETTA, *Storia*, II, pp. 267-68. Per l'attività legislativa nel 1807 ricordiamo tra le più imporanti provvidenze: il Regolamento del 2 gennaio sulla liquidazione degli arrendamenti e il decreto del 12 per la coniazione delle nuove monete; la seconda legge di soppressione delle restanti corporazioni religiose del 13 febbraio; nuove norme sui fidecommessi del 15 marzo, l'istituzione dell'Accademia Reale di scienze ed antichità del 17 e il Regolamento generale per la liquidazione degli arrendamenti del 20 marzo; il decreto del 28 aprile per la soppressione della forma del dispaccio; la legge del 30 maggio per l'istituzione dei Collegi maschili; il decreto 8 giugno sulla divisione del demanio e completamento di quello del 1° settembre 1806; la riorganizzazione del Conservatorio di musica del 30 giugno; le norme sui banchi del 4 agosto, due leggi dell'11 per l'istituzione dei Collegi femminili e l'istituzione del Consiglio dei Lavori Pubblici del 18 agosto; le norme per l'accelerazione della liquidazione del debito pubblico del 14 settembre; due disposizioni del 12 e 16 ottobre sulla Pubblica Istruzione; altre norme sui Banchi del 26 novembre; la legge istitutiva della Corte dei Conti del 19 dicembre.

²⁾ Napoleone — come è noto — finì col non convocare più nei suoi domini i Corpi legislativi che però di diritto continuavano ad esistere in forza delle Costituzioni. In Napoli invece fino al giugno 1808, e cioè per tutto il regno di Giuseppe, mancò di fatto e di diritto qualsiasi Corpo legislativo.

Abbiamo avuto modo di annotare come il Cuoco saggiamente deplorasse il mal costume invalso nel diritto pubblico napoletano dell'ultimo settecento di lasciare piena libertà alle Segreterie di Stato di compilare disposizioni di vera e propria natura legislativa sia in campo di regolamentazione che in materia di indole generale. Siffatte specie di ordinanze ministeriali venivano sanzionate e acquistavano valore di leggi con la semplice approvazione della giunta dei Segretari di Stato, ovvero sia col semplice beneplacito del favorito di turno. In seguito, anche questa forma di sanzione finì con l'essere il più delle volte trascurata, di modo che i ministeri emanavano direttamente le disposizioni legislative sotto il nome di « dispacci ». ¹⁾ Il prepotere dell'esecutivo che da tutto ciò derivava, era tanto più deleterio in quanto — come lo stesso Cuoco rilevava — tali generi di ordinanze non erano nemmeno compilate da giuristi competenti e responsabili ma, solitamente, dai normali scrivani delle Segreterie di Stato, i quali si erano così venuti trasformando nei veri legislatori della Nazione.

Ora il nuovo Consiglio di Stato fu, come era stato auspicato, il maggior freno al dispotismo ministeriale e il moralizzatore della potestà legislativa: il suo intervento diretto, sanzionato dalla legge 17 settembre 1806, nel *cursus* assegnato alla legge e al decreto tra la loro prima ideazione e la loro pubblicazione, rese possibile l'abolizione della forma del « dispaccio » ²⁾ e la conseguente delimitazione dei compiti dei ministri entro l'ambito proprio del potere esecutivo, ³⁾ abolizione e delimitazione contenuti appunto nel decreto del 28 aprile 1807.

Si intende perciò come il nostro istituto, in epoca in cui i principi liberali subivano sotto l'assolutismo napoleonico quella che con linguaggio immaginoso potremmo chiamare la loro crisi di crescita, sia stato l'organo attraverso il quale si effettuò la separazione dell'esecutivo dal legislativo mediante la delimitazione delle possibilità di intervento dei ministri nell'opera di creazione e emanazione della legge. È altresì evidente che, una volta presa consistenza da parte degli organi del potere legislativo, il Consiglio di Stato avrebbe lasciato questa sua funzione intermedia per conservare e sviluppare quelle

¹⁾ « Le *dispaccio*, décision rendue par les ministsres au nom du roi arbitrairement et qui finissait par former une législation particulière annullant presque la loi » (RAMBAUD, *op. cit.*, p. 381).

²⁾ « La forma del dispaccio è abolita » art. 1, d. 28 aprile 1807.

³⁾ « I Ministri non danno ordini ed istruzioni e non prendono delle disposizioni che per la esecuzione delle leggi e de' nostri decreti, ciascuno nel loro ripartimento rispettivo » art. 2, D. 28 aprile 1807; cfr. artt. 54, 55, 72 della Costituzione del 22 frimaire VIII.

di consulenza e di controllo sulla formazione dei provvedimenti regolatori della vita amministrativa dello Stato.

Di fatto, pertanto, la legge del 17 settembre 1806¹⁾ assegnava ai ministri l'iniziativa nella proposizione delle leggi e dei decreti²⁾ ma devolveva al Consiglio di Stato il compito di discuterne il merito e la forma per ciò che riguarda i progetti di legge e di «fisarne il tenore». ³⁾ Praticamente perciò i ministri una volta presentata al re l'opportunità di dar luogo a una disposizione legislativa non avevano più alcuna parte, nella qualità di ministri,⁴⁾ nei successivi sviluppi della loro proposta, tanto che persino la firma per sanzione veniva chiesta al re dal Segretario di Stato,⁵⁾ il quale, solo quando la legge era stata del tutto perfezionata — conservandone l'originale nei suoi archivi — ne trasmetteva il testo ai ministri competenti per l'esecuzione e collaborava con essi alla pubblicazione.⁶⁾ Per i decreti, il re poteva limitarsi ad approvare il rapporto del Ministro proponente senza ricorrere al Consiglio di Stato e in ogni caso la firma per sanzione veniva raccolta dal Ministro che poi curava l'inoltro dell'originale al Segretario di Stato per la sua controfirma e la conservazione nella serie dei decreti originali.⁷⁾

¹⁾ Fu praticamente confermata il 22 ottobre 1808.

²⁾ Art. 1.

³⁾ Il re, ricevuto il rapporto dal ministro, lo inviava alla sezione competente del Consiglio di Stato «la quale lo esaminava e ne fissava il tenore» (art. 2); il progetto rivestito così di forma legale e con le opportune modifiche nel merito, veniva restituito al sovrano accompagnato, ove fosse sembrato del caso ai Consiglieri, da una relazione del Presidente di Sezione (art. 3); il re poteva a questo punto decidere di udire il Consiglio di Stato in seduta plenaria e faceva restituire, tramite il Segretario di Stato, l'incartamento al Presidente di sezione perchè provvedesse a trasmetterlo alla Segreteria Generale la quale veniva contemporaneamente incaricata di inserire l'affare nell'ordine del giorno della prossima seduta plenaria (art. 4). Per casi urgenti era ammesso che il progetto ministeriale passasse direttamente al Consiglio di Stato in seduta plenaria (art. 5).

⁴⁾ Vi potevano aver parte in quanto Consiglieri di Stato, ma si evitava che sia in Sezione che in seduta plenaria relatore d'un progetto fosse il ministro proponente.

⁵⁾ Per l'art. 6 il progetto di legge nella forma definitivamente approvata dal Consiglio di Stato veniva sottoscritto dal Segretario Generale e dal Relatore e inviato, con altra copia non sottoscritta, al Segretario di Stato, il quale la sottoponeva alla firma per sanzione del re. La carica di Segretario di Stato fu creata l'8 settembre 1806 e affidata a Francesco Ricciardi in sostituzione dell'ufficio di Segretario di Gabinetto fino ad allora tenuto dal Ferri-Pisani: i carichi principali riguardavano i rapporti del re con il Consiglio di Stato e il Consiglio dei Ministri, la presentazione alla firma sovrana delle leggi e la controfirma dei decreti, la conservazione degli originali delle leggi e dei decreti.

⁶⁾ Per la pubblicazione vedi Decreto 31 dicembre 1806 (cfr. RAMBAUD, *op. cit.*, p. 381). La forma più comune era la lettura fatta dai parroci «apres l'évangile». Successivamente vi si provvedeva con la pubblicazione della Collezione a stampa.

⁷⁾ Art. 11 e sgg.

La legge del 17 settembre provvedeva quindi a determinare la formula di promulgazione della legge e del decreto, formula che, per la legge, metteva in risalto l'intervento del Consiglio di Stato.¹⁾

È chiaro pertanto che per precisa disposizione di legge il Consiglio di Stato napoletano dovette avere parte preponderante nella formulazione di tutte le grandi innovazioni legislative apportate dal governo di Giuseppe prima e poi di Gioacchino alla compagine statale del Reame.

8. — Nel continuare a delineare la storia della legislazione relativa al nostro istituto, notiamo, come già accennato, che, col ritorno a una certa solidità nelle istituzioni arrecata al nuovo governo dai successi di Germania, ci si tornò ad interessare — tra l'altro — anche dell'interna organizzazione del Consiglio di Stato. Con decreto del 10 agosto 1807 fu determinata l'istituzione dell'ufficio degli Uditori e con due successivi decreti del 13 e 14 si provvide rispettivamente alla nomina dei primi uditori e alla loro distribuzione nelle varie sezioni. Rafforzata la separazione tra la facoltà legislativa e il potere esecutivo mediante il già esaminato decreto del 28 aprile, si ritenne evidentemente opportuno attenuare la forma radicale con cui la legge del settembre 1806 aveva voluto escludere ogni più piccola ingerenza ministeriale sulla libertà di determinazione del Consiglio di Stato in materia legislativa, nel senso che con l'istituzione degli Uditori, pur restando fermo l'ormai acquisito principio della delimitazione delle funzioni ministeriali, si volle stabilire un organo che funzionasse da collegamento tra le Sezioni del Consiglio di Stato e i corrispondenti Ministeri e che, pur attaccato a questi, non ne avesse nè la naturali velleità nè la soverchiante autorità. Anche in questo caso Giuseppe non creava nulla di nuovo, limitandosi a considerare il modello che gli veniva offerto dalla legislazione della Francia imperiale,²⁾ ma tuttavia non può sfuggirci l'opportunità del provvedimento nè il suo valore, chè di fatto esso valeva a raggiungere l'equilibrio tra l'attività ministeriale e quella del Consiglio di Stato, mantenendo ben delimitate le sfere di influenza. Compito precipuo degli uditori era quello di partecipare alle sedute del Consiglio di Stato, senza iniziativa nè voto, per dare ai Consiglieri tutti gli schiarimenti sulle cause che avevano determinato il ministro a fare rapporto al re sulla questione

¹⁾ La formula era: per la legge: «Udito il nostro Consiglio di Stato abbiamo ordinato e ordiniamo» (art. 7), pel decreto: «Visto il rapporto del nostro Ministro per... abbiamo decretato e decretiamo» (art. 12).

²⁾ Cfr. L. 19 germinale, anno XI.

in discussione, nonchè per fornire tutti i documenti che potessero servire a mettere i Consiglieri in grado di decidere con piena coscienza e nella maniera più corrispondente ai reali bisogni del paese. Gli uditori pertanto avevano libero accesso presso i Ministeri ed erano autorizzati a esaminare gli archivi ed estrarne gli atti.¹⁾ Perciò ogni ministro, nel presentare il suo rapporto al re, era autorizzato a segnare il nome dell'uditore che avrebbe dovuto occuparsi della pratica²⁾ e una volta pervenuta essa alla sezione competente del Consiglio di Stato, il presidente di sezione invitava l'uditore a intervenire alle sedute nel cui ordine del giorno era iscritto l'affare.³⁾ Particolari incarichi avevano inoltre gli uditori della Sezione di Legislazione collegati al Ministero della Giustizia, ma di ciò parleremo a suo tempo.

In origine il numero degli uditori fu assai limitato e non se ne ebbe alcuno per la Sezione di Guerra e Marina e relativi ministeri;⁴⁾ è inoltre da tener presente che gli uditori della sezione di Legislazione erano considerati collegati al Ministero della Giustizia, che, come è noto, nel periodo napoleonico fu rivestito di un certo carattere di preminenza ed ebbe riconosciuta una particolare competenza in materia giuridica e legislativa.

Il grande decreto murattiano del 24 ottobre 1809 per la regolamentazione del Consiglio di Stato non arrecò sostanziali mutamenti a questo punto del servizio⁵⁾ ma in compenso rese illimitato il numero degli uditori, dichiarò possibile il loro passaggio nei ruoli dei funzionari dell'amministrazione civile e della magistratura,⁶⁾ impose però un tirocinio di due anni prima dell'ammissione alle sedute del Consiglio di Stato,⁷⁾ determinò lo stipendio.⁸⁾

Una sostanziale modifica apportò invece il decreto del 24 ottobre 1810 dedicato per intero all'organizzazione dell'ufficio degli uditori. In forza di esso, tale ufficio fu separato in due distinti rami, l'uno mantenne le caratteristiche originali, mentre l'altro diè luogo a un ufficio di funzionari forniti di speciali competenze amministrative e giuridiche, destinati pertanto ad essere impiegati in modo stabile

1) Art. 4, decreto 10 agosto 1807.

2) Art. 3.

3) Art. 2.

4) Pel decreto del 14 agosto 1807 erano appena otto: tre per la Sezione di Legislazione e Ministero della Giustizia, tre per quella dell'Interno e relativo Ministero, due per la Sezione delle Finanze e Ministero corrispondente.

5) Titolo VI: Degli Uditori (artt. 30-36).

6) Art. 30.

7) Art. 35.

8) Art. 57: il soldo fu fissato in 300 ducati annui, dopo il tirocinio biennale che non era retribuito.

o eccezionale nelle più disparate branche della pubblica amministrazione, non esclusi gli uffici periferici.¹⁾

Tra gli ultimi atti legislativi riguardanti il nostro istituto, adottati da re Giuseppe, fu il decreto 24 novembre 1807 contenente il regolamento di applicazione della legge 17 settembre 1806. Notevole in questo decreto il fatto che vi è specificatamente detto che il re può inviare al Consiglio di Stato, per udirne l'avviso, non solo i progetti di legge e decreti ma qualunque questione che richieda un semplice parere o importi una decisione non propriamente a carattere legislativo. Il Consiglio di Stato comincia così ad assumere in pieno la sua funzione di consulente generale sugli affari amministrativi.

Riposava il Regno in tranquillità alla fine del 1807: assopite le insorgenze e ricacciati gli anglo-siculi nelle rocche di Reggio e di Scilla, assai avanzata l'opera di rinnovamento delle strutture amministrative dello Stato e sostanzialmente guadagnata alla causa dei Napoleonidi la classe intellettuale. Fu chiamato il re in Venezia a colloquio con l'imperiale fratello e ne ricevette gli ordini per l'applicazione nel regno dei decreti sul Blocco Continentale.²⁾ Sulle conseguenze che la politica commerciale anti-inglese di Napoleone provocò nel Regno di Napoli non è nostro compito soffermarci, certo però da allora in poi il Consiglio di Stato fu spesso chiamato ad esprimere le sue opinioni sulle questioni relative al commercio anche se in molti casi il governo si affidò — per questo oggetto — ai pareri della Camera Consultiva di Commercio.³⁾ Frattanto l'opera legislativa portava al compimento della gran legge del 19 dicembre che riformava dalle fondamenta i sistemi di controllo in campo finanziario, abolendo la secolare Camera della Sommaria e istituendo la moderna Corte dei Conti.

L'inizio del 1808 fu caratterizzato da una certa recrudescenza dei rigori polizieschi a séguito dello scoppio della « mina » che mandò

1) Condizioni indispensabili per essere ammessi all'ufficio erano: età tra i 20 e i 25 anni, il censo, l'aver ottemperato agli obblighi di leva, l'aver superato un esame innanzi ad apposita commissione; dal 1° gennaio 1814 fu richiesto il titolo di dottore in legge o in scienze; dovevano prestare regolarmente giuramento. Il servizio era diviso in Ordinario e Straordinario; quello ordinario comprendeva la classe degli uditori tradizionali in numero di sedici, quattro per Sezione, e comprendeva inoltre la classe degli uditori non appartenenti al Consiglio di Stato. Al servizio straordinario appartenevano quegli uditori incaricati di lavori speciali presso la intendenze provinciali, i quali di solito passavano poi nei ruoli dei sottintendenti.

2) Nel dicembre 1807.

3) Spesso nelle relazioni delle sezioni si notano a questo proposito le singolari teorie allora in voga circa la preminenza tra l'agricoltura e il commercio come mezzi di progresso e benessere delle Nazioni.

in pezzi il palazzo abitato dal ministro Saliceti;¹⁾ tuttavia le sorti del governo di re Giuseppe eran felici, come provò il successo della campagna intrapresa nelle Calabrie per ricacciare in mare gli ultimi difensori anglo-siculi.²⁾ L'attività legislativa progrediva e toccava nuovi campi³⁾ e il Consiglio di Stato si avvaleva dell'apporto di nuove ben temperate energie.⁴⁾ Tra il 20 e il 22 maggio furono portate a termine nel loro complesso le leggi sulla riforma dell'ordine giudiziario.⁵⁾ Si trattò dell'ultimo grande atto compiuto in sede da Giuseppe: egli il 23 partiva per Bayonne ove la volontà onnipotente di Napoleone lo destinava a più grande e più infelice regno.⁶⁾

Come è noto, Giuseppe, che conservò di diritto la corona napoletana fino al 5 luglio e che di fatto rimase re di Napoli anche oltre lo statuto di nomina del Murat,⁷⁾ con nessun riguardo per il cognato e forse spronato dal fratello continuò a legiferare con straordinario zelo,⁸⁾ impegnando il Ricciardi, suo Segretario di Stato, e Michelangelo Cianciulli, Ministro della Giustizia e delegato alla presidenza del Consiglio di Stato, in una fitta corrispondenza contenente sempre

¹⁾ Sull'attentato e sul processo cfr. *Processo compilato nel Tribunale straordinario di Napoli per l'esplosione di polvere di guerra avvenuta nel palazzo abitato dal ministro di Polizia generale*, Napoli, 1808; CANOSA, *I Pifferi di montagna*, Dublin, 1821, p. 60; MATURI, *Il Principe di Canosa*, cit., pp. 80-83; COLLETTA, *Storia*, II, pp. 272-75 e *Aneddoti*, ivi, introduzione al I volume.

²⁾ Reggio fu presa il 2 febbraio e Scilla il 17: cfr. *Monitore Napoletano*, n. 216 del 22 marzo 1808; RAMBAUD, *op. cit.*, pp. 180-82. «Dopo l'espugnazione di Reggio e di Scilla non rimase alla bandiera borbonica nel reame alcuna sede, nè all'antico re alcun segno di dominio o di speranza» (COLLETTA, *Storia*, II, pp. 278).

³⁾ Con decreto del 4 gennaio si provvide a far riprendere gli scavi archeologici in Pompei. Un decreto del 18 gennaio stabilì che fosse costruita la rotabile per Sorrento e che fossero dedicate speciali onoranze al Tasso. Il 12 gennaio e il 9 febbraio furono presi provvedimenti in merito alla pubblica istruzione. Con decreto del 24 febbraio fu istituito l'Ordine Reale delle Due Sicilie. Il 20 maggio fu creata, tra le grandi accademie napoletane, la Società Reale e si presero provvedimenti relativi ai Banchi.

⁴⁾ Specialmente con le nuove nomine fatte con i decreti del 18 e 20 gennaio. Tra i nuovi consiglieri fu Giuseppe Zurlo, futuro ministro di re Gioacchino.

⁵⁾ Accanto alla legge fondamentale del 20 si ebbero la legge sui delitti e sulle pene e il decreto di regolamentazione per i giudici di pace e i tribunali, nonché per la procedura per il processo civile e il criminale; il giorno dopo si ebbe il regolamento di esecuzione e il 22 si diedero norme per i giudizi di polizia e correzionali (cfr. N. NICOLINI, *Della procedura penale nel regno delle Due Sicilie*, Napoli, 1828 sgg., I, 1, pp. 7 sgg.; COLLETTA, *Storia*, II, pp. 278 sgg.).

⁶⁾ Sulla questione del passaggio di Giuseppe al trono di Spagna cfr. RAMBAUD, *op. cit.*, p. 549 Giuseppe fu nominato re di Spagna il 7 giugno ma mantenne la corona di Napoli, di diritto, fino al 5 luglio.

⁷⁾ Lo Statuto di nomina del Murat è del 15 luglio con decorrenza 1° agosto, ma Murat di fatto non prese possesso del suo trono che il 6 settembre.

⁸⁾ Sull'attività di Giuseppe quale re di Napoli dopo il 7 giugno vedi DE NICOLA, *Diario*, II, pp. 413 e 415. Sull'ostilità di Napoleone per Gioacchino cfr. ESPITALIER, *Napoléon et le roi Murat*, Paris, 1910, p. 6; utili anche per rapporti tra i due cognati: *Lettres et documents pour servir à l'histoire de J. Murat*, Plon, Paris, 1908 sgg.

nuove disposizioni.¹⁾ È appunto in questo periodo che per la prima volta si fece sentire in tutto il suo rigore in Napoli il carattere assolutistico del sistema di governo napoleonico: Giuseppe, presso il fratello, non poteva non adottarne i metodi, e infatti, con la motivazione della lontananza, molti provvedimenti legislativi furono presi da lui senza l'intervento del Consiglio di Stato, il quale veniva invitato, solamente a fatto compiuto, a prender atto dei provvedimenti e a curarne la pubblicazione: tale fu la sorte del maggior atto legislativo e politico compiuto da Giuseppe in quel lasso di tempo, vale a dire lo Statuto costituzionale di Baiona del 20 giugno 1808.²⁾

9. — Pur senza volerci addentrare nelle questioni riguardanti codesta singolare Carta costituzionale³⁾ — la quale del resto, come è risaputo, non ebbe effettuazione nè riscosse simpatie — qualche considerazione merita l'evidente sforzo in essa contenuto di dare una delimitazione più precisa e opportuna ai compiti istituzionali del Consiglio di Stato, specie in relazione con l'istituendo Parlamento, di cui per la prima volta si faceva cenno proprio in quella Carta, al Titolo VIII.

Il Colletta osservò, a proposito dello Statuto, che coi titoli sesto «del ministero» e settimo «del Consiglio di Stato» «rendevansi costituzionali quei due già formati collegi». ⁴⁾ E, per quanto non costituisca una novità, non è da trascurarsi un tale dato di fatto, in considerazione delle polemiche che nella pubblicistica della prima Restaurazione sorgeranno circa l'opportunità e giuridicità d'una trattazione sui Corpi Consultivi entro una Carta costituzionale.

¹⁾ Per gli ordini spediti da Bayonne, vedi ASN, *Presidenza del Consiglio*, i volumi contenenti gli atti del periodo giugno-agosto 1808 delle serie *Processi Verbali* e *Avvisi del Consiglio di Stato, Corrispondenza Ministri*.

²⁾ Giuseppe espresse il suo rammarico di non aver potuto, a causa della fretta e della lontananza, consultare i suoi consiglieri in una lettera al Consiglio di Stato del 23 giugno (ASN, *Presidenza, Corrispondenza Ministri*, vol. 253) e in altra al Roederer (*Oeuvres de Roederer*, IV, p. 17).

³⁾ Per lo Statuto di Baiona, tra le fonti archivistiche, cfr. ASN, *Presidenza, Corrispondenza Ministri*, vol. 253 e *Processi Verbali del Consiglio di Stato*, 22, vol. 195, n. 126; tra quelle bibliografiche: *Monitore napoletano*, n. 246, 5 luglio 1808; *Bollettino delle Leggi del Regno di Napoli*, 1808, n. 39; COLLETTA, *Storia*, II, pp. 283-86, 328-29; DE NICOLA, *Diario*, II, pp. 412 e 415; N. CORTESE, *Le memorie di un Generale (Francesco Pignatelli di Strongoli)*, Bari, Laterza, 1927, specialmente II, pp. 76, 85, 98, 115, 117, 147; *Memorie storiche ossia annali napoletani scritti da V. Florio*, in «Archivio Storico Napoletano», XXXI, 1, p. 274; RAMBAUD, *op. cit.*, pp. 551-553; ESPITALIER, *op. cit.*, p. 6; VALENTE, *op. cit.*, pp. 291-95; PALMA, *Le costituzioni dei popoli liberi ecc.*, p. 560; DE VERGOTTINI, *La costituzione della repubblica Cispadana*, cit., p. 278; A. SALADINO, *I lavori preparatori per la convocazione del Parlamento Nazionale del Regno di Napoli nel 1811*, in «Atti Accademia di Scienze morali e politiche di Napoli», Tip. G. Genovesi, Napoli, 1955.

⁴⁾ COLLETTA, *Storia*, II, p. 285.

Ora noi sappiamo che fino al mese di giugno del 1808 il Consiglio di Stato partecipava attivamente, in unione col sovrano, al potere legislativo, in quanto il suo intervento era praticamente indispensabile nella formazione della legge,¹⁾ anzi era specificatamente obbligatorio per ciò che riguardava le nuove imposizioni;²⁾ puramente consultivo e dipendente dalla volontà del sovrano era invece il suo intervento in campo che potremmo chiamare misto, legislativo-amministrativo, ossia nella formazione dei decreti e nell'esame di quegli affari di natura amministrativa che, sottoposti dai ministri al giudizio del re, questi riteneva di dovere inviare, per il parere, al Consiglio di Stato.³⁾ L'assoluta mancanza di un Corpo legislativo e le attribuzioni riconosciute come sopra al Consiglio di Stato sembravano perciò accordare al nostro organo una facoltà legiferante che al contrario doveva istituzionalmente essergli esclusa. Ma già Giuseppe, una volta a Baiona, come abbiamo osservato, cominciò a trascurare le prerogative del Consiglio in campo legislativo. Gli è che Napoli era allora una vera eccezione nel sistema del diritto pubblico vigente negli Stati napoleonici, i quali, in forza di Costituzioni più o meno recenti, erano tutti forniti di Corpi legislativi. Nè vale qui osservare che siffatti Corpi eran destinati a restare presto soffocati dall'invadente onnipotenza dell'Imperatore: la facoltà di legiferare, loro appartenente perchè connaturata al loro carattere istituzionale, per quanto usurpata dal prepotere del sovrano, restava giuridicamente differenziata dalle facoltà di qualsiasi altro istituto.

Senza dubbio il Parlamento istituito col Titolo VIII della Carta di Baiona per ovviare alla mancanza di un Corpo legislativo, era, nonostante tutto, un organismo monco e svuotato di gran parte del suo naturale contenuto, e ciò non sfuggì alle più illuminate menti del tempo; cosicché il non essere mai entrato praticamente in funzione non arrecò nessun effettivo turbamento al corso normale della vita istituzionale del Regno.⁴⁾ Di fatto, quella parvenza di Parlamento sarebbe stata da avvicinare proprio a un corpo consultivo piuttosto che a un vero corpo legislativo. Non può sfuggirci infatti — come ben rilevarono del resto il Colletta e il Pignatelli⁵⁾ — che al Parla-

¹⁾ Per la Legge del 17 settembre 1806.

²⁾ Art. 3, D. 15 maggio 1806.

³⁾ Per il Decreto 24 novembre 1807.

⁴⁾ Circa i caratteri propri del Parlamento, i giudizi dei contemporanei relativi a tale istituto, le ragioni della sua mancata messa in efficienza cfr. SALADINO, *I lavori preparatori per la convocazione del Parlamento Nazionale del Regno di Napoli nel 1811, già citato*.

⁵⁾ COLLETTA, *Storia*, II, p. 285; CORTESE, *Le memorie di un Generale, cit.*, II, p. 76: il Pignatelli osservava: « oziosa bisogna sarebbe il fare più estesa analisi di un atto non diretto ad accordare una parte del potere legislativo ai rappresentanti della nazione ma a corroborare le determinazioni del principe quando ne avesse bisogno, con l'appoggio di persone notabili, comunque da lui dipendenti ».

mento era inibita ogni iniziativa nella proposizione delle leggi; era rimessa all'arbitrio del re la facoltà di convocarlo, di prorogarne, differirne e chiuderne le sessioni senza altra limitazione che quella d'una convocazione ogni triennio;¹⁾ era inoltre negata ogni pubblicità ai suoi lavori e anzi era ritenuto delitto di ribellione il propalare notizie sulle discussioni tenute.²⁾

Non sembra fuor di posto perciò se un istituto del genere si avvicini tanto più a un corpo consultivo quanto più limitazioni sono poste alle sue prerogative e facoltà legislative. Del resto Giuseppe stesso nel suo Proclama di presentazione della Costituzione ai popoli delle Due Sicilie parlava di « un corpo intermedio e di un parlamento nazionale capace d'illuminare il Principe e di rendergli preziosi servizi col rendersi utile alla nazione ». In realtà — in tempi in cui l'appiattimento degli organi legislativi non poteva non conseguire all'affermarsi della eccezionale personalità di Napoleone — nella Carta data da Baiona a Napoli come in quella contemporaneamente donata alla Spagna³⁾ era nel miglior modo consacrato il singolare principio da Napoleone stesso enunciato nel suo Proclama agli Spagnoli: essere sua intenzione « dare la garanzia d'una Costituzione che conciliasse la santa e salutare autorità del sovrano con la libertà e i privilegi del popolo ». ⁴⁾

Ad ogni modo, accennato al singolare avvicinamento d'un corpo legislativo quale doveva essere il Parlamento a un corpo consultivo quale era il Consiglio di Stato, è ora da osservare come, seppure il Parlamento non assumeva in sé la pienezza del potere legislativo e se non entrò mai in funzione,⁵⁾ tuttavia la sua istituzione teorica servì a precisare almeno in campo puramente giuridico le naturali competenze e funzioni del Consiglio di Stato. Se infatti il Consiglio di Stato continuò a esplicare funzioni legislative come per il passato, ciò non avvenne più per un implicito riconoscimento di sue presunte facoltà legislative ma per mancanza temporanea di un organo che si attendeva di mettere in funzione non appena le circostanze lo avessero permesso.

¹⁾ Art. 21, Tit. VIII. Cfr. art. 76, Tit. IX della Carta data egualmente da Baiona alla Spagna.

²⁾ Artt. 25 e 26, Tit. VIII, Cfr. artt. 80 e 81, Tit. IX della Carta spagnola.

³⁾ Circa i rapporti tra le due Costituzioni date da Baiona cfr. SALADINO, *Saggio citato*, pp. 6-8 e p. 10 dell'estratto e bibliografia relativa in nota a p. 7.

⁴⁾ Confronta quanto dice il Lafuente (*Historia general de España ecc.*, 1889, Tomo XVI, libro IX, cap. XXV) circa il merito di Napoleone d'aver determinato « la transacion menos violenta de la forma del absolutismo a la forma de la libertad » (pp. 319-20).

⁵⁾ Dopo lunghi lavori di preparazione nel marzo 1811 furono tenute le elezioni dei deputati rappresentanti i ceti dei proprietari e dei commercianti ma per il sopravvenire di politiche circostanze il Parlamento non fu più convocato (vedi SALADINO, *saggio citato*).

Non può sfuggire alla nostra attenzione che il Parlamento avrebbe dovuto assumere la funzione di legiferare in materia di imposizioni. In ciò vediamo non solo e non tanto un ritorno di un vecchio motivo medioevale ma soprattutto un trapasso integrale di competenze dal Consiglio di Stato all'organo del potere legislativo, il quale doveva altresì pronunciarsi sulle modifiche ai codici, divenendo in tal modo il tutore e garante dei diritti dei cittadini alla libertà civile e all'uguaglianza.¹⁾ Con ciò il Consiglio di Stato veniva restituito alle sue naturali funzioni di supremo regolatore della vita amministrativa dello Stato mentre alla sua specifica competenza tecnica e giuridica veniva lasciata la parte preparatoria delle leggi civili e criminali.²⁾ Al tempo stesso si veniva precisando il suo carattere di organo consultivo, anche se una simile precisazione era dovuta essenzialmente alla già nota crescente influenza del potere del sovrano.³⁾ Nè può qui passarsi sotto silenzio che per la prima volta in maniera chiara ed evidente nella Carta di Baiona si riconosceva al Consiglio la giurisdizione contenziosa.⁴⁾ Non era un ritorno alle medioevali ingerenze del Consiglio nelle funzioni del potere giudiziario, tanto è vero che per talune questioni riguardanti l'amministrazione della giustizia esisteva un Consiglio Privato distinto nettamente dal Consiglio di Stato. Gli è che il concetto di giustizia amministrativa è cosa del tutto moderna e non può trovare le sue radici che appunto nei sacri principî della Rivoluzione e nella sistemazione burocratica dello Stato amministrativo creato da Napoleone, e ciò anche se, senza dubbio, la Carta di Baiona come poi i decreti dell'ottobre 1809 avevano essenzialmente di mira la tutela degli interessi dello Stato contro le private usurpazioni.

Concludendo, possiamo dire che la Carta di Baiona in campo teorico aveva assegnato al Consiglio di Stato la sua specifica funzione di regolatore dell'organizzazione amministrativa dello Stato; di consulente

¹⁾ «La ripartizione delle contribuzioni tra le provincie, i cambiamenti rimarchevoli da farsi al codice civile o al codice penale, al sistema delle imposizioni, o al sistema monetario debbono essere sottoposte alla deliberazione del Parlamento Nazionale, per mezzo degli oratori del Consiglio di Stato»: Tit. VIII, art. 27. Cfr. Tit. IX, art. 82 della Carta di Spagna. Praticamente il Parlamento si occupava delle leggi finanziarie come dall'art. 29 (83 della Carta di Spagna). Circa i motivi medioevali cfr. PALMA, *Le costituzioni dei popoli liberi, cit.*, p. 560 e DE VERCORTINI, *op. cit.*, p. 278.

²⁾ «I progetti di leggi civili e criminali e i regolamenti generali di pubblica amministrazione saranno discussi e compilati dal Consiglio di Stato» (art. 5, Tit. VII, cfr. art. 57, Tit. VIII, della Carta di Spagna).

³⁾ «Il Consiglio di Stato nelle sue attribuzioni non ha che voce consultiva» (art. 7 Tit. VII, Cfr. art. 59, Tit. VIII, della Carta di Spagna).

⁴⁾ «Esso giudica de' conflitti di giurisdizione tra i corpi amministrativi ed i corpi giudiziari, del contenzioso dell'amministrazione e delle contribuzioni, della intimazione di giudizio contro gli agenti dell'amministrazione pubblica e degli appelli ed abusi in materia ecclesiastica» (art. 6, Tit. VII, Cfr. art. 58, Tit. VII, della Carta di Spagna).

tecnico e giuridico nella preparazione dei provvedimenti legislativi; di equilibratore e coordinatore dell'azione degli organi del potere esecutivo e di quelli del legislativo. Circa quest'ultima funzione diremo che essa doveva esplicarsi secondo il consueto metodo in uso nella Francia imperiale. Stabilite infatti le competenze dei ministri,¹⁾ il Consiglio di Stato avrebbe dovuto portare i progetti, suggeriti dai ministeri e da esso Consiglio discussi e compilati, alla deliberazione del Parlamento tramite i suoi oratori.²⁾ Circa poi lo snellimento dei lavori inerenti a tale servizio, come in Francia dal 1807,³⁾ anche in Napoli alle prime tre sezioni del Consiglio di Stato avrebbero dovuto corrispondere tre commissioni parlamentari.⁴⁾ Ancora per ciò che riguarda i rapporti col Parlamento era stabilito che tra l'una e l'altra sessione le deliberazioni prese dal Consiglio di Stato avrebbero avuto valore di legge salvo l'approvazione del Parlamento non appena si fosse tornato a riunire.⁵⁾ I rapporti con l'esecutivo dovevano essere, come di fatti lo erano, tenuti tramite gli uditori.

Il Titolo VII della Carta di Baiona dava inoltre alcuni indirizzi generali relativi all'organizzazione interna del Consiglio, rendendo più elastica la possibilità di chiamare a far parte del Consesso altri uomini oltre quelli già in carica;⁶⁾ stabilendo il diritto dei Ministri e del Presidente della Corte di Cassazione di aver posto in Consiglio;⁷⁾ confermando la divisione in quattro sezioni;⁸⁾ assegnando al Consiglio, oltre agli uditori, degli avvocati e dei relatori per le questioni contenziose;⁹⁾ ricordando essere presidente di diritto il re ma poter egli destinare a sostituirlo altra persona.¹⁰⁾ Sempre a somiglianza del Con-

¹⁾ L'esecutivo fu regolato col Tit. VI: si ebbero un segretario di Stato per la controfirma di tutti gli atti, e sei ministri «responsabili ognuno nella parte che lo riguarda dell'osservanza delle leggi e dell'esecuzione degli organi del re». Cfr. Tit. VI Carta di Spagna. Vedi anche per la diversità dell'enunciato, artt. 54, 55, 72 della Costituzione 22 frimaire VIII.

²⁾ Tit. VIII, art. 27. Cfr. art. 82, Tit. IX, della Carta di Spagna. Vedi anche per gli opportuni confronti Costituzione 22 frimaire VIII, art. 53, S. C. Organ. 28 fioreal XII, artt. 81-85, S. C. 19 agosto 1807.

³⁾ S. C. 19 agosto 1807.

⁴⁾ Tit. VIII, art. 23: ogni commissione doveva essere composta da 5 membri. Cfr. Tit. IX, art. 78, della Carta di Spagna: ivi le commissioni erano quattro, per l'aggiunta di quella delle Indie.

⁵⁾ «Gli atti del re intorno agli oggetti compresi nelle attribuzioni assegnate al Parlamento Nazionale nel titolo seguente hanno forza di legge fino alla prima assemblea del Parlamento Nazionale allorchè sono stati discussi nel Consiglio di Stato» (Tit. VII, art. 8: Cfr. Tit. VIII, art. 60, Carta di Spagna).

⁶⁾ Tit. VII, art. 1: si ammise un numero variabile tra i 26 e i 36 consiglieri.

⁷⁾ Tit. VII, art. 2.

⁸⁾ Tit. VII, art. 1: la prima sezione veniva chiamata di Giustizia e Culto anzichè di Legislazione.

⁹⁾ Tit. VII, art. 3.

¹⁰⁾ Tit. VII, art. 4.

siglio di Stato francese si stabilivano le condizioni che dovevano concorrere perchè un Consigliere potesse ottenere il brevetto di Consigliere di Stato a vita.¹⁾

Le norme costituzionali relative al Consiglio di Stato, fatta naturalmente eccezione per quella parte di esse che si riferiva ai rapporti col non mai costituito Parlamento, o avevano già esecuzione o presto entrarono in vigore.

10. — « L'indole del regno di Gioacchino fu di ridurre ad atto e migliorare le istituzioni teoriche e imperfette di Giuseppe, e di spingere i Napoletani e sè medesimo alla grandezza, ad ogni ambizione e a' precipizi »: tale il giudizio di Pietro Colletta.²⁾ Regno glorioso e fervido di opere, troppo forse proteso ad arditi propositi per tempi non ancora maturi e destinato perciò a misera fine ma gravida di future straordinarie novità.

Se l'opera di riforma intrapresa da Giuseppe era rimasta in gran parte a mezzo per la brevità del regno, per gli ostacoli frapposti dalla politica e dallo stato di guerra, per la sua stessa grandiosità, fu merito del regno di Gioacchino averle dato pratica attuazione, spogliandola di quanto in essa fosse frutto piuttosto di dottrinalismo che di reale adeguamento ai bisogni del paese, avvicinandola allo spirito, alle aspirazioni e all'indole della Nazione. Frutto di quest'opera fu l'aver destato nel seno informe del popolo nuova classe destinata ad assurgere — grazie all'esperienza del decennio — a ceto dirigente negli avventurosi anni dell'imminente Risorgimento. Di queste nuove e ancora oscure forze e aspirazioni, interprete egli stesso or audace or incerto negli ultimi anni di suo regno, Gioacchino fu eccitatore e fors'anche inconscia vittima.

Cominciò il nuovo regno sotto felici auspici: la pace interna e la concordia degli animi sollecitate da leggi clementi e magnanime,³⁾ garantita la sussistenza oltre il servizio ai funzionari dello Stato,⁴⁾ accostata l'amministrazione pubblica a una prima forma di nazionale

¹⁾ Tit. VII, art. 9.

²⁾ COLLETTA, *Storia*, II, pp. 303-304.

³⁾ Il 16 settembre si amnistiarono i disertori, il 17 ottobre furono richiamati gli esiliati per misure di polizia, lo stesso giorno fu revocato il decreto 13 marzo 1806 avverso coloro che avevano seguito il Borbone in Palermo, il 6 novembre si tolse il sequestro ai beni degli emigrati con grande sdegno di Napoleone (cfr. ESPITALIER, *op. cit.*, p. 12), il 1° dicembre si abrogò lo stato d'assedio nelle Calabrie, il 5 si concesse vasto indulto. Sull'effetto di tali provvedimenti nell'ambiente dei Canosiani di Ponza e presso la corte di Maria Carolina vedi MATURI, *Il Principe di Canosa*, p. 96.

⁴⁾ Il 15 settembre furono proibiti i cumuli di stipendio, il 19 novembre fu istituito il fondo pensioni.

rappresentanza,¹⁾ promesso sviluppo ai lavori pubblici,²⁾ sollecitata l'opera della Commissione che presiedeva all'eversione della feudalità,³⁾ provveduto a organizzare un più moderno sistema di registrazione demografica,⁴⁾ destato lo spirito militaresco con una serie di speciali decreti⁵⁾ e più ancora con la felice impresa per la riconquista di Capri.⁶⁾

Della sapiente opera legislativa fu allora, come per il passato, fucina feconda il Consiglio di Stato cui fu di sprone e giovamento più che controllo la costante presenza del re che, dando prova di sempre maggiore fiducia nell'alto Consesso, non mancò di incitarlo a sempre più fervida attività.

Frattanto nuove competenze venivano assegnate al Consiglio⁷⁾ e antiche venivano confermate,⁸⁾ mentre in particolare si provvedeva ad adeguarne l'organizzazione al nuovo sistema politico e giuridico.⁹⁾

L'inizio del 1809 vide l'attività legislativa protesa a completare l'opera intrapresa nell'ultimo scorcio del precedente anno e, come di consueto, il Consiglio di Stato ebbe in tale attività quella parte che dalla legge e dalla crescente fiducia del re gli era riserbata.¹⁰⁾ Nessuna

¹⁾ Il 10, 13 e 15 settembre furono convocati per la prima volta i Consigli Distrettuali per il 5 ottobre e quelli Provinciali per il 15; il 22 ottobre fu organizzata la Municipalità di Napoli e il servizio di pubblica sicurezza nella capitale. Il 1° ottobre si era avuta la modifica allo Stemma reale.

²⁾ Il 18 novembre fu istituito il Corpo reale degli ingegneri di Ponti e Strade come trasformazione degli ispettorati creati il 7 agosto 1807. Il Corpo fu organizzato con regolamento del 21 gennaio 1809. Elevato a direzione generale, ebbe dal 12 febbraio 1812 al 18 novembre 1814 come direttore il Colletta.

³⁾ Vedi decreti 28 novembre e 3 dicembre 1808.

⁴⁾ La legge 29 ottobre 1808 istituì i Registri dello Stato Civile.

⁵⁾ A partire dal 22 settembre con una serie di numerosi decreti furono organizzate le milizie: allo spirito bellicoso del re si adattavano simili provvedimenti ma non vi è dubbio che la massa del popolo fu assai restia ad esaltarsi e accolse con assai scarso entusiasmo quei provvedimenti.

⁶⁾ Sulla spedizione e presa di Capri (3-17 ottobre) vedi COLLETTA, *Storia*, II, pp. 295 sgg.; E. SIMON e P. PIERI, *La presa di Capri*, Roma, 1930; CORTESE, *Le memorie di un Generale*, II, pp. 79-81; *Monitore Napoletano*, n. 276, del 18 ottobre; *Relazioni di LAMARQUE* in « *Moniteur officiel* » del 9 novembre e poi in « *Souvenirs, mémoires et lettres publiés par la famille* », Paris, 1835-36; del LOWE in LEESKNOWLES, *The British in Capri*, London, 1918; del COLLETTA in « *Lettere e Scritti* », pp. 26 ss.; del NEMPE in « *Le spectateur militaire* », VIII, 1829-30.

⁷⁾ Art. 4, D. 6 dicembre 1808 sulla confinazione tra Comuni.

⁸⁾ Art. 4, D. 22 ottobre 1808: conferma della L. 17 settembre 1806.

⁹⁾ Art. 6, D. 22 ottobre 1808: dispensa dell'obbligo della tutela per i Consiglieri di Stato giusta il disposto dell'art. 427 del Codice Napoleone; D. 18 febbraio 1809 stabilente l'incompatibilità tra Consigliere di Stato e membro del Parlamento: solo il presidente del Parlamento poteva essere anche Consigliere di Stato.

¹⁰⁾ Il 21 gennaio si ebbe il già citato regolamento per il Corpo Reale degli Ingegneri di Ponti e Strade, il 31 si stabilì che annualmente tra il 25 luglio e il 10 agosto doveva aver luogo in Napoli una fiera ed esposizione di generi di produzione nazionale, il 13 e 25 febbraio si diedero ulteriori disposizioni sulle pensioni al personale militare, il 24 febbraio si riorganizzò l'Amministrazione Generale dei Dazi indiretti, il 27 si provvide a rendere più spediti i lavori della Commissione feudale, in aprile si stabilì la compilazione del nuovo catasto.

sostanziale innovazione fu in questo periodo apportata al Consiglio nè per ciò che riguarda le sue attribuzioni nè relativamente al suo interno funzionamento, essendo venuta a mancare la messa in opera del Parlamento che avrebbe dovuto rendere necessaria qualche modifica in ambedue i rami.¹⁾

Ad ogni modo sia per ciò che riguarda il Corpo legislativo da crearsi, che per ciò che riguarda il Corpo consultivo già in opera, ogni attività fu praticamente presto impedita dal divampare della guerra in Europa e dalle oscillazioni cui fu soggetta l'opinione pubblica napoletana sotto l'influsso delle voci più o meno allarmistiche sulla sorte delle armate napoleoniche in Germania.²⁾ Inoltre ben presto il contraccolpo politico-militare di quella campagna si ebbe anche nell'Italia Meridionale³⁾ con la spedizione navale anglo-sicula del giugno⁴⁾ e col conseguente rinfocolarsi della piaga del brigantaggio.⁵⁾

Tuttavia, non appena le prime navi dello Stuart ebbero rifatto vela per i sicuri porti di Sicilia, il governo riprese la sua normale attività legislativa,⁶⁾ pur tra i molti provvedimenti d'indole militare

¹⁾ Circa l'organizzazione del Parlamento si ebbero due decreti il 18 febbraio 1809, un altro decreto il 20 febbraio e un quarto l'11 marzo: della questione si occuparono più volte sia il Consiglio dei Ministri che il Consiglio di Stato nelle sedute che ebbero luogo tra il 30 gennaio e il 20 aprile. Il 22 marzo mons. Capelatro, Ministro dell'Interno, diede disposizioni alle autorità periferiche perchè predisponessero le liste da cui si sarebbero dovuti trarre i nomi dei deputati rappresentanti i ceti dei proprietari fondiari e dei commercianti: tali disposizioni furono eseguite assai a rilento e tra infinite interruzioni e difficoltà (cfr. SALADINO, *I lavori preparatori per la convocazione del Parlamento*, ecc., pp. 12-14 dell'estratto).

²⁾ Cfr. SALADINO, *saggio cit.*, pp. 14-15 dell'estratto.

³⁾ Le prime conseguenze della politica bellica di Napoleone si ebbero allorchè Gioacchino fu chiamato a sostenere la spedizione del Miollis contro il Pontefice (cfr. D'HAUSSONVILLE, *L'église romaine et le premier empire*, Paris, 1870; RINIERI, *Napoleone e Pio VII*, Torino, 1906; MADELIN, *La Rome de Napoléon*, Paris, 1906; LATREILLE, *Napoléon et le Saint Siège*, Paris, 1953). Per le truppe napoletane inviate negli Stati Romani: A.S.N., *Esteri, Occupazione Militare*, fascio 437.

⁴⁾ Sulla spedizione anglo-sicula: MURAT, *Lettres*, VII, 346 e 362; COLLETTA, *Storia*, II, pp. 315 ss.; DE NICOLA, *Diario*, II, pp. 474 ss.; CORTESE, *Le memorie di un Generale*, II, pp. 82 ss.; VALENTE, *G. Murat e l'Italia Meridionale*, cit., pp. 178 ss.; V. FONTANAROSA, *G. Bausan e la marina di Murat*, Roma, 1898.

⁵⁾ Sull'eccitamento del brigantaggio causato dalla spedizione: COLLETTA, *Storia*, II, pp. 315 (nota 81), 316, 17, 20, 21, 22, 23, 24; A. LUCARELLI, *L'azione del gen. Ottavi nella Puglia*, in « Archivio Storico per la Corsica », XII, 1934, pp. 502 ss.; VALENTE, *op. cit.*, pp. 169 ss.; nonchè: A.S.N., *Ministero dell'Interno*, II, f. 2235.

⁶⁾ Già il 3 luglio si provvide a uniformare i sistemi di riscossione della contribuzione fondiaria. Del 7 agosto sono due importanti provvedimenti: il primo decretò l'obbligo delle autorità ecclesiastiche di richiedere il preventivo permesso per la pubblicazione e stampa delle lettere pastorali e altre loro comunicazioni ai fedeli, l'altro fu la celebre legge con cui furono soppresse moltissime delle restanti Corporazioni religiose lasciate in vita da Giuseppe. Il 12 agosto si riprese e perfezionò quanto era stato stabilito il 4 aprile circa lo stabilimento del nuovo catasto. Tranquillizzatesi le cose, nel settembre, oltre alla legge organica sulla Marina napoletana del 20, si ebbe lo stesso giorno 20 l'istituzione di una nuova cattedra presso l'Università di Napoli e il 25 la riorganizzazione dell'Accademia di Disegno; il 16

e repressiva.¹⁾ Del resto la pace di Vienna, col riconoscimento di re Gioacchino da parte dell'Austria, rafforzando notevolmente la posizione interna e internazionale del governo murattiano agevolò l'azione di pacificazione e di progresso nell'Italia Meridionale.²⁾ Nel quadro appunto di quest'opera di miglioramento interno del Regno rientra il Decreto 24 ottobre 1809 sulla organizzazione del Consiglio di Stato e sue attribuzioni, col Regolamento per gli affari contenziosi di competenza del Consiglio stesso pubblicato nel medesimo giorno. Il monumentale decreto, di undici titoli e cinquantanove articoli intese rappresentare nella mente del re la codificazione unica delle disposizioni relative al nostro istituto. Perciò appunto più che per novità sostanziali — che di fatto mancarono se non per l'attribuzione della giurisdizione contenziosa del resto già annunciata nella Carta di Baiona — il decreto del 24 ottobre è interessante perchè specifica in maniera precisa e completa sia le competenze che la maniera con cui tali competenze dovevano essere esplicate dal Consiglio di Stato.

Al contrario del contenuto della Carta di Baiona, che sia nella formulazione che nella sostanza rivela quanto affrettatamente sia stato elaborato, il decreto di cui ci occupiamo chiarisce, specifica e — strano a dirsi — finisce coll'accostarsi assai più della Costituzione del 1808 allo spirito e alla lettera della legislazione francese relativamente al Consiglio di Stato, pur mantenendo una indubbia precipuità. Inoltre, se più volte fa riferimento alla Carta di Baiona, si sente che tali riferimenti sono tutt'altro che sostanziali, quasi imposti da una estranea volontà e riguardanti cosa nè più sentita nè minimamente avviata a prendere vita in un immediato futuro.³⁾

II. — Poichè il decreto del 24 ottobre 1809 costituisce il punto d'arrivo della legislazione napoletana del Decennio relativamente al Consiglio di Stato, ci soffermeremo alquanto ad esaminarlo nelle sue linee generali, riservandoci di tornare su di esso in maniera più particolareggiata allorchè tratteremo specificatamente delle competenze e del funzionamento dell'alto Consesso.

ottobre una importante legge sulle Amministrazioni comunali, lo stesso giorno e il 18 successivo si provvide a rendere ancor più spediti i lavori della Commissione feudale. Il 5 novembre Giuseppe Zurlo assumeva il portafoglio dell'Interno lasciando la Giustizia al Ricciardi. La riacquistata pace è provata dai numerosi provvedimenti relativi alla istruzione pubblica presi tra il novembre e il dicembre.

¹⁾ Il 16 giugno era stato creato il Corpo dei volontari scelti per la difesa della capitale, sciolto il 31 luglio (elenco dei volontari in A.S.N., *Decreti Originali*, 1813), il 17 agosto con due decreti fu richiamato in vigore il sequestro dei beni agli emigrati, il 1º settembre si fulminò un decreto per la repressione entro un mese del brigantaggio.

²⁾ Cfr. CORTESE, *Le memorie di un Generale*, II, p. 85.

³⁾ Vedi per es. Tit. II, art. 12 e Tit. IV, art. 24.

Col Titolo I,¹⁾ di sei articoli, si ripetevano in maniera più organica gli enunciati dei primi quattro articoli del settimo titolo della Carta di Baiona relativi alla presidenza del Consiglio,²⁾ alla divisione in sezioni,³⁾ ai membri di diritto,⁴⁾ ai funzionari,⁵⁾ al numero dei consiglieri,⁶⁾ pei quali si specificavano le condizioni che dovevano concorrere perchè fossero assegnati nel servizio ordinario o in quello straordinario.⁷⁾ In particolare si nota l'immissione, tra i membri di diritto, dei Principi reali,⁸⁾ la conferma del mutamento del titolo della prima Sezione,⁹⁾ l'ampliamento del titolo della Sezione seconda che veniva a chiamarsi « dell'Interno e della Polizia ».¹⁰⁾ Il numero dei Consiglieri restava quello variabile di 26-36 già specificato dalla Costituzione del 1808, ma si precisava che tale numero andava inteso escludendo i membri di diritto.¹¹⁾

Il Titolo II¹²⁾ stabiliva le attribuzioni del Consiglio di Stato, raccogliendo sostanzialmente e coordinando in testo unico quanto in materia si era andato legiferando dal maggio 1806. Dopo aver confermato l'art. 7, Titolo VII, della Carta di Baiona sul carattere consultivo del voto del Consiglio,¹³⁾ l'enunciato dell'art. 8 segna un deciso progresso su quello alquanto confuso del corrispondente art. 5, Titolo

1) « Del Consiglio di Stato ».

2) La presidenza era riservata, come per il passato, al re o a persona da lui « destinata ».

3) Restavano in numero di quattro.

4) Erano essi i Principi del sangue al compimento del diciottesimo anno di età, i ministri, il presidente della Cassazione (cfr. Baiona, Tit. VII, art. 2).

5) Relatori, Uditori, Avvocati (cfr. Baiona, Tit. VII, art. 3), nonché il Segretario Generale: di ciascuna di tali categorie si occupava un titolo specifico.

6) Art. 6, corrispondente al Tit. VII, art. 1 della Carta di Baiona e all'art. 9 successivo della stessa Carta.

7) L'art. 3 divideva il servizio in ordinario e straordinario: il re formava le liste dei consiglieri assegnati ai due servizi per ogni trimestre (art. 4); solo i Consiglieri in servizio ordinario partecipavano alle sedute, gli altri intervenivano solo alle cerimonie conservando per il resto tutte le prerogative del loro rango (art. 5). Cfr. D. 7 fruttidoro anno VIII e S. C. Organ. 28 floreale anno XII, articoli 75 e 77.

8) Non se ne parlava nel Tit. VII della Carta di Baiona: è evidente l'influsso dell'art. II del S. C. Organ. 28 floreale XII.

9) La prima sezione, che era stata chiamata nel 1806 « di Legislazione » già nella Carta di Baiona, come vedemmo, prese il nome di Sezione della Giustizia e il Culto (Baiona, Tit. VII, art. 1): l'art. 1 del decreto del 24 ottobre 1809 accettò quest'ultimo titolo. Dalle carte dell'Archivio del Consiglio di Stato si rileva però che, nonostante la legge, la Sezione continuò a intitolarsi « della Legislazione » (cfr. A.S.N., *Consiglio di Stato*, già voll. 63-69, e vol. 161, fascic. 33).

10) La Sezione però nelle carte del suo archivio risulta aver continuato a usare la più semplice intitolazione « dell'Interno » (A.S.N., *Consiglio di Stato*, già voll. 99-164 di cui il vol. 161 superstite).

11) Art. 6 (cfr. Baiona, VII, art. 1). Il numero di 26-36 consiglieri si riferiva inoltre ai consiglieri in servizio ordinario.

12) « Attribuzioni del Consiglio di Stato ».

13) Art. 7: « Il Consiglio di Stato nelle sue attribuzioni non ha che il voto consultivo »: la Carta di Baiona usa la stessa frase sostituendo la parola voce a voto.

VII, della Costituzione del 1808: ¹⁾ in ciò è evidente l'influenza della legislazione francese come ancor più si rileva nel successivo importantissimo art. 9 col quale sostanzialmente si riconosce al Consiglio la facoltà di interpretare le leggi.²⁾ Com'è abbiamo già messo in rilievo, è qui specificata l'attribuzione della giurisdizione in affari contenziosi al Consiglio, giusta quanto annunciato nell'art. 6, Titolo VII, della Carta di Baiona.³⁾

Tacendo sostanzialmente dei diritti dell'istituendo Parlamento, si riconosceva inoltre forza di legge agli *avvisi* del Consiglio, cui bastava a dare valore legale l'approvazione sovrana.⁴⁾

Il Titolo III⁵⁾ stabiliva le funzioni delle sezioni,⁶⁾ ammetteva il diritto di esse di richiedere in visione agli uffici statali e anche ai privati tutti i documenti ritenuti necessari per istruire le pratiche,⁷⁾ precisava i compiti dei presidenti di sezione e indicava alcuni metodi generali per il funzionamento interno.⁸⁾

Il Titolo IV,⁹⁾ trattando dei diritti, doveri e carichi dei Consiglieri, in particolare ammetteva che essi potessero ricoprire uffici civili e militari eccettuati quelli per cui era espressa esplicitamente l'incompatibilità per legge,¹⁰⁾ ricordava che due Consiglieri dovevano essere membri di diritto del Consiglio Privato e che tra i Consiglieri si

1) Art. 8: « Discute e compila i progetti di legge e i regolamenti generali di pubblica amministrazione; per tali discussioni è necessario almeno l'intervento di due terzi dei Consiglieri di Stato in servizio ordinario » e in ogni caso di non meno di diciotto. Si nota la scomparsa della facoltà di approntare i « progetti di leggi civili e criminali » che si leggeva nella Carta di Baiona. Cfr. Costituzione 22 frimaire XIII, art. 52 e S. C. Organ. 28 floreale XII, art. 75.

2) « Il Consiglio di Stato inoltre dà il suo avviso per l'interpretazione delle leggi dietro il rinvio che gli faremo de' dubbi che ci saranno presentati ». Cfr. Costituzione anno VIII, art. 52, e Reg. 3 nivôse VIII.

3) Art. 14. Vedi anche art. 13. Sulle competenze di questa materia vedi anche il successivo titolo IX della Polizia amministrativa e il Regolamento generale sul servizio del contenzioso amministrativo del medesimo 24 ottobre 1809.

4) Art. 16: « Gli avvisi del Consiglio di Stato su gli oggetti generali dopo la nostra approvazione hanno forza di legge; e le autorità così amministrative come giudiziarie sono obbligate a conformarvisi ». L'art. 17 parlava degli onori civili e militari spettanti ai Consiglieri di Stato e faceva riferimento al provvedimento legislativo del 25 giugno 1807 che aveva dettato norme in materia.

5) « Delle Sezioni e de' loro Presidenti ».

6) Le quattro sezioni esaminano, modificano, rigettano, sostituiscono un progetto purchè con avviso motivato (art. 18).

7) Art. 19.

8) Artt. 19, 21 e 22. I presidenti venivano nominati per decreto reale, rappresentavano il Consiglio nelle cerimonie, tenevano i rapporti coi Ministeri e la Segreteria di Stato, il loro decano recava la formula del giuramento sovrano in occasione della incoronazione del re, uno di essi era nominato presidente della commissione di alta polizia.

9) « De' Consiglieri di Stato e de le loro attribuzioni ».

10) Art. 23. Ricordiamo la già citata incompatibilità con la qualità di deputato al Parlamento ma non con quella di Presidente del Parlamento stesso (D. 18 febbraio 189).

sarebbero dovuti trarre gli Oratori al Parlamento per la presentazione e difesa avanti al Corpo legislativo dei progetti di legge di iniziativa governativa redatti in Consiglio,¹⁾ garantiva la libertà personale e stabiliva la procedura di perseguibilità nei Consiglieri rei o accusati di qualsivoglia delitto,²⁾ stabiliva le condizioni che dovevano concorrere perchè i Consiglieri potessero ottenere il brevetto di Consigliere a vita.³⁾

Due articoli componevano il Titolo V e specificavano la figura del Relatore,⁴⁾ già istituita con la Carta di Baiona ma senza indicazione dei relativi carichi. Di numero indefinito, fanno parte della Commissione per il Contenzioso eppertanto la loro ulteriore regolamentazione trovansi nel Regolamento per gli affari contenziosi.

Del Titolo VI abbiamo già avuto modo di far cenno allorchè parlammo dell'istituzione della carica di uditore e delle attribuzioni ad essa connesse:⁵⁾ ricorderemo qui che venivano fra l'altro chiamati a far parte della Commissione del Contenzioso di cui al Regolamento relativo e uno di essi doveva fungere da segretario della Commissione di alta polizia.⁶⁾ Loro compito era inoltre di recare all'esame e alla firma del re in viaggio le pratiche ministeriali e quelle delle Sezioni del Consiglio di Stato.⁷⁾ Gli uditori, inoltre, del Ministero della Giustizia e relativa prima sezione del Consiglio dovevano avere speciale parte nei lavori del Consiglio Privato.⁸⁾

Il Titolo VII⁹⁾ è, per l'oggetto di cui tratta, il più strettamente legato al funzionamento interno del Consiglio, precisando le attribuzioni del Segretario Generale. Era di fatto tale personaggio il regolatore di tutta l'attività dell'alto Consesso, curando egli i rapporti con la persona stessa del sovrano tramite il Segretario di Stato, provve-

¹⁾ Del Consiglio Privato, altra derivazione della legislazione imperiale francese, parleremo a suo tempo. Per la partecipazione dei Consiglieri alle sedute di tale istituto e per l'attività degli oratori: art. 24.

²⁾ Art. 25: non potevano essere chiamati nè sottoposti a giudizio per delitti personali senza l'autorizzazione reale e sempre dopo inteso il Consiglio di Stato, nè potevano esserlo per delitti o mancanza connesse con le loro funzioni senza un ordine formale del sovrano, salvo le disposizioni delle leggi e regolamenti generali per le funzioni estranee alla qualità di Consigliere di Stato. Cfr. Costituzione anno VIII, art. 69 e S. C. Organ. 28 floreal anno XII, artt. 101, 104, 110, 114, 115.

³⁾ Ottenevano il brevetto dopo essere stati per cinque anni nella lista ordinaria ma se poi non venivano più inclusi nella lista del servizio ordinario ricevevano un terzo del soldo (art. 27: Cfr. art. 9, Tit. VII, Carta di Baiona). «Non potevano però perdere i loro titoli e diritti che per effetto di sentenza importante pena di corpo affittiva ed infamante» (stesso art. 27).

⁴⁾ «De' Relatori»: cfr. art. 3, Tit. VII, Carta di Baiona.

⁵⁾ Titolo VI «Degli Uditori».

⁶⁾ Art. 32.

⁷⁾ Art. 33.

⁸⁾ Art. 36.

⁹⁾ «Del Segretario Generale», art. 37 in 6 paragrafi.

dendo alla tenuta dei libri e registri, stendendo i verbali, conservando le minute degli atti, distribuendo gli affari alle varie Sezioni, compilando l'ordine del giorno delle sedute.

Altra funzione istituita nella Carta di Baiona, ma non ancora regolamentata, era quella degli Avvocati: di essa si occupava l'ottavo Titolo¹⁾ assegnandola in sostanza al campo degli affari contenziosi. Nominati dal re su lista presentata dal Ministro della Giustizia,²⁾ il loro giuramento nelle mani del Ministro stesso equivaleva a installazione nell'ufficio;³⁾ dovevano segnare le memorie e istanze delle parti negli affari contenziosi e provvedere all'istruzione degli affari stessi avanti all'apposita Commissione di cui al Regolamento relativo;⁴⁾ erano responsabili della restituzione degli atti tolti dagli archivi del Consiglio di Stato per l'istruzione delle pratiche ed erano altresì responsabili che le copie notificate alle parti fossero conformi all'originale.⁵⁾

Ancora nel quadro della giurisdizione contenziosa, parte importante riveste il Titolo IX «De l'alta Polizia amministrativa», soprattutto per la novità e modernità della concezione. Il Titolo in effetti si occupa della creazione e del funzionamento di una specie di Commissione di Disciplina per gli impiegati dello Stato, unica per tutti i rami della pubblica amministrazione e sommamente rispettabile per l'eminenza dei suoi membri.⁶⁾ Una siffatta istituzione non poteva non rientrare nelle molteplici innovazioni introdotte dalla modernissima concezione napoleonica dell'organizzazione dello Stato amministrativo e burocratico inteso come cardine e garanzia della continuità e stabilità della vita della Nazione.

Ora, siffatta Commissione aveva il duplice compito di stabilire la sussistenza o meno degli elementi di colpevolezza e, nel caso che questi fossero accertati, di decidere se trattavasi di questione rientrante nelle competenze dei tribunali ordinari, e sollecitava allora l'istruzione d'una

¹⁾ «Degli Avvocati», cfr. art. 3, Tit. VII, Carta di Baiona.

²⁾ Art. 38.

³⁾ Idem.

⁴⁾ Art. 39.

⁵⁾ Art. 40.

⁶⁾ Formata da un presidente di sezione e 2 Consiglieri di Stato, con un uditore per segretario (art. 42). Il Ministro della Giustizia, per ordine del re, inviava alla Commissione la pratica completa circa le accuse rivolte al funzionario (artt. 41-42); se la Commissione riteneva le accuse infondate, il presidente ne avvertiva il Ministro della Giustizia (art. 43); nel caso ritenesse di udire l'imputato, l'interrogatorio doveva essere condotto dal Ministro della Giustizia, potendo i Commissari interloquire (art. 44). Qualora la Commissione ritenesse necessario un procedimento giudiziario ne avrebbe dovuto informare direttamente il re per iscritto (art. 45), se invece riteneva di dover prendere sanzioni disciplinari in via amministrativa doveva prendere gli ordini dal re per far rapporto al Consiglio di Stato (art. 46).

normale procedura giudiziaria, ovvero di mancanza puramente amministrativa: in questo caso non le apparteneva però il sentenziare in maniera definitiva, in quanto la sua funzione era di accertare l'esistenza o meno e la natura della colpa, giudice amministrativo essendo in maniera esclusiva il Consiglio di Stato.¹⁾

In maniera ancor più specifica si occupava del contenzioso amministrativo il Titolo X, del quale il regolamento di esecuzione fu compilato con il decreto già citato del medesimo giorno 24 ottobre.²⁾ Per tale titolo, si creava nel seno del Consiglio una speciale Commissione presieduta dal Ministro della Giustizia,³⁾ la quale, come già la Commissione di cui al precedente Titolo, aveva compiti preparatori,⁴⁾ in quanto, dopo aver provveduto a istruire le pratiche sia ad istanza governativa⁵⁾ che di privati,⁶⁾ rimetteva la decisione finale alla deliberazione del Consiglio di Stato.⁷⁾

¹⁾ Accertata la colpevolezza di natura amministrativa, la Commissione ne faceva rapporto al Consiglio di Stato. L'imputato poteva essere inteso su sua richiesta o per decisione del Consiglio; poteva inoltre presentare le sue deduzioni per iscritto: le memorie eventualmente allegate dovevano essere segnate da un Avvocato del Consiglio e ne era proibita la stampa (art. 47). «Il Consiglio di Stato, poteva pronunziare la censura, la correzione, o la privazione dell'impiego dell'imputato. La decisione era sottomessa alla reale approvazione nella forma ordinaria» (art. 48). Circa la legislazione in materia della Francia napoleonica cfr. Costituzione anno VIII, art. 75.

²⁾ «De gli Affari Contenziosi».

³⁾ Era composta oltre che dal Ministro presidente, da quattro Relatori (di cui al Titolo V) e da quattro uditori (art. 49), uno dei quali fungeva da referendario per ogni singolo affare (artt. 53 e 55).

⁴⁾ «Questa Commissione compiva l'istruzione e preparava il rapporto di tutti gli affari contenziosi dei quali il Consiglio doveva decidere, sia sul rapporto di un Ministro sia sulla istanza delle parti interessate» (art. 50).

⁵⁾ Se l'affare era proposto da un Ministro, questi inviava al re rapporto e documenti d'appoggio, il re trasmetteva ogni cosa al Ministro della Giustizia, tramite il Segretario di Stato (art. 51).

⁶⁾ Se l'affare era proposto ad istanza di privati, questi presentavano la loro produzione con gli allegati e relativo indice al Segretario Generale del Consiglio di Stato, il quale settimanalmente inviava al Ministro della Giustizia la nota degli affari contenziosi presentati da privati, pendenti presso di lui (art. 52).

⁷⁾ Un uditore istruiva le pratiche (art. 53) e proponeva, se del caso, di interrogare le parti, le quali venivano invitate dal Ministro a presentarsi entro un termine fisso, trascorso il quale si procedeva senza ulteriori indugi (art. 54). Su rapporto dell'uditore, la Commissione deliberava, avendo i relatori voto deliberativo e prevalendo in caso di parità l'opinione del presidente (art. 55). Il Ministro della Giustizia inviava settimanalmente al re l'elenco degli affari contenziosi pronti per essere sottoposti all'esame del Consiglio di Stato e contemporaneamente mandava gli incartamenti relativi al Segretario di Stato: il re stabiliva il Consigliere di Stato che avrebbe dovuto fare da relatore su ciascun affare e allora il Segretario di Stato trasmetteva le pratiche e l'indicazione del nome del Consigliere relatore al Segretario Generale del Consiglio. Il Consigliere relatore non poteva però discostarsi nella sostanza dai principî enunciati nella deliberazione della Commissione, limitandosi piuttosto a farsene portavoce e ad illustrarli: era compito del Consiglio decidere sulla validità o meno di tali principî (Cfr. art. 56).

L'ultimo titolo, l'undicesimo, riguardava gli emolumenti e stipendi, e le uniformi.

Come abbiamo più volte ricordato, con altro decreto del medesimo giorno si volle «fissare un metodo di procedimento negli affari contenziosi di competenza del Consiglio di Stato». Non è nel nostro assunto trattare minutamente della giustizia amministrativa nel Regno di Napoli, ma piuttosto limitarci a quegli accenni necessari che valgano a indicare se e quali competenze del genere rientravano nelle più vaste attribuzioni dei Corpi consultivi, ai quali il presente saggio intende limitarsi. In altro e più opportuno luogo si potrà tornare sull'argomento quanto mai interessante della giustizia amministrativa e del contenzioso in genere.

Basterà pertanto qui ricordare che il Regolamento, cui abbiamo fatto cenno, era diviso in cinque sezioni di quarantasei articoli complessivi. La prima sezione riguardava la procedura per gli affari prodotti ad istanza di privati.¹⁾ La seconda si occupava di quelli prodotti da un Ministero.²⁾ La terza sezione esaminava i generi di incidenti che potevano essere sollevati a complicare la procedura.³⁾ La quarta ammetteva e specificava tre possibilità di revisione delle deci-

¹⁾ I ricorrenti dovevano presentare petizione in carta bollata sottoscritta da un Avvocato, alligando i documenti del caso che restavano in deposito presso la Segreteria del Consiglio di Stato che li registrava e annotava ammettendo gli avvocati delle parti a farne copia ma non ad estrarne l'originale se non col permesso del Ministro della Giustizia, presidente della Commissione del contenzioso, e con termine fisso oltre il quale si procedeva contro l'avvocato con multe o addirittura con l'arresto. Da notare che il ricorso avverso un qualsiasi provvedimento della pubblica amministrazione aveva effetto sospensivo solo se ordinato espressamente dal Consiglio di Stato su rapporto urgente della Commissione del contenzioso (art. 4). Il Ministro presidente assegnava alle parti in causa i termini per presentare le loro deduzioni concedendosi alle stesse di produrre le controdeduzioni a distanza di quindici giorni. L'art. 12 è di qualche rilievo in quanto affermava che «non poteva ammettersi ricorso in Consiglio di Stato contro le decisioni di un'autorità che ne dipenda, scorsi tre mesi a cadere dal giorno in cui la decisione era stata notificata». Gli eventuali interrogatori delle parti erano condotti da un relatore o, nel caso residessero fuori Napoli, da un Magistrato locale, incaricato dal Ministro della Giustizia.

²⁾ La procedura non si scostava molto da quella esposta nella prima sezione.

³⁾ I cinque casi erano esaminati in altrettanti paragrafi: il primo paragrafo trattava del caso che una parte sollevasse un incidente: esso veniva esaminato dal Ministro presidente della Commissione che poteva avvertirne la parte avversa perchè facesse le controdeduzioni entro tre giorni; il secondo era dell'accusa di falso avverso un documento: di fatto però, se il documento non era ritenuto essenziale allo svolgimento della procedura, questa continuava regolarmente mentre la decisione sulla falsità o meno veniva rimessa al Tribunale ordinario; il terzo paragrafo trattava dell'intervenzione, la quale però non aveva potere di sospendere la procedura; il quarto ammetteva invece la sospensiva per morte d'una delle parti ovvero per morte, dimissione, interdizione, destituzione dell'avvocato; il quinto trattava del disconoscimento dichiarato da una parte in causa di documenti ad essa attribuiti: la cosa non era però ammessa per documenti redatti dal Consiglio di Stato.

sioni già notificate.¹⁾ La quinta infine trattava delle spese nonchè dell'amministrazione degli introiti per diritti dovuti all'erario dai ricorrenti.

12. — Con i grandi provvedimenti del 24 ottobre 1809 il momento formativo della nostra Magistratura può dirsi completato. In pochi altri casi infatti, fino al termine del Decennio, la legislazione ebbe ad occuparsi del Consiglio di Stato, e sempre in maniera indiretta.²⁾ Ma — come è evidente — proprio per avere allora trovato la sua definitiva sistemazione organizzativa, il Consiglio di Stato fu da quel momento un organo nel pieno vigore della sua attività. E col trascorrere dei mesi l'autorità del Consiglio si accrebbe sempre più via via che i dissapori col cognato Imperatore avvicinavano Gioacchino alla Nazione napoletana e lo inducevano a riporre la sua fiducia più che sull'elemento francese sui consiglieri napoletani che ben presto si trovarono in numero preponderante, se non addirittura esclusivo, a formare il Consiglio di Stato.³⁾

È pur vero che Gioacchino, così come nei primi mesi del suo regno, anche e più ancora dopo il 1810 non mancò di fare sentire il peso del suo personale intervento in tutti gli affari di Stato,⁴⁾ ma ciò non tornò a discapito dell'indipendenza del Consiglio in cui la vivacità della discussione era spronata e favorita dalla volontà stessa del re, desideroso di ottenere il più aperto appoggio della classe illuminata della Nazione, così opportunamente rappresentata dai Consiglieri di Stato, e sempre più attento a dimostrare la sua stima e benevolenza

¹⁾ La revisione era possibile se la decisione era stata data in contumacia d'una parte: in tal caso il ricorso non doveva essere posteriore di tre mesi alla notifica della decisione impugnata e non aveva valore sospensivo se non dietro espresso ordine del Consiglio di Stato. La revisione poteva anche chiedersi da terzi che fossero venuti a trovarsi danneggiati dalla prima decisione: la procedura era allora la normale, riaprendosi da capo con l'aggiunta d'una nuova parte in causa. Il ricorso contro decisioni rese in contraddittorio era ammesso se vi era presunzione di falsità nei documenti essenziali su cui erasi basata la decisione o se risultava che la parte soccombente era rimasta tale perchè l'avversario aveva nascosto documenti essenziali al giudizio.

²⁾ Il 23 ottobre era stata creata la Commissione per la ripartizione dei demani presieduta da un Consigliere di Stato, il 21 dicembre si attribuirono speciali competenze al Consiglio in materia di maiorascati, il 4 marzo e il 17 giugno 1810 si tornò sulla questione delle uniformi, il 24 ottobre 1810 infine si regolò il servizio degli uditori come altrove abbiamo descritto, e così di seguito.

³⁾ Cfr. PALMAROCCHI, *Le riforme di Gioacchino Murat nel primo anno di regno*, in « Archivio Storico Italiano », 1914, I, p. 58.

⁴⁾ PALMAROCCHI, *saggio citato, passim*; ID., *L'Italia Meridionale dalla Rivoluzione Francese alla Restaurazione*, in « Archivio Storico Italiano », 1914, II, pp. 354 sgg. Che tutti gli affari passassero per le mani del re risulta anche da MURAT, *Lettres*, VI, 3536, lett. del 10 ottobre 1808: egli voleva l'estratto giornaliero delle corrispondenze dei ministri (*Lettres*, VI, 3715, let. del 5 gennaio 1809) e non tollerava ritardi (*ivi*, 3747, 22 gennaio).

a coloro che egli sempre più inclinava a ritenere suoi nuovi concittadini.

Non è senza significato che questo — potremmo dire — nazionalizzarsi dell'azione di governo di re Gioacchino corrisponda all'assunzione del Ministero dell'Interno da parte di Giuseppe Zurlo e al passaggio al Dicastero della Giustizia di Francesco Ricciardi.¹⁾ Le numerose e sempre più frequenti assenze del re favorivano inoltre un accrescimento delle responsabilità del Consiglio dei Ministri e del Consiglio di Stato.²⁾

Già durante l'assenza di Gioacchino, chiamato a Parigi per il Consiglio di Famiglia in cui doveva decidersi il divorzio di Napoleone,³⁾ sotto la spinta audace dello Zurlo si erano avuti in Napoli i primi effetti della nuova politica liberale e nazionale del governo.⁴⁾ Il re stesso, appena rientrato, tempestava perchè si approntassero i progetti da presentare al Consiglio, perchè tutti gli uffici presentassero il rendiconto del già fatto e i piani per il futuro, perchè infine il Consiglio di Stato partecipasse alla sua febbre di rinnovamento e di azione.⁵⁾

¹⁾ Con decreto del 5 novembre.

²⁾ Per quanto poteva il re, pur da lontano non mancava di sollecitare e sorvegliare: recandosi a Roma l'8 novembre per trattenervisi fino al 19 scriveva allo Zurlo: « Je parte ce soir pour Rome d'où je compte être de retour pour le Conseil de la semaine prochaine. Vous m'enverrez toutes les soires votre rapport à Rome. Le Directeur Général des postes a ordre de me les adresser ».

³⁾ Tornato da Roma il 19, il 21 novembre il re partì per Parigi, seguito l'indomani dalla regina. Gioacchino tornò il 14 febbraio 1810.

⁴⁾ Tra l'altro e a conferma di ciò, ricordiamo l'opera volta dallo Zurlo per portare a termine le operazioni elettorali per la convocazione del Parlamento Nazionale (cfr. SALADINO, *saggio cit.*, p. 16 dell'estratto). Per tutto l'anno 1810 si proseguì nell'opera di snellimento dei lavori della Commissione Feudale che fu sciolta il 31 agosto e si diede incremento all'attività della Commissione dei Ripartitori dei demani. Lo Zurlo nei suoi Rapporti al Re per il 1809 e il 1810-11 potè vantarsi della vasta e proficua opera svolta secondo i nuovi orientamenti.

⁵⁾ Il 16 e 19 febbraio si posero le basi di quelle Società economiche che tanta parte ebbero nel progresso civile della Nazione (cfr. D. DEMARCO, *Qualche aspetto dell'opera delle Società Economiche meridionali*, in « Rassegna Storica Salernitana », Salerno, 1952); si provvide alle industrie e ai commerci aprendo moltissime fiere locali. Dell'intervento del re al fine di imprimere un ritmo più accelerato agli affari presso tutti i rami della pubblica amministrazione è interessante prova la seguente lettera scritta da Gioacchino allo Zurlo il 20 febbraio 1810, vale a dire appena una settimana dopo il ritorno da Parigi: « Monsieur le Ministre, je desire que vous me présentiez le plutôt possible le projet de Décret que je vous ai demandé sur les nouveaux Poids et Mesures. Occupez-vous aussi sans relâche de la rédaction des nouveaux projets sur l'instruction publique. Voulant faire partir le plutôt possible pour les Provinces les Conseillers d'état chargés de la division des Domaines, je desire que vous me soumettiez au plutôt possible les instructions et réglemens que vous avez dû préparer pour faciliter leur operation. Chargé Mr. Bonnafeux de la visite des collèges déjà en activité; il devra vous faire un rapport détaillé sur chacun, tant sur les ressources locales que sur les ressources pécuniaires provenant des Luoghi Pii, donnez-lui vos instructions en conséquence. Prévenez le G. al Campredon que je tiendrai un Conseil d'admini-

Il nuovo viaggio in Francia per le nozze di Napoleone e Maria Luigia fece precipitare gli eventi in quanto le fallaci speranze destinate in Gioacchino dall'Imperatore lo indussero a quella spedizione di Sicilia in cui ebbe l'amara riprova della mala fede del cognato e dei Francesi, che dal cognato gli erano stati messi a fianco.¹⁾

È pur vero che la spedizione prima, la quale tenne impegnati fuori Napoli sia il re che i suoi maggiori collaboratori, e la repressione del brigantaggio poi,²⁾ non agevolarono di certo nè il progresso dell'attività legislativa nè il regolare funzionamento del Consiglio di Stato, pur tuttavia fu proprio in questo periodo che il sistema politico del regno subì una sostanziale innovazione. Se infatti già nell'agosto, mentre ancora Gioacchino si dibatteva tra speranze e delusioni in faccia allo Stretto, si era trovato modo di portare a termine l'annoso lavoro della Commissione Feudale³⁾ e se a due giorni dall'estremo tentativo di sbarco si prendevano importanti provvedimenti in materia di istruzione pubblica,⁴⁾ già ai primi di ottobre si aveva un rinvigorimento della attività legislativa intesa a sviluppare quegli istituti che potevano sollecitare l'aspettativa dei Nazionali e — per

stration des Ponts et Chaussées dans lequel il devra me présenter les tableaux des ouvrages faits en 1809 et de ceux qui devront être arrêtés pour 1810 et faire mention dans son rapport des Lagni. J'attends toujours avec impatience le rapport annuel que je vous ai demandé sur la situation actuelle du Royaume. Sur ce, je prie Dieu, Monsieur le Ministre, qu'il vous ait en sa sainte et digne garde» (in ASN, *Ministero dell'Interno, Appendice al I Inventario, Fascicolo di Lettere Reali*).

¹⁾ Gioacchino partì da Napoli per partecipare alle nozze del cognato il 12 marzo e rientrò il 27 aprile. Ritenne d'aver presuaso Napoleone ad appoggiarlo nella spedizione di Sicilia, intorno alla quale e a proposito degli intrighi di Napoleone e Maria Carolina: DE NICOLA, *Diario*, II, pp. 522 sgg.; COLLETTA, *Storia*, II, pp. 336 sgg.; VALENTE, *G. Murat ecc.*, pp. 251 sgg.; E. C. C. CORTI, *Ich eine Tochter Maria Theresias*, Monaco, Verlag F. Bruckmann, pp. 592 sgg.; MURAT, *Lettres*, VIII, pp. 340 sgg.; ESPITALIER, *op. cit.*, pp. 63 sgg.; RAMBAUD, *Il tentativo di Murat contro la Sicilia nel 1810*, in «Arch. St. Prov. Nap.», XXVI, 1911, pp. 435 sgg. Sulle operazioni militari cfr.: R. LOCEROT, *Memorie storico militari*, Ms. della Soc. Nap. Storia Patria, XXVI C. 6.

²⁾ Per la repressione del brigantaggio ricordiamo il D. 24 settembre 1810 che abrogava quello del 27 maggio con cui era stato stabilito il regime costituzionale, e si ritornava in tal modo allo stato eccezionale di guerra. Ricordiamo ancora il D. 27 settembre con cui si diede praticamente principio alla celebre repressione del Manhès. Sul brigantaggio dell'epoca cfr. ASN, *Ministero Interno*, II, f. 2253; VALENTE, *G. Murat ecc.*, pp. 224 sgg.; COLLETTA, *Storia*, II, 340 sgg.; CORTESE, *Le memorie d'un Generale*, cit., II, p. 95 sgg.; DUVAL, *Mémoires*, II, p. 400.

³⁾ Il 20 agosto le sentenze della Commissione feudale furono dichiarate «irretrattabili» e il 31 la Commissione stessa, che era in funzione dall'11 novembre 1807, fu sciolta, avendo assolto al suo compito istituzionale.

⁴⁾ Re Gioacchino il 17 settembre fece compiere sulle spiagge di Messina uno sbarco dimostrativo che non ebbe seguito per l'opposizione del Grénier comandante dell'armata francese: il giorno 15 era stato preso un importante provvedimento legislativo per l'istituzione di scuole primarie in ogni comune. In questo periodo, come stabilito, i rapporti tra il re in Calabria e i Ministeri e il Consiglio di Stato erano tenuti dagli uditori.

contro — il sospetto dei Francesi, mentre in Consiglio di Stato affluivano i piani di rinnovamento delle strutture politiche in senso decisamente antifrancese.¹⁾ Ed è strano e pur significativo che i primi tra questi piani fossero approntati, d'ordine del re, da quel Ministro della Guerra, francese, che sarebbe stato la prima vittima della campagna scatenata dal Murat e dai suoi Consiglieri napoletani contro l'ingerenza straniera.²⁾

Una siffatta politica antifrancesa non poteva non accrescere lo stato di tensione tra Gioacchino e il cognato imperatore fino a rendere quanto mai instabile la posizione del re sul trono di Napoli.³⁾ Partì questi per partecipare alle feste per la nascita del re di Roma,⁴⁾ ma in realtà per salvaguardare la sua posizione, e, se di fatto riuscì a mantenere il trono, ancor più violento divampò l'urto tra lui e i suoi Consiglieri napoletani da un lato e l'elemento francese, dell'altro, sicchè, se interessante dal punto di vista nazionalistico era stata la legislazione del primo semestre del 1811, più assai lo divenne al precipitoso rientro di Gioacchino dalla Francia.⁵⁾

¹⁾ Per i piani di potenziamento dell'armata nazionale già in ASN, *Consiglio di Stato*, voll. 61 n. 16, 51 n. 51, 62 n. 29, 48 n. 10, vedi COLLETTA, *Storia*, II, pp. 358 sgg. In questo periodo di tempo si diede grande impulso ai lavori preparatori per la convocazione del Parlamento nazionale (cfr. ASN, *Decreti Originali*, Decreti 9 novembre e 26 dicembre 1810; ASN, *Ministero dell'Interno*, II, Collezione Leggi e Decreti, novembre 1810. Vedi anche A. TRIPEPI, *Un'elezione di deputati al Parlamento Nazionale nel 1811*, in «Curiosità storiche di Basilicata», Potenza, 1916, pp. 101-133 e SALADINO, *saggio cit.*, p. 17 dell'estratto). Il 1° novembre il D'Aure presentò in Consiglio di Stato il progetto per l'adozione d'una bandiera nazionale diversa dalla francese e il Consiglio l'approvò il 15 febbraio 1811 (ASN, *Consiglio di Stato*, già vol. 61 n. 17). Sul decreto per la bandiera vedi COLLETTA, *Storia*, II, p. 358 e SALADINO, *saggio cit.*, p. 18 dell'estratto.

²⁾ Ettore d'Aure, Ministro della Guerra dal 9 settembre 1809 all'agosto 1811. Su di lui cfr. COLLETTA, *Storia*, II, p. 363; CORTESE, *Le memorie di un Gen. ecc.*, II, pp. 94 e 107; ESPITALIER, *op. cit.*, p. 152; J. TURQUAN, *Les soeurs de Napoléon*, II, 149.

³⁾ Sugli urti tra i due cognati: WEIL, *Le prince Eugène et Murat*, Paris, Plon, I, pp. 35-37; CUTOLO, *Il regno di Napoli ai tempi di G. Murat*, in «Archivio Storico Prov. Nap.», 1926, pp. 27 sgg.; per esempio, vedi ASN, *Esteri, Occupazione Militare*, ff. 123, 129, 186, 305, 394, 421.

⁴⁾ Partì il 23 marzo e ritornò il 29 maggio 1811.

⁵⁾ Tra i più interessanti provvedimenti legislativi ricordiamo che il 1° gennaio furono distribuiti molti titoli nobiliari e molti altri ancora furono concessi successivamente specie e soprattutto a elementi nazionali, quasi ad opporre nuova nobiltà napoletana alla nobiltà francese creata dall'imperatore. Il 20 gennaio si organizzò l'Amministrazione generale di acque e foreste, accogliendo quella che era una aspirazione dei più illuminati ingegni napoletani, che nella protezione del patrimonio boschivo e nell'arginamento dei fiumi vedevano l'accrescimento della ricchezza nazionale (vedansi le relazioni annuali dei presidenti dei Consigli Provinciali e Distrettuali). Il 19 maggio giunsero a termine i lavori per l'emanazione delle leggi sull'introduzione del sistema decimale di pesi e misure e sulla nuova monetazione: quest'ultima però, poichè risentiva ancora troppo dell'influenza francese, fu abolita nell'agosto del 1814. Del 14 giugno è il celebre provvedimento contro gli stranieri, che provocò l'ira di Napoleone. Il 29 novembre 1811 si ebbe

Ma l'ingarbugliarsi della situazione internazionale, l'indecisione del carattere di re Gioacchino, i suoi frequenti viaggi e le sue lunghe assenze,¹⁾ gli intrighi del Bentinck, il declinare delle fortune francesi in Europa impedirono che il nuovo indirizzo di politica nazionalistica recasse in Napoli gli effetti sperati, nè valse l'estrema tardiva se pur gloriosa campagna d'Italia per sollevare le sorti di re Gioacchino e realizzare il sogno dei suoi più audaci e illuminati Consiglieri.

Il Consiglio di Stato non mai come in quegli ultimi anni fu vicino al suo re: composto ormai di Napoletani, vibrava della stessa passione e palpitava delle stesse speranze indipendentistiche di re Gioacchino e in esso il sovrano trovava incitamento e sostegno nelle sue azioni più audaci.

Non ci stupiremo dunque se tra i primissimi provvedimenti adottati dal restaurato governo borbonico sia stato quello di abolizione d'un siffatto istituto, che non solo ricordava nel nome un organismo fondamentale del sistema inaugurato dall'odiato Napoleone, ma altresì sollecitava le speranze dei liberali col ricordo della sua attività di interprete presso il sovrano delle aspirazioni della Nazione.²⁾

13. — Nel trattare della legislazione decennale relativa al Consiglio di Stato abbiamo avuto modo di accennare a quelle che furono le competenze fondamentali di quell'istituto. Ci piace però qui di seguito fare oggetto d'una disamina alquanto più particolareggiata la questione delle attribuzioni proprie dell'alto Consesso, soprattutto relativamente al periodo che seguì il decreto dell'ottobre 1809, mediante il quale quella materia fu regolamentata in maniera pressochè definitiva.

Come abbiamo già detto era compito del Consiglio di esaminare i progetti di leggi e decreti preparati dall'esecutivo e dare ad essi forma giuridica, ove li avesse approvati: spesso l'esecutivo si limitava a indicare l'opportunità di formulare un provvedimento legislativo su una qualsiasi materia, rimettendo al Consiglio anche la stesura del primo progetto. Profittando della presenza del sovrano e dei ministri nel suo seno, il Consiglio, di fatto se non di diritto, prendeva anche l'iniziativa dei provvedimenti legislativi.

l'importante legge sulla Pubblica Istruzione, alla cui compilazione diedero il loro apporto i più illuminati spiriti della Nazione.

Ancora ricordiamo che il 2 febbraio 1811 erano stati finalmente convocati i collegi elettorali per l'elezione dei deputati al Parlamento e che il 10 marzo si tennero le elezioni: su ciò vedi SALADINO, *saggio citato*, pp. 18 sgg. dell'estratto.

¹⁾ Partì per la Russia nella primavera del 1812 e non ne fece ritorno che il 4 febbraio 1813. Dopo un viaggio in Puglia nell'aprile, partì per Dresda il 2 agosto e fece ritorno in Napoli il 4 novembre 1813.

²⁾ Fu abolito il 17 luglio 1815.

L'intervento del Consiglio era obbligatorio per le leggi e i regolamenti generali di pubblica amministrazione, ma anche per leggi e decreti di altra natura¹⁾ il Consiglio poteva essere ascoltato e lo fu di fatto in maniera sempre più frequente e costante: inoltre poteva essere richiesto del suo avviso su qualunque questione i ministri sottoponevano alla decisione del re.

Benchè fosse talvolta obbligatorio, ma vincolante non mai, il parere del Consiglio di Stato durante il Decennio fu in linea di massima costantemente seguito, specie negli ultimi tempi, limitandosi re Gioacchino a correzioni formali più che sostanziali sul testo dei progetti definiti dal Consiglio nel momento in cui venivano sottoposti alla sua firma di sanzione.²⁾

Circa le attribuzioni contenziose di cui abbiamo altrove diffusamente parlato, ricordiamo ancora una volta qui che il Consiglio di Stato giudicava dei conflitti di giurisdizione tra gli uffici amministrativi e i corpi giudiziari;³⁾ del contenzioso amministrativo e delle contribuzioni;⁴⁾ degli appelli e degli abusi in materia ecclesiastica;⁵⁾ esercitava le funzioni di polizia amministrativa sui funzionari degli uffici pubblici.⁶⁾ In particolare poi, i provvedimenti degli intendenti contro i magistrati comunali, spediti con rapporto motivato al Ministro dell'Interno, dovevano da questi essere sottoposti all'esame e decisione del Consiglio,⁷⁾ il quale era del resto competente a giudicare, in genere, sulle autorizzazioni a procedere contro tutti gli agenti dell'amministrazione pubblica.⁸⁾ Conosceva inoltre « di tutte le controversie e dimande relative a' contratti passati coi Ministri e con l'In-

¹⁾ Abbiamo visto che per la Costituzione di Baiona doveva occuparsi anche delle leggi civili e criminali, mentre il Parlamento avrebbe dovuto provvedere alle eventuali modifiche ai codici: di fatto, la Sezione di Legislazione in più casi si occupò sia di leggi giudiziarie che dei codici (ASN, *Consiglio di Stato, Legislazione*, già voll. 63, 64, 66).

²⁾ Gioacchino soleva fare di suo pugno qualche correzione di natura formale, in qualche raro caso sospendeva ogni cosa, incaricando il Ministro competente di riesaminare la questione e riproporre il progetto rifatto al Consiglio di Stato. Al contrario con Giuseppe si era verificato, ma raramente, il caso che il re in pieno Consiglio prendesse alla fine una decisione contraria al parere della maggioranza (cfr. per es. ASN, *Presidenza del Consiglio, Avvisi del Consiglio di Stato*, vol. 212, seduta del 15 febbraio 1808).

³⁾ D. 24 ottobre 1809, art. 14. In proposito: ASN, *Consiglio di Stato, Legislazione*, già voll. 63 e 70.

⁴⁾ D. 24 ottobre 1809, art. 14 e Regolamento della stessa data.

⁵⁾ D. 24 ottobre 1809, art. 14.

⁶⁾ D. 24 ottobre 1809, art. 13 e Titolo IX.

⁷⁾ Per autorizzazioni a procedere contro sindaci ed eletti comunali cfr. ASN, *Consiglio di Stato, Sez. Interni*, vol. 161, nn. 3, 16, 23, 29, 32. Cfr. Legge 8 agosto 1806, Tit. IV, art. 7.

⁸⁾ D. 24 ottobre 1809, art. 14.

tendente della Casa Reale e i relativi travagli e forniture eseguiti per servizio de' loro ripartimenti rispettivi, per il servizio personale e per quello della casa del sovrano». ¹⁾ Decideva ancora sulle difficoltà insorte o che potevano insorgere tra il Fisco e i particolari nella esecuzione dei contratti eseguiti in virtù della legge del 21 maggio 1806 sulla censuazione del Tavoliere. ²⁾ Aveva potere di revisione sulle decisioni della Gran Corte dei Conti ³⁾ e sulle sentenze del Consiglio delle Prede Marittime. ⁴⁾ Era inoltre suo compito esaminare e decidere sulle controversie tra Comuni in materia di confinazioni. ⁵⁾ Aveva infine il diritto esclusivo di conoscere e pronunziare sulla nullità delle alienazioni o presunte alienazioni dei beni soggetti al vincolo di maggiorascato ⁶⁾

Era il Consiglio di Stato chiamato a decidere sugli atti di naturalizzazione e sulla cittadinanza da concedersi a stranieri, giusta il celebre art. 2, Titolo XI, della Carta di Baiona, che tante polemiche suscitò tra Gioacchino e Napoleone. ⁷⁾

Oltre alla revisione delle decisioni della Corte dei Conti e dei rendiconti della Cassa delle Rendite il Consiglio di Stato aveva tra i suoi carichi quello di esaminare le *mappe* di liquidazione approntate dal Consiglio di Liquidazione del Debito Pubblico, di cui, del resto, era per legge direttore un Consigliere di Stato facente parte della Sezione di Finanze. ⁸⁾ Assai di frequente inoltre venivano sottoposti

¹⁾ D. 24 ottobre 1809, art. 13.

²⁾ Legge 24 gennaio 1807 sul Tavoliere per accelerare la censuazione di cui alla Legge 21 maggio 1806, art. 3. Cfr. inoltre D. 24 ottobre 1809, art. 14.

³⁾ D. 24 ottobre 1809, art. 13. Sul potere di controllo sugli organi finanziari ricordiamo che una Commissione speciale controllava i rendiconti annuali della Cassa delle Rendite. Vedremo inoltre i poteri di controllo sull'Amministrazione per la liquidazione del debito pubblico.

⁴⁾ L. 15 settembre 1809, art. 13: sulla quale vedi ASN, *Presidenza del Consiglio, Avvisi del Consiglio di Stato*, vol. 212, seduta 1 dicembre 1809, con annotazione a mano del re. Cfr. inoltre D. 24 ottobre 1809, art. 13.

⁵⁾ D. 24 ottobre 1809, art. 14 che richiama l'art. 4 del Decreto 6 dicembre 1808. Per la questione: ASN, *Consiglio di Stato, Sezioni riunite*, già vol. 70. Per esempi, vedi ASN, *Consiglio di Stato, Interni*, già vol. 103 e vol. 161, nn. 25, 43 ecc.

⁶⁾ Cfr. Legge 21 dicembre 1809 sui Majorascati.

⁷⁾ D. 24 ottobre 1809, art. 12. Per un esempio, vedi ASN, *Consiglio di Stato, Interni*, vol. 161, n. 8 sulla cittadinanza richiesta dall'intendente Charron (maggio-luglio 1811).

⁸⁾ Decreto 5 dicembre 1806: Il Direttore del Consiglio di Liquidazione rimetteva le mappe al Ministero delle Finanze che le trasmetteva alla Sezione di Finanze del Consiglio di Stato, la quale, giovandosi dell'appartenenza alla Sezione stessa del Direttore del Consiglio di Liquidazione, esaminava le mappe e presentava rapporto su di esse al re in Consiglio di Stato durante una seduta plenaria onde si potesse procedere a formulare il decreto di approvazione delle mappe stesse, determinando il credito volta per volta liquidato.

all'esame e approvazione del Consiglio i *Budjets* dei Ministeri, data la carenza persistente del Corpo legislativo costituzionale competente. ¹⁾

Passando ora alle competenze in materia di amministrazione civile, ricordiamo che il Consiglio di Stato esaminava e approvava i *Budjets* delle amministrazioni comunali con rendita superiore ai 5000 ducati annui; ²⁾ esaminava le domande dei Comuni per alienazioni, affitti, compere, concessione in enfiteusi, permuta di beni stabili e per ogni genere di censuazioni a privati; ³⁾ decideva sullo stabilimento di nuove imposte comunali e su ricorsi in materia; ⁴⁾ era consultato su tutte le questioni relative all'amministrazione, alienazione, affitti, compere, censuazioni, ecc. dei beni stabili dei Luoghi Pii; ⁵⁾ esaminava ed approvava statuti e regolamenti di istituti di pubblica beneficenza, culturali e d'altra natura. ⁶⁾

Gli era infine riconosciuta — come già dicemmo — la facoltà di interpretare in maniera autentica le leggi dietro rinvio che il sovrano poteva fargli dei dubbi insorti. ⁷⁾

A questi, che erano i suoi compiti istituzionali, va aggiunta la più generale competenza del Consiglio di Stato di dar pareri su quante questioni il sovrano ritenesse di sottoporre al suo avviso.

14. — Come avemmo modo di accennare, la legge 17 settembre 1806, i decreti 24 novembre 1807 e 24 ottobre 1809 nonchè i provvedimenti legislativi relativi agli uditori, avevano precisato la procedura per l'invio al Consiglio di Stato, la discussione e la definizione dei vari affari rientranti nelle sue competenze. Di tale procedura diamo qui di seguito qualche ulteriore cenno oltre ciò che si è già detto in proposito allorchè avemmo modo di parlare di quelle leggi e decreti.

¹⁾ Per es.: ASN, *Consiglio di Stato, Legislazione*, già vol. 65 sul Budget del Ministero della Giustizia per il 1809; oppure *ivi, Finanze*, già vol. 91. I bilanci venivano esaminati nelle corrispondenti Sezioni. Che la competenza del Consiglio in questo campo fosse dipendente dalla volontà del re è provato da una lettera della segreteria di Stato al Manzi, del 23 dicembre 1811 (ASN, *Consiglio di Stato, Interni*, vol. 161, n. 47).

²⁾ D. 24 ottobre 1809, art. 10. Per gran numero di bilanci comunali sottoposti all'approvazione della Sezione dell'Interno del Consiglio: ASN, *Consiglio di Stato, Interni*, voll. 99-164.

³⁾ D. 24 ottobre 1809, art. 10 che richiamava l'art. 8 della Legge Comunale Provinciale dell'8 agosto 1806. Esempi in ASN, *Consiglio di Stato, Interni*, vol. 161, nn. 6, 7, 9, 10, 15, 17, 18, 19, 24, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42 e 44.

⁴⁾ D. 24 ottobre 1809, art. 10.

⁵⁾ D. 24 ottobre 1809, art. 11. Per esempi, vedi ASN, *Consiglio di Stato, Interni*, vol. 161, nn. 1, 2, 5, 11, 13, 14, 20, 27, 28, 30, 46 ecc.

⁶⁾ ASN, *Consiglio di Stato, Interni*, già voll. 105, 111, 113, 158 e vol. 161, nn. 21, 22 ecc.

⁷⁾ D. 24 ottobre 1809, art. 9.

Era compito dei Ministri presentare al re piani di leggi e decreti, sottoporgli quesiti e progetti di provvedimenti, accompagnandoli con rapporto su cui, in previsione dell'invio all'esame del Consiglio di Stato, solevano segnare il nome dell'uditore che si sarebbe dovuto occupare dell'affare.¹⁾ Sul rapporto in parola il sovrano, nel caso avesse deciso di rimandare la questione al parere del Consiglio, segnava di suo pugno o faceva segnare dal Segretario di Stato la Sezione del Consiglio a cui l'esame della questione veniva deferito.²⁾ Il giorno stesso il Segretario di Stato provvedeva a rimettere la pratica, tramite il Segretario del Consiglio di Stato, al presidente della Sezione indicata,³⁾ il quale avvertiva l'uditore designato per l'istruzione della pratica⁴⁾ e provvedeva egli stesso a preparare il rapporto o nominava un consigliere referendario sulla questione.⁵⁾ Poteva inoltre il presidente chiedere al ministro competente la documentazione necessaria⁶⁾ o poteva pregare il re di invitare il ministro a eseguire una prima istruttoria.⁷⁾

Completata dalla Sezione l'istruttoria della pratica, il rapporto compilato dal referendario o dal presidente stesso, firmato da ambedue, veniva restituito al sovrano.⁸⁾ Se si era ritenuto di modificare il primitivo progetto ministeriale si allegava il nuovo piano o si segnava a margine del testo ministeriale le varianti proposte.⁹⁾ Il rapporto della Sezione recava naturalmente la data della seduta in cui era stato approvato. A questo punto il re poteva decidere di udire il Consiglio in seduta plenaria¹⁰⁾ ovvero — prima — di rimettere la cosa a due sezioni riunite se l'affare appariva — dopo la prima istruzione — ancipite per contenuto.¹¹⁾ In quest'ultimo caso la procedura

¹⁾ D. 10 agosto 1807, art. 3 e D. 24 ottobre 1809, art. 31.

²⁾ D. 24 novembre 1807, art. 1. Gioacchino soleva segnare «renvoyé à la section de... J. N.» oppure soltanto «à la section de... J. N.». A volte solo la sigla J. N. era di pugno del re. In altri casi si legge: «Alla sezione dell'... per ordine di S. M. - Il Ministro Segretario di Stato, Ricciardi o Pignatelli» (cfr. ASN, *Consiglio di Stato, Interni*, vol. 161, numeri vari).

³⁾ D. 24 novembre 1807, art. 2; D. 24 ottobre 1809, artt. 21 e 37.

⁴⁾ D. 10 agosto 1807, art. 2.

⁵⁾ L. 17 settembre 1806, art. 3; D. 24 novembre 1807, art. 3; D. 24 ottobre 1809, art. 21.

⁶⁾ D. 24 ottobre 1809, art. 19: poteva chiedere documenti anche a privati. Per la ricerca dei documenti presso i Ministeri vi era l'uditore (D. 10 agosto 1807, art. 4).

⁷⁾ D. 24 ottobre 1809, art. 20. Di solito i Ministri allegavano i documenti d'appoggio sin dal primo momento.

⁸⁾ L. 17 settembre 1806, art. 3; D. 24 novembre 1807, art. 3.

⁹⁾ Cfr. ASN, *Consiglio di Stato, Interni*, vol. 161, nn. 12 e 21.

¹⁰⁾ L. 17 settembre 1806 art. 4; D. 24 novembre 1807, art. 4.

¹¹⁾ ASN, *Consiglio di Stato, Interni*, vol. 161, n. 33.

ripeteva la precedente, nel caso invece del rinvio al Consiglio in seduta plenaria il re segnava o faceva segnare dal Segretario di Stato, a margine o in testa al rapporto della Sezione, la formula di rinvio al Consiglio di Stato.¹⁾ Il Segretario di Stato rispediva la pratica al Segretario del Consiglio di Stato che provvedeva a inserire l'affare nell'ordine del giorno dell'imminente seduta plenaria.²⁾ Sulla relazione presentata dalla Sezione il Consiglio di Stato decideva dando il suo avviso motivato, il quale veniva registrato dal Segretario del Consiglio in due separati libri, dei processi verbali, se trattavasi di progetti legislativi, e degli Avvisi; la decisione veniva firmata dal Segretario del Consiglio di Stato in ogni caso, o nell'occhio del foglio o in calce, mentre assai spesso era controfirmata dal Presidente del Consiglio di Stato e a volte dal relatore. Il Segretario del Consiglio inviava, di poi, in duplice copia la decisione e il progetto definitivo al Segretario di Stato, che li portava alla firma del re. Sulla seconda copia della decisione il sovrano soleva apporre la formula «approvato» seguita dalla firma e dalla data in cui l'approvazione era stata concessa. Come è stato detto, qualche rara volta, al momento dell'approvazione il re preferiva rinviare la cosa a un nuovo esame e la pratica riprendeva la normale procedura dal principio.³⁾

15. — Il Rambaud, nel condurre le sue ricerche sui fondi degli Archivi napoletani per la preparazione del suo mirabile volume su Napoli ai tempi di re Giuseppe, dovette rilevare con evidente disappunto l'estrema scheletricità dei verbali che delle sedute del Consiglio era solito redigere il Manzi,⁴⁾ verbali ora conservati in duplice serie nell'Archivio di Stato di Napoli, nel fondo intitolato alla Presidenza del Consiglio.⁵⁾

¹⁾ «Renvoyé au Conseil d'état J. N.» oppure soltanto «au Conseil d'état J. N.». Da notare che a volte Gioacchino indicava egli stesso il giorno della seduta sia della Sezione che del Consiglio (cfr. ASN, *Consiglio di Stato, Interni*, vol. 161, n. 41).

²⁾ Per la legge del 1806 il Segretario di Stato doveva rimettere la pratica al presidente di sezione che si occupava poi di trasmetterla al Segretario; per l'art. 4 del decreto 24 novembre 1807 l'invio avvenne direttamente al Segretario del Consiglio.

³⁾ Per tutto ciò cfr. ASN, *Presidenza del Consiglio, Processi Verbali e Avvisi del Consiglio di Stato* nonchè D. 24 novembre 1807, art. 5 sgg. Nel caso di mancata approvazione, il re soleva segnare di sua mano che la pratica veniva rinviata al ministro per un nuovo esame. Talvolta, specie in occasione dei viaggi fuori regno di Gioacchino, la data dell'approvazione e firma è di molto posteriore a quella della seduta del Consiglio.

⁴⁾ RAMBAUD, *op. cit.*, p. 379, in nota.

⁵⁾ *Verbali del Consiglio di Stato e Avvisi del Consiglio di Stato*, volumi ordinati cronologicamente.

In realtà nè quella scheletricità è senza ragione, nè quelle serie esaurivano il complesso delle scritture del Consiglio di Stato, sicchè noi riteniamo di dovere qui soffermarci alquanto sulle scritture che nel loro complesso costituivano l'archivio del Consiglio di Stato e della cui conservazione e ordinamento era responsabile il Segretario Generale in concomitanza — per gli atti finali — col Segretario di Stato.

Rileveremo innanzi tutto che esistevano due grandi sezioni d'archivio, l'una detta del vero e proprio Consiglio di Stato, ma contenente in realtà gli atti delle sue Sezioni, l'altra serbata al di fuori della Segreteria del Consiglio e venuta a confluire nell'archivio della Segreteria di Stato — poi Presidenza del Consiglio attraverso la Segreteria particolare del re — e contenente le decisioni finali del Consiglio.

Cominceremo a trattare della prima, la quale constava di volumi raccoglienti fascicoli: essa rispecchiava il funzionamento capillare dell'Istituto avendo per base d'ordinamento la fondamentale divisione in Sezioni, delle quali serbava le pratiche. Alla fine del Decennio contava 164 volumi e cioè i voll. 1-40 catalogati come affari generali e contenenti pratiche personali di Consiglieri e funzionari, rubriche e protocolli; i voll. 41-62 riguardanti gli affari trattati dalla Sezione di Guerra e Marina; i voll. 63-69 in cui erano raggruppate le pratiche esaminate dalla Sezione di Legislazione; i voll. 70-81 contenenti affari trattati da due o più sezioni riunite; i voll. 82-98 con pratiche della Sezione delle Finanze; i voll. 99-164, infine, con fascicoli riguardanti la Sezione dell'Interno. Ogni volume raccoglieva alcune decine di fascicoli, ogni fascicolo si riferiva a un singolo affare trattato in sezione e recava in copertina il numero del volume, il numero d'ordine del fascicolo entro il volume, l'indicazione della Sezione in cui l'affare era trattato, l'oggetto; quando l'opera della Sezione era ultimata e il re, presa visione dell'*avviso*, stabiliva il rinvio della partica al Consiglio in seduta plenaria, il Segretario Generale segnava, sempre sulla copertina del fascicolo, la data della seduta del Consiglio di Stato nel cui ordine del giorno egli, per i poteri concessigli per legge, stabiliva di inserire la trattazione dell'affare. L'interno del fascicolo conteneva la relazione del ministro che proponeva il progetto di legge o decreto ovvero il quesito: tale relazione era spesso accompagnata da una bozza del progetto, mentre altre volte si lasciava assoluta libertà alla Sezione del Consiglio di prepararlo direttamente. Nella relazione ministeriale medesima era segnato, ove del caso, il nome dell'uditore. A margine della relazione si legge la formula apposta dal re o, per suo ordine, dal Segretario di Stato per l'invio dell'affare all'esame della Sezione: talora il re segnava anche la data entro cui intendeva che la Sezione si pronunciasse. Segue quindi la relazione della Sezione, datata e firmata dal suo presidente: ove si aveva una bozza ministeriale per il

testo della legge o decreto, la Sezione apportava le eventuali modifiche d'ordine formale a margine del foglio, ma, se riteneva di dovere arretrare modifiche sostanziali, preparava un nuovo progetto redatto secondo i principi illustrati nella propria relazione. Sulla relazione della Sezione si legge apposta la formula con cui la decisione finale era rinviata al Consiglio in seduta plenaria. Qui si ferma la pratica, trovandosi il suo ulteriore svolgimento nelle scritture facenti parte della seconda Sezione dell'archivio, vale a dire quella conservata nel fondo della Presidenza del Consiglio. Ma prima di passare a questa seconda Sezione d'archivio dobbiamo ancora dire che talora all'interno dei fascicoli si trovano documenti e pezze d'appoggio fornite dai ministeri di propria iniziativa o su richiesta dei presidenti di sezioni del Consiglio per rendere più spedita l'istruzione delle pratiche, ovvero gli atti preliminari che avevano portato alla formulazione della relazione ministeriale.

Le pratiche così concluse in Sezione, rilegate in fascicoli separati come sopra detto, restavano custodite a cura del Segretario Generale che ne curava la raccolta e conservazione nell'archivio del Consiglio.

Ma le questioni già trattate venivano riaperte nelle sedute plenarie del Consiglio, giusta l'inserimento negli ordini del giorno di questo, effettuato dal Segretario Generale. Era questi che assisteva a tali sedute verbalizzando le decisioni; provvedeva poi a trasmettere gli estratti di tali verbali alla Segreteria di Stato che li sottoponeva all'esame e alla firma del re e ne traeva i testi originali delle leggi e dei decreti: naturalmente, ove interveniva la firma reale, la responsabilità della conservazione dell'atto sovrano passava appunto alla Segreteria di Stato. È facile perciò comprendere come — con ogni probabilità — la Segreteria di Stato medesima richiamasse presso di sé siffatti documenti, i quali così finirono col passare nell'archivio della Presidenza del Consiglio che in certo senso fu sostituita alla Segreteria di Stato nella successiva epoca borbonica; la cosa dovette essere altresì agevolata dalla posteriore creazione di quella Segreteria particolare del re,¹⁾ la quale ebbe appunto l'incarico, nell'ambito della Presidenza, di tenere i rapporti tra il sovrano da una parte e il Consiglio di Stato e dei Ministri dall'altro, sostituendo altresì la stessa Segreteria Generale del Consiglio di Stato.

Dopo avere trattato qui sopra dei volumi relativi alle pratiche istruite nelle Sezioni del Consiglio e conservate da quel Segretario

¹⁾ Fu istituita nel 1833 e univa le funzioni di segreteria del re e di segreteria del Consiglio di Stato e dei Ministri. Da tener presente che dopo il Decennio il Consiglio di Stato e quello dei Ministri hanno funzioni quasi identiche, essendo il primo di essi un Consiglio dei Ministri comprendente più ministri senza portafoglio e occupandosi degli stessi oggetti del Consiglio dei Ministri e con ugual procedura.

Generale presso l'archivio del Consiglio di Stato, diamo qui di seguito alcune notizie sui volumi relativi alle sedute plenarie del Consiglio conservati presso l'archivio della Presidenza del Consiglio. Essi formano due serie: dei Processi verbali e degli Avvisi. I primi consistono nella raccolta in volumi (di solito semestrali) delle copie dei testi delle leggi e dei decreti definitivamente approvati a termine delle sedute del Consiglio: tali documenti recano la firma del Segretario Generale Manzi e del relatore, la prima delle quali può trovarsi nel margine sinistro, in alto, sotto l'indicazione dell'oggetto. Il giorno stesso dell'approvazione in seduta del Consiglio, il Segretario Generale, come sappiamo, inviava siffatti documenti al Segretario di Stato, il quale li sottoponeva all'esame del re e, ottenute l'autorizzazione, ne traeva quell'originale che, con la firma di sanzione sovrana, veniva conservato nella serie dei Decreti originali. Gli Avvisi erano i pareri che il Consiglio, a conclusione di opportune discussioni, dava sui quesiti che gli venivano sottoposti: ¹⁾ dopo la firma del Manzi, venivano presentati all'esame del re il quale o vi apponeva la sua firma di approvazione o rimandava al cosa a nuovo esame. Per il regno di Giuseppe rileviamo che ciascun avviso, in unico esemplare, reca prima la firma del Manzi e al di sotto la formula di approvazione del re con la relativa data mentre per il regno di Gioacchino di ciascun avviso si hanno due esemplari, di cui il secondo reca l'approvazione reale o la formula di rinvio a nuovo esame.

È ben vero pertanto che siffatti documenti ci lasciano assai scontenti per la loro laconicità, in quanto, come si rileva da ciò che è stato di sopra detto, essi consistono unicamente nelle conclusioni a cui giungevano le discussioni in seno al Consiglio. Non è però da ritenere che — come il Rambaud sembra voler far credere — il Manzi abbia sempre taciuto di ogni discussione: per talune leggi più rimarchevoli il Segretario Generale ha dato notizia delle opinioni contrastanti ventilatesi durante le discussioni, pur tacendo il nome dei rispettivi sostenitori. ²⁾ Senza dubbio una siffatta scheletricità nella redazione dei verbali traeva la sua origine dalla consuetudine di mantenere il maggior segreto sui lavori svolti dagli organi collegiali del governo, consuetudine che rispecchiava il perdurare d'una mentalità propria del paternalismo assolutistico che la Rivoluzione, ancor troppo recente, non era riuscita del tutto a debellare e che anzi il nuovo sistema di governo napoleonico aveva in certo senso contribuito a

¹⁾ Gli avvisi appaiono redatti presso a poco nel seguente modo: « Avviso del Consiglio di Stato su... (segue la questione)... - Il Consiglio di Stato, udito il parere della Sezione di... intorno al rapporto presentato a S. M. dal Ministro... circa... è d'avviso che... ».

²⁾ Cfr. per es. ASN, *Presidenza, Processi Verbali del Consiglio di Stato*, vol. 2^o, 5 gennaio-22 giugno 1807, verbali sedute 16 marzo e 20 marzo.

rafforzare. Tuttavia non è solo in ciò che noi possiamo trovare la causa che induceva il Manzi a seguire uno schema quanto mai scheletrico nel suo lavoro. Gioverà infatti ricordare che i resoconti del Manzi non avevano tanto lo scopo di lasciar memoria delle discussioni o di informarne il sovrano, il quale ben le conosceva per avervi partecipato, quanto piuttosto il proposito di presentare al re in forma chiara e schematica il testo dei provvedimenti legislativi così come era venuto a risultare dopo la discussione, ovvero il testo dei pareri finali espressi dal Consiglio sui quesiti sottoposti al suo esame: e ciò, affinché il re potesse esaminarli con calma e decidere se sanzionarli e approvarli o meno.

Ora, se l'attività personale di ciascun Consigliere di Stato, resta alquanto in ombra, sufficientemente chiara risulta invece l'importanza dell'opera svolta dall'istituto nel suo complesso, sia grazie alla precisione della documentazione relativa all'attività delle sezioni, sia mediante l'esposizione delle contrastanti opinioni discusse in seduta plenaria a proposito delle leggi più rilevanti e per le quali il Manzi si compiacque dare più dettagliate notizie, sia grazie a numerose testimonianze indirette, sia infine per la stessa straordinaria mole di provvedimenti passati sotto il suo esame e rilevabile scorrendo appunto i volumi dei Processi verbali e degli Avvisi.

16. — « Chi guarda alle condizioni di quel Consiglio (di Stato) lo direbbe parte della potestà regia; e chi alle occorrenze dei tempi, istituzione libera e popolare. Senato al certo consultivo, ma in presenza del re, a riscontro de' ministri, di opposizione o almeno di ritegno al voler cieco del potere. Il re ne creava i membri, ma re nuovo doveva sceglierli fra i meritevoli, che eran gli onesti per fama e i sapienti. Segreto il voto: ma poichè cinquanta i presenti, non mancava il beneficio della pubblicità che non risiede negli usci spalancati alla plebe ma nel giudizio sempre retto delle moltitudini e quindi nel bisogno, per trarre dal discorso laude e consentimento, del dir vero e giusto »: questo il giudizio sul Consiglio di Stato fondato da Giuseppe e sviluppato da Gioacchino che con illuminata mente di liberale ci ha lasciato il Colletta: ¹⁾ giudizio forse, tra quelli espressi dai contemporanei, più d'ogni altro felice e scevro da pregiudizi. Da esso si ricava come appunto fin da quel tempo si apprezzasse nell'istituto la qualità di moderatore del dispotismo pur in regime che — nonostante la presunzione di perpetuare la predicazione dei sacri principi della Rivoluzione — dell'assolutismo serbava e rinnovava taluni

¹⁾ COLLETTA, *Storia*, II, pp. 232 sgg.

caratteri. Esaminando l'operato del Consiglio in questo senso, un altro illustre uomo di Stato del Decennio, Melchiorre Delfico, poteva infatti trovarvi realizzato il medesimo principio di « associare il dispotismo di fatto col liberalismo di diritto » e lo stesso Pignatelli, che non si lasciò sfuggire nemmeno a proposito del Consiglio di Stato l'occasione di mostrare la sua malevolenza per il filofrancesismo e l'antiliberalismo secondo lui sempre dimostrati da Giuseppe e Gioacchino, dovette riconoscere che il nostro istituto « tendeva non meno ad illuminare il principe che a frenare il dispotismo ministeriale ». ¹⁾

Gli è che il Pignatelli appunto obbedendo al suo presupposto di dimostrare quanto avesse nociuto ai Napoletani e allo stesso re Gioacchino la soggezione, non mai energicamente scossa, ai voleri di Napoleone e il mancato stabilimento d'un regime pienamente costituzionale, si lascia andare, nel suo giudizio sul Consiglio di Stato, a un alto e basso di sentimenti, sicchè il naturale e sincero bisogno di lodare viene compresso dal pregiudizio di dover trovare ad ogni costo anche nell'attività del Consiglio gli elementi negativi dell'ingerenza francese. Egli infatti afferma che « il principe aveva chiamato a far parte del Consiglio di Stato uomini di merito distinto, ma essi erano come annegati in mezzo alla turba dei forastieri e dei compiacenti cortigiani dei quali la monarchia assoluta ha bisogno d'ingrassare i principali corpi dello Stato. Però talun personaggio che la sua reputazione (quali p. es. un Delfico, un Cianciulli, un ammiraglio De Simone, ecc.) e talun buon cittadino che la ruota della fortuna aveva spinto vicino al principe per ottenere sia che la polizia fosse meno opprimente o che i regolamenti e le leggi transitorie fossero più confacenti al temperamento nazionale o finalmente che si gettassero le basi di istituzioni che avrebbero assicurato la felicità della nazione nell'avvenire, dovevano continuamente transigere in affari di finanza e nella scelta delle persone di estera nazionalità ». ²⁾ Ove si vede che se il Pignatelli non può non lodare la scelta del re circa i Consiglieri napoletani, trovandosi costretto persino ad accennare alla singolare nomina del Giampaolo che da umile prete di campagna fu elevato per la sua dottrina alla più alta carica dello Stato, tuttavia lancia le sue frecce a coloro che, Consiglieri di Stato durante il Decennio, furono poi suoi avversari in campo professionale e politico e accusa il Consiglio di aver lasciato campo libero al fiscalismo di Giuseppe e all'ingerenza dei Francesi. Senonchè, trascurando il fatto personale che induce il Pignatelli a prendersela con i suoi avversari politici o l'inevitabile amarezza del nobile che, pur plaudendo per spirito di giustizia e liberali sentimenti all'opera eversiva, sente la tristezza della rovina

¹⁾ CORTESE, *Le memorie di un generale, cit.*, II, p. 68.

²⁾ CORTESE, *op. cit.*, II, p. 75; cfr. altresì nota a p. CCCLXXXVIII.

legalizzata della classe a cui appartiene, dobbiamo da un lato osservare che molte delle accuse mosse al Consiglio di Stato dal generale possono giustificarsi per il periodo di re Giuseppe ma non sussistono in alcun modo per il regno di Gioacchino e anzi anche per il biennio di Giuseppe ciò che dice il Pignatelli fa a pugni con le opposte accuse che i Francesi al seguito di quel re mossero al Consiglio con non celata malevolenza. Così il Miot, Consigliere di Stato, oltre che Ministro, a proposito della legge sulla contribuzione fondiaria accusava il Consiglio « de se borner, au lieu de proposer des amendements, à dévoiler les inconvénients et discréditer à l'avance toutes les mesures du gouvernement ». ¹⁾ Un altro Francese deplorava che degli uomini scelti « pour faciliter le jeu des rouages de l'administration nouvelle étaient les premiers à tâcher d'en paralyser l'action ». ²⁾ Da altra fonte francese si affermava ancora che Giuseppe « était attentif à ne plus leur (les Conseillers d'état) envoyer des affaires dans lesquelles la mauvaise disposition de leur esprit aurait pu nuire à l'intérêt de l'état ». ³⁾ Del resto lo stesso Giuseppe ricordava ai suoi Consiglieri di Stato che non li convocava per sentirne discorsi dettati dalla passione bensì per udire osservazioni razionali, aggiungendo « trop longtemps le peuple a gémi sous le poids d'intolérables abus; il en sera délivré et, si des obstacles s'élèvent, n'en doutez point, je savrai les écarter ». ⁴⁾ In vero anche il Murat non mostrò, appena giunto in Napoli, gran simpatia per il Consiglio e i Consiglieri e scrisse al cognato lamentandosi dei membri dell'alto consesso, ⁵⁾ ma la cosa va riguardata con cautela, rientrando evidentemente le lagnanze di Gioacchino nella sua politica di dir male per principio di tutto e di tutti se trattavasi di istituti creati dal suo predecessore o di persone dallo stesso esaltate; ben presto infatti i rapporti tra il nuovo re e i Consiglieri migliorarono, allorchè soprattutto Gioacchino si accorse che nel Consiglio poteva trovare proprio quell'appoggio nella sua politica di indipendenza che intendeva instaurare e non già un malevolo controllo alle sue prerogative di sovrano di cui, specie nei primi anni, egli era, come è noto, gelosissimo. Senza dubbio è umano e comprensibile che taluni Consiglieri abbiano tentato in Consiglio di fare l'ostruzionismo contro alcune proposte governative che più delle altre, smantellando le antiche strutture, potevano nuocere alle loro posizioni personali, ma siffatti tentativi di opposizione non andarono mai

¹⁾ F. A. MIOT, *Journal*, 15 ottobre 1806.

²⁾ L'autore dell'*Esquisse sur le royaume de Naples*.

³⁾ ARCH. NAT., PARIS, *Affaires étrangères, Naples*, 132, l'ambasciatore francese a Napoli al Ministero degli Esteri, dicembre 1808.

⁴⁾ RAMBAUD, *op. cit.*, p. 381.

⁵⁾ ARCH. NAT., PARIS, *A F*, IV, 1714, A - Murat à Napoléon, 7 septembre 1808. Cfr. RAMBAUD, *op. cit.*, p. 380.

al di là di un larvato scetticismo o di qualche cavillo procedurale, restando anzi a lode del Consiglio la liberalità e generosità con cui seppe cogliere nei progetti di rinnovamento il lato giovevole all'interesse pubblico al di fuori d'ogni bega personale. Certamente il periodo di Giuseppe non fu esente di contrasti in seno al Consiglio anche per il numero di Francesi che ne facevano parte e che per di più tenevano in pugno i ministeri chiave, nè è da escludere che anche tra i Napoletani si sia potuto avere qualche mancamento specie allorchè l'interesse pubblico doveva consigliare di infrenare la mania spendereccia del re e la ingerenza in campo economico e politico della Francia; ma è anche da tener presente che in quest'ultima materia le disposizioni più sconvenienti all'interesse napoletano furono imposte al Consiglio nel periodo in cui Giuseppe era a Baiona e in cui perciò, come altrove dicemmo, praticamente il voto del Consiglio non fu nemmeno richiesto. Così pure se alcune nomine di Consiglieri furono fatte con poca avvedutezza ciò avvenne non nel primo anno di vita dell'alto Consesso nè al tempo di Gioacchino ma proprio nel bimestre di Baiona, allorchè Giuseppe volle da un lato premiare alcuni suoi fedeli e dall'altro garentire la persistenza dei suoi ordinamenti contro un eventuale indirizzo innovatore del Murat. Ad ogni modo, come del resto ben osserva il Cortese, per lo meno inesatto è il giudizio piuttosto negativo che il Pignatelli vuol far credere di dare nei confronti dei primi consiglieri eletti da re Giuseppe e il cui elenco è ricavabile dal decreto del 15 maggio 1806, pubblicato nel Bollettino ufficiale dei decreti di quell'anno, e di cui il Rambaud ha dato l'estratto in una nota del suo più volte citato volume.¹⁾ Quell'elenco e l'elenco ricavabile dai successivi decreti di nomina avutisi fino alla partenza di Giuseppe per Baiona, ci danno i nomi di alcuni tra i più illustri uomini del tempo. Tra essi ricordiamo il Principe di Canosa padre, ex reggente della Vicaria, conservatore del Tribunale della Nobiltà, esperto amministratore e illustre rappresentante del ceto nobile napoletano; Mons. Giuseppe Capecebatro, arcivescovo di Taranto, la cui opera come presidente della Sezione dell'interno del Consiglio e, successivamente, di Ministro è superfluo ricordare, come superfluo è mettere in rilievo la singolare figura di illuminato sacerdote appartenente a quella schiera di religiosi che avevano pagato di persona nella reazione del '99 il loro credo anticuriale; il Duca di Carignano, presidente del Senato di Napoli; il Luogotenente Generale Parisi, uomo dotto nelle cose di guerra; Domenico Martucci, già presidente del Tribunale di Commercio, uomo esperto in una così importante e delicata branca della pubblica amministrazione; il Barone Antonio Nalli,

¹⁾ RAMBAUD, *op. cit.*, p. 380, in nota.

degno rappresentante della parte più illuminata della nobiltà cittadina unitamente al conte Gerardo di Policastro. Tra i Ministri, oltre ai Francesi Matteo Dumas per la Guerra, Francesco Andrea Miot per l'Interno, Cristoforo Saliceti per al Polizia Generale, troviamo il Principe di Bisignano per le Finanze, il Duca di Campochiaro per la Casa Reale, il Duca di Cassano per il Culto, Michelangelo Cianciulli, illustre giurista, per la Giustizia, il Commendator Pignatelli per la Marina, Paolo Ferri Pisani per la segreteria particolare. Infine, sempre tra i nominati del maggio 1806 è Francesco Ricciardi, somma figura di giurista e patriotta, destinato ad assumere, prima, la presidenza della Sezione della Legislazione, poi la carica di Segretario di Stato e poi quella di Ministro della Giustizia. Successivamente furono chiamati a far parte dell'alto Consesso il Principe di Sirignano, già presidente del Sacro Regio Consiglio, buon conoscitore di diritto e destinato a succedere al Ricciardi nella presidenza della Sezione di Legislazione; Melchiorre Delfico, economista e storico il cui nome è troppo noto per richiedere una illustrazione, destinato a succedere al Capecebatro come presidente della Sezione dell'Interno; il Marchese, poi Duca, del Gallo, il più illustre diplomatico dell'ultimo settecento e dei primi decenni dell'ottocento napoletano;¹⁾ il Duca di Canzano, ufficiale della guardia provinciale e poi Intendente, e il Duca di S. Arpino, già governatore dell'Albergo dei Poveri in Napoli e poi Intendente, ambedue esperti nel nascente diritto amministrativo;²⁾ il capitano di vascello De Simone, della cui probità e conoscenza dei problemi marinari ci è testimone il Pignatelli; il Cav. Luigi Macedonio, ministro delle finanze al tempo della gloriosa Repubblica Partenopea e allora soprintendente del demanio regio;³⁾ il Marchese d'Acquaviva, nobile egregio per costumi e dottrina.⁴⁾ Con quest'ultimo si chiudono praticamente le nomine del 1806 se si aggiunga quella del commissario generale dell'armata francese, Arcambal, il solo francese che insieme col generale Louis Reynier fu chiamato a far parte del Consiglio dopo il gruppo dei Francesi nominati Consiglieri il 15 maggio perchè incaricati di reggere alcuni Dicasteri.⁵⁾

Per il 1807 ricordiamo Gregorio Lamanna, nobile di Sicignano, scolaro del Genovesi e amico del Beccaria e del Filangieri, cultore di

¹⁾ D. 3 giugno 1806, per la nomina del Sirignano, del Delfico e del Gallo.

²⁾ D. 4 luglio 1806.

³⁾ D. 24 ottobre 1806: Cfr. anche ASN, *Presidenza, Corrispondenza Ministri*, vol. 246, Macedonio a Ricciardi, Caserta 26 ottobre 1806, ringraziamenti per la nomina.

⁴⁾ D. 23 novembre 1806.

⁵⁾ D. 26 ottobre 1806. Di fatto ben pochi erano i Consiglieri francesi.

studi di procedura penale e già Prefetto di Polizia e giudice della Vicaria; ¹⁾ il Conte Anguissola, Intendente di Lecce; ²⁾ il dotto vescovo di Pozzuoli, Mons. Rosini, destinato ad avere parte di primo piano nella storia dell'istruzione pubblica del Regno nella prima metà dell'Ottocento. ³⁾ Singolare è la storia della nomina di Paolo Nicola Giampaolo, arciprete di Ripalimosani che il re scoperse personalmente durante il suo viaggio in Molise nel 1807: è il suo caso la prova di come realmente il merito fosse considerato il primo ed essenziale elemento per essere elevati alla suprema dignità del Consiglio di Stato. ⁴⁾ Del 1808 sono le nomine di Giuseppe Zurlo il cui nome non richiede alcuna illustrazione per la vastità della sua fama ⁵⁾ e di Raimondo De Gennaro, Intendente di Napoli. ⁶⁾

Questo formò il nucleo principale dei Consiglieri di Stato, cui si aggiunsero alcuni pochi nominati da Giuseppe nel lasciare il regno e una nobile schiera comprendente le più belle figure del patriottismo meridionale scelta da Gioacchino a completamento del numero di 36 Consiglieri ordinari, esclusi i ministri e in sostituzione dei Francesi che per trasferimento o dimissione uscirono via dal Consesso.

È anche da rilevare che Giuseppe usò tentare di accattivarsi la simpatia di alcuni tra i più notoriamente accesi rappresentanti della fazione filoborbonica chiamandoli a far parte del Consiglio e non è da escludere che a siffatto criterio obbedì la scelta ad esempio del Canosa padre: ma non sempre il tentativo riuscì, così il cav. Nicola Codronchi, fiorentino, già creatura dell'Acton, nominato il 15 maggio 1806 si dimise pochi mesi dopo, mentre il Vecchioni diede così poca prova di riconoscenza per la distinzione ricevuta che poco dopo la nomina fu necessario alla polizia del Saliceti destituirlo e inviarlo al confino.

Del Manzi, Segretario Generale, e della sua avventurosa vita non è qui il caso di diffonderci a parlare come del Galanti, il quale però, minato da irreparabile male, poco dopo la nomina a Bibliotecario venne a morte, non senza aver prima contribuito a far chiamare in Napoli l'amico Cuoco perchè assumesse la direzione del nuovo Giornale ufficiale, d'onde la rapida ascesa dell'autore del Saggio e del Platone alla sua maggior fama e alle più alte cariche dello Stato.

¹⁾ D. 29 gennaio 1807.

²⁾ D. 7 aprile 1807.

³⁾ D. 18 settembre 1807.

⁴⁾ D. 23 settembre 1807. Sul fatto: COLLETTA, *Storia*, II, p. 268; G. B. MASCIOTTA, *Il Molise dalle origini ai nostri giorni*, Napoli, 1915, II, pp. 298-99; P. ALBINO, *Biografie di uomini illustri*, Campobasso, 1864-66; F. GIAMPAOLO, *Alla memoria di P. N. Giampaolo*, Siena, 1896; A. MACINI, *V. Cuoco e P. N. Giampaolo presidenti dei Consigli Provinciali di Molise*, Campobasso, 1937. Del Giampaolo ricordiamo: *Lezioni di metafisica*, 1803; *Catechismo di Agricoltura*, 1808.

⁵⁾ D. 18 gennaio 1808.

⁶⁾ D. 20 gennaio 1808.

Per la nomina degli uditori, si usò in un primo momento, sceglierli tra i cadetti delle famiglie nobili più in vista, sicchè troviamo tra i primi un Caracciolo e un Filangieri; più tardi fu adottato il criterio della scelta per concorso.

Ma l'attività dei Consiglieri non si limitava ai compiti istituzionali del consesso di cui facevano parte, vale a dire al lavoro di sezione e a quello generale sugli affari di competenza del Consiglio. Così ad esempio essendo fin dal primo momento apparso al Roederer il Consiglio di Stato come l'organo più adatto a forgiare e controllare quella sconvolgente opera di riforma finanziaria da lui ideata, non solamente la Sezione delle Finanze del Consiglio fu molto impegnata a preparare e discutere i provvedimenti economici ma i Consiglieri di Stato furono chiamati a far parte di speciali commissioni di controllo sugli uffici finanziari o addirittura furono destinati a direttori di molti servizi finanziari, mentre funzionari e uditori del Consiglio furono chiamati a far parte del personale di concetto delle amministrazioni finanziarie. Sappiamo così — come altrove già notato — che direttore della speciale Amministrazione della Liquidazione del Debito Pubblico era un Consigliere di Stato, e le mappe di liquidazione preparate da quell'amministrazione e approvate dal Ministero delle Finanze venivano esaminate dalla Sezione competente del Consiglio. ¹⁾ Il 5 ottobre 1808 fu crata una speciale Commissione composta da tre Consiglieri di Stato e due magistrati dei Tribunali supremi per l'esame di tutte le vendite effettuate in cedole o in contanti e di tutte le alienazioni in genere dei beni dello Stato e di Casa Reale, al fine di accertare che si fossero applicate regolarmente le leggi e i regolamenti in materia: tale Commissione fu soppressa il 19 giugno. ²⁾ Per restare sempre in questo campo, ricordiamo ancora il decreto del 21 dicembre 1808 con cui si chiamarono due Consiglieri di Stato, Gerardo Carafa di Policastro e Alfonso Carmignano marchese d'Acquaviva, a formare la Commissione « per far verificare e determinare lo stato della Cassa delle Rendite dell'anno 1808 »; consimile commissione fu nominata negli anni successivi, formandola con numero variabile di Consiglieri di Stato. ³⁾ Della quale Cassa delle Rendite ⁴⁾ era peral-

¹⁾ D. 5 dicembre 1806 (Cfr. ASN, *Presidenza*, vol. 246).

²⁾ Successivamente entrò in funzione una Commissione Consultiva formata dagli Avvocati del Consiglio di Stato, la quale aveva il compito di rimettere al Ministero delle Finanze il quadro delle cause contenziose pendenti presso il Consiglio in materia di divisione di demani e liquidazione del debito pubblico (per gli atti cfr. ASN, *Ministero delle Finanze*, I, fasci nn. 2219, 2240, 2242).

³⁾ Così per es. la Commissione per la verifica degli stati del 1809 fu formata il 4 gennaio 1810 con l'Acquaviva, Melchiorre Delfico e Giacomo Filippo Arcambal. Sugli atti della commissione vedi ASN, *Ministero delle Finanze*, I, fascio 2759.

⁴⁾ Creata con Legge 14 settembre 1807.

tro Direttore Generale il Consigliere di Stato Principe di Bisignano.¹⁾ Anche al Tesoro Reale fu dato per Direttore un Consigliere di Stato, mentre uditori del Consiglio di Stato furono chiamati a esplicare funzioni di ispettori di contabilità presso il Ministero delle Finanze, la Direzione Generale del Gran Libro del Debito Pubblico e la Cassa delle Rendite.

Col Murat gl'incarichi straordinari al Consiglieri crebbero notevolmente. A principio del regno di Gioacchino entrò in attività la celebre Commissione per la installazione delle nuove magistrature giudiziarie: di tale commissione furono chiamati a far parte anche Consiglieri di Stato.²⁾ All'inizio del 1809 si inviò una Commissione di quattro Consiglieri di Stato nelle varie regioni del Regno al fine di raccogliere informazioni sull'ordinamento generale dell'amministrazione e sulle condizioni delle singole provincie: partirono forniti di note e questionari loro consegnati dai Ministri.³⁾ In particolare contro il rincrudelire del brigantaggio si ricorse in più casi all'intervento dei Consiglieri di Stato, esperti non solo a trovare energiche misure per restaurare l'ordine ma a molcere i sentimenti delle popolazioni con il prestigio personale di cui il più delle volte godevano presso quelle genti.⁴⁾ Della famosa Commissione per la ripartizione dei Demani furono chiamati a far parte anche Consiglieri di Stato,⁵⁾ mentre per le principali leggi sulla pubblica istruzione e per la direzione d'una sì delicata branca della vita cittadina fu istituita e tenuta in attività una speciale Commissione, la quale fu incaricata di preparare le riforme scolastiche i cui progetti vennero poi presentati in Consiglio e dai Commissari stessi — tramite il relatore Vincenzo Cuoco — sostenuti.⁶⁾

Tra i Consiglieri di Stato nativi della regione interessata, Gioacchino prese ben presto a scegliere i Presidenti dei Consigli Provinciali o Generali, che a partire dal primo anno del suo regno comin-

¹⁾ Dal 18 settembre 1807.

²⁾ La Commissione fu presieduta dal presidente della Sezione di Legislazione del Consiglio, Principe di Sirignano.

³⁾ Cfr. MURAT, *Lettres*, VII, n. 3798 del 18 febbraio 1809 e n. 3871 del 15 marzo. Sulla Commissione vedi anche PALMAROCCHI, *Le riforme di G. Murat nel primo anno di regno*, in « Archivio Storico Italiano », 1914, I, p. 39.

⁴⁾ Così il Macedonio fu nel 1809 Commissario straordinario in Abruzzo e Molise per l'estirpazione della piaga dei fautori del brigantaggio.

⁵⁾ Ricordiamo che della Commissione facevano parte P. N. Giampaolo, G. Poverio, G. De Thomasis, B. Zurlo.

⁶⁾ Della Commissione che varò il piano di riforma approvato il 15 settembre 1810 facevano parte il Capecelatro, il Delfico, Bernardo della Torre, Manzi, e Cuoco (Cfr. ZURLO, *Rapporto al re, 1810-11*, pp. 31 sgg.). Ma ancor più importante è la preparazione del famoso decreto del 29 novembre 1811, per il quale vedi V. CUOCO, *Scritti vari*, a cura di N. CORTESE e F. NICOLINI, Bari, Laterza, 1924, II, 408 e ASN, *Consiglio di Stato*, vol. 161, n. 41.

ciarono a tenersi annualmente nelle città capoluogo di provincia. Quanto utili e importanti fossero siffatti consessi di sapienti persone, reclutate nella parte più attiva della borghesia locale, veri vivai di quella nuova classe politica destinata a reggere le sorti del Paese negli anni venturi, è cosa facile a intendersi e che già i contemporanei apprezzarono e lodarono, sicchè non sarebbe disutile in altro luogo e tempo discorrerne minutamente. Noi qui ci accontenteremo di mettere in rilievo la saggia determinazione del re di inviare a presiederli i suoi Consiglieri di Stato: questi, sia per la larga esperienza, sia per l'affetto alla terra natale, sia infine per essere poi coloro che in effetti prendevano i provvedimenti legislativi atti ad apportare riforme nell'amministrazione statale, erano i più adatti a studiare e comprendere tecnicamente le situazioni e i bisogni locali e farsene portavoce presso il re e i ministri, provvedendo poi a preparare con cognizione di causa i provvedimenti amministrativi del caso.¹⁾

Scorrendo gl'indici e le rubriche, mille argomenti interessanti e infinite singolari relazioni e deliberazioni appaiono trattati e preparate dal Consiglio di Stato, sì che di fatto esso può ben considerarsi — come già quello di Francia — il fulcro propulsore della vita della Nazione e fucina feconda di tutte le più audaci e fortunate innovazioni.

17. — Prima di concludere questo nostro *excursus* vogliamo dare qualche breve cenno ad altri pochi organi consultivi a carattere centrale in funzione permanente durante il Decennio.

L'influenza dell'analogo istituto della Francia imperiale è evidente nel Consiglio Privato creato con legge del 13 luglio 1807 per le concessioni di grazia e commutazioni di pena:²⁾ era composto dal Ministro della Giustizia e da altri due Ministri, da due membri della Gran Corte di Cassazione designati dal re volta per volta, da due Consiglieri di Stato.³⁾ Gli affari da trattare venivano presentati dal Ministro della Giustizia,⁴⁾ il verbale era redatto dal Segretario di Stato.⁵⁾ In particolare poi gli uditori del Consiglio di Stato addetti al Ministero della Giustizia e alla corrispondente Sezione di Legislazione del Consiglio erano incaricati di preparare, sotto gli ordini

¹⁾ Celebri per cempio furono in Molise le presidenze del Cuoco e del Giampaolo (cfr. CUOCO, *Scritti vari, Rapporto sul viaggio in Molise e passim*; A. MANCINI, *V. Cuoco e P. N. Giampaolo presidenti del Cons. Prov. di Molise*, Campobasso, 1937, già cit.

²⁾ Art. 1.

³⁾ Art. 2.

⁴⁾ Art. 3.

⁵⁾ Art. 4.

del Ministro, le pratiche concernenti le suppliche volte a ottenere grazie o commutazioni di pene e quegli tra gli uditori che si era occupato di ogni singola pratica accompagnava il Ministro nel Consiglio Privato, allorchè giungeva il momento di discuterla.¹⁾ Come si vede questo istituto ripeteva nelle funzioni essenziali e nella composizione quanto poteva notarsi nel Consiglio Privato dell'Impero: restava esclusa però in Napoli la partecipazione alla facoltà legislativa che rientrava invece in Francia nelle competenze del Consiglio Privato per ciò che riguardava la preparazione dei senato-consulti. Resta fermo però il fatto che l'esistenza del Consiglio non va intesa come limitazione alla prerogativa del sovrano di concedere grazia, tanto è vero che il Colletta ci da testimonianza di più casi in cui Gioacchino Murat si avvalse di tale prerogativa senza consultare i Consiglieri. Gli è che il principio della separazione dei poteri e la messa in opera dei nuovi tribunali alla fine del 1808 imponevano il principio della autonomia e della insindacabilità del giudizio della magistratura ma contemporaneamente da un lato premeva la tradizione della prerogativa sovrana di far grazia, prerogativa a cui non eran di certo i Napoleonidi sovrani adatti a rinunciare, dall'altro il mantenimento di siffatta tradizione appariva giustificato dal concetto secondo cui il sovrano era depositario di tutti i poteri e regolatore ed equilibratore della loro stessa separazione. Notevole ad ogni modo, per ciò che è stato in altro luogo detto, il fatto che del Consiglio Privato facevano parte due Consiglieri di Stato: ciò dovette avvenire innanzi tutto a imitazione del Consiglio Privato francese, ma soprattutto perchè, mancando in quello napoletano ogni funzione legislativa, che sembrava in Francia giustificare la presenza dei Consiglieri di Stato, un elemento di avvicinamento tra Consiglio Privato e Consiglio di Stato dovette essere il fatto che per la Costituzione di Baiona il Consiglio di Stato aveva parte nella preparazione delle leggi e regolamenti in materia di procedura civile e criminale. Non può trascurarsi inoltre che bastava la dignità e competenza dei Consiglieri di Stato come tali a giustificare la loro immissione in un organo così delicato.

Con decreto del 18 agosto 1807 fu istituito un Consiglio dei Lavori Pubblici: glorioso istituto, destinato ad ampi sviluppi e principio fecondo di quella Direzione di Ponti e Strade che fu uno degli uffici più interessanti e attivi creati dal governo decennale. Istituito presso il Ministero dell'Interno, si componeva di sette membri tra cui gli Ispettori delle strade (che poi diedero luogo al corpo degli Ingegneri di Ponti e Strade) e l'Ispettore dei Lagni.²⁾ Suo compito era di esaminare, d'ordine del Ministero dell'Interno, i progetti formati dalle

¹⁾ Art. 36 del D. 24 ottobre 1809 sul funzionamento del Consiglio di Stato.

²⁾ Art. 1.

ispezioni delle strade o dei lagni per la conservazione, il perfezionamento e l'apertura di strade, canali, argini.¹⁾ Era tenuto a dare pareri motivati sulle questioni sottopostegli²⁾ e poteva essere chiamato ad effettuare collaudi di opere pubbliche già eseguite.³⁾ La carica di consigliere non implicava uno stipendio e per questo l'ufficio di scrivano e di disegnatore era esplicito da due impiegati in forza presso il Ministero dell'Interno.⁴⁾ I membri si alternavano mensilmente alla presidenza.⁵⁾ Le decisioni venivano adottate a pluralità di voti: gli ispettori delle strade e dei lagni non votavano allorchè i progetti in discussione erano presentati dai rispettivi uffici.⁶⁾ Con successivo decreto del 25 agosto si provvide a nominare i consiglieri.

Il 4 aprile 1808 fu costituito il Consiglio di Sanità di sette membri pur esso, scelti in numero di tre nella categoria dei medici, due in quella dei chirurghi e due in quella degli speziali.⁷⁾ Antica tradizione volèva l'esistenza di speciali magistrati per la sovrintendenza alla pubblica salute, magistrature stabili ora e ora transitorie a seconda si trattasse di combattere particolari pericoli di epidemie. Ma il Consiglio istituito nel 1808 si discosta notevolmente da siffatti organismi come pure da successivi istituti che, dopo il decennio, sovrintenderanno alla pubblica salute. Più che essere ufficio destinato a garantire in genere l'igiene e la sanità ci sembra essere stato destinato essenzialmente a sorvegliare il buon andamento degli ospedali e soprattutto — in modo preminente — il mantenimento delle norme igieniche presso i reparti delle forze armate: dobbiamo ricordare che si andava allora ponendo la base per l'organizzazione militare del Regno. Al tempo stesso il Consiglio aveva poteri disciplinari su tutti gli ufficiali sanitari e funzioni ispettive sugli ospedali. Pertanto, più che organo consultivo vero e proprio, poteva considerarsi vero organo dell'esecutivo.⁸⁾

¹⁾ Art. 2.

²⁾ Art. 3.

³⁾ Art. 4.

⁴⁾ Art. 5.

⁵⁾ Art. 6: il turno per i primi sette mesi fu stabilito col criterio dell'anzianità.

⁶⁾ Art. 7.

⁷⁾ Art. 1.

⁸⁾ Esso esaminava i candidati ai posti di ufficiale di sanità (art. 2); riceveva i rapporti degli ufficiali di sanità capi degli ospedali, ne rendeva conto al Ministro dell'Interno, a cui presentava inoltre progetti per il miglioramento del servizio e le informazioni su medici, chirurghi e speziali (art. 3); preparava le istruzioni per combattere le malattie (art. 4); per ordine del Ministro esaminava la condotta degli ufficiali di sanità per ciò che riguardava le loro funzioni (art. 5); si occupava dello smercio delle medicine, specie negli ospedali militari (art. 6); ispezionava gli ospedali militari (artt. 7 e 8); si occupava dell'uso dei medicinali presso gli ospedali militari e del servizio sanitario nelle forze armate (art. 9 e sgg.). Il decreto del 4 aprile era assegnato per l'esecuzione al Ministero della Guerra.

Molto più interessante dal nostro punto di vista è la di poco precedente istituzione della Camera Consultiva di Commercio di Napoli, creata appunto con legge del 10 marzo 1808. In realtà essa non è organo consultivo a carattere centrale, in quanto vuole essere a carattere provinciale come dimostra il fatto che ne era presidente perpetuo l'Intendente¹⁾ e come prova l'esplicito annunzio della possibilità di apertura di altri consimili enti in altre provincie.²⁾ Di fatto altre Camere di Commercio furono istituite successivamente in città particolarmente importanti per la vita commerciale del Regno. Tuttavia la Camera di Napoli — per essere stata la prima ad entrare in funzione ed essere pertanto rimasta per qualche tempo la sola in attività, nonchè per essere stata la più vicina al governo e perciò la più facile a consultarsi — ebbe vita fervida e interessante. Era formata di nove membri, oltre il presidente,³⁾ eletti dal re⁴⁾ su lista tripla presentata dai Consigli Provinciali⁵⁾ e doveva congregarsi almeno due volte al mese.⁶⁾ Suoi carichi ufficiali erano di presentare al governo le vedute sui mezzi pratici e sulle opere onde si potesse accrescere la prosperità del commercio.⁷⁾ A questi carichi si aggiungevano alcuni compiti particolari nell'ambito dell'amministrazione del commercio interno ed estero del Regno, specificati in dieci punti.⁸⁾

Più volte la Camera di Commercio collaborò col Consiglio di Stato su affari riguardanti il commercio del Regno. Di solito quando la Sezione dell'Interno veniva investita di questioni riguardanti questa branca della pubblica amministrazione, il presidente della Sezione invitava il Ministro a fare udire un preventivo parere della Camera di Commercio, su cui poi si impiantava la relazione della Sezione del Consiglio di Stato.⁹⁾

Come è noto la Camera di Commercio di Napoli, come quelle impiantate nelle altre provincie, ebbe il compito, che assolse rapidamente, di preparare le liste dei commercianti per formare i collegi elettorali di quel ceto per l'elezione dei deputati al Parlamento del

¹⁾ Art. 1. Il segretario con funzioni anche di archiviario era nominato dal re ed era il solo a godere del soldo (artt. 1 e 2).

²⁾ Art. 3.

³⁾ Art. 1.

⁴⁾ Idem.

⁵⁾ Art. 4.

⁶⁾ Art. 7.

⁷⁾ Art. 8.

⁸⁾ Art. 8, paragrafi 1-10. La legge specificava che la Camera di Commercio aveva facoltà unicamente consultiva.

⁹⁾ Cfr. per es. ASN, *Consiglio di Stato, Interni*, vol. 161: per l'istituzione d'una scuola pratica di commercio.

1811. Inoltre la Camera di Commercio ebbe modo di cementare l'unità della classe commerciale napoletana e di destare in essa l'interesse per la cosa pubblica.)

Da notare altresì che, per quanto la Camera di Commercio partecipasse per legge alla nomina dei giudici del Tribunale di Commercio essa, e per ciò stesso, era assolutamente separata da quest'ultimo: il che dimostra come si fosse fatto strada proprio per opera del governo decennale il concetto della separazione degli organi consultivi da quelli giudiziari, cosicchè non si verificava più quanto lamentato nell'antico Magistrato di Commercio.

Ma di questo argomento abbiamo a sufficienza discorso in quanto in altro e più confacente luogo si potrà semmai ragionare più diffusamente d'un istituto che solo marginalmente può rientrare nel nostro assunto principale, come non è nemmeno il caso di parlare del Consiglio delle Prede Marittime che di consiglio non ha che il nome, essendo in realtà un organo giudicante, nè di quel Consiglio degli Edifici che, istituito il 10 ottobre 1806 e confermato nel Decreto del 22 ottobre 1808 sulla Municipalità di Napoli,²⁾ era in realtà un organo assolutamente locale.³⁾

18. — Ideato dalla operosa volontà di Napoleone e dai suoi realizzato, il Consiglio di Stato non poteva essere gradito ai governi restaurati, pur tuttavia la fondamentale innovazione della concezione amministrativa dello Stato, di cui quell'istituto era stato il maggior prodotto, non potè essere a lungo ignorata. Così in Napoli se il Consiglio di Stato fu abolito e poco dopo trasformato in un istituto che del grande consesso del Decennio non aveva che il nome e che in realtà era un Consiglio dei Ministri su più larga base, ciò avvenne soprattutto per il sospetto che l'antico istituto celasse i principî delle liberali istituzioni rappresentative senza peraltro sgravare il trono della responsabilità e dell'odiosità conseguente alla facoltà di imporre tasse, secondo appunto una significativa dichiarazione del Cav. De' Medici a proposito della istituzione di un nuovo corpo consultivo in Napoli dopo i fatti del 1821. Per questa considerazione il Consiglio di Stato fu forse il solo grande istituto del Decennio che non fu mantenuto nella pie-

¹⁾ Tuttavia figura eminente della Camera di Commercio fu quel negoziante Presteau, francese di origine, che fu presidente del collegio elettorale dei commercianti di Napoli per l'elezione del 1811 e che il 16 marzo 1811 diede in sua casa una gran festa per celebrare le avvenute elezioni (Cfr. DE NICOLA, *Diario*, II, p. 553).

²⁾ Titolo IV, art. 21.

³⁾ Dipendeva dall'Intendente e il sindaco di Napoli ne era membro di diritto.

nezza dei suoi attributi durante la Restaurazione napoletana, pur tanto tollerante in fatto di istituzioni decennali. Ma proprio ciò torna a vantaggio dell'istituto, in quanto la preconcepita ostilità del governo restaurato e l'accusa rivoltagli d'essere istituzione liberale confermano la novità del Consiglio di Stato del Decennio e stabiliscono una volta per sempre l'esistenza d'una diversità sostanziale tra esso e gli antichi organi consultivi dell'Assolutismo *ancien régime*. Una siffatta novità sarà foriera di una futura sicura ripresa dell'istituzione in Napoli stessa e, più ancora, negli altri Stati italiani e sarà garanzia del ristabilimento d'un corpo consultivo in età liberale e unitaria che ripeterà la sua origine nella istituzione creata e realizzata da Napoleone, la quale in Napoli ebbe il più glorioso e florido sviluppo nell'età del Decennio.

ANTONIO SALADINO

ALESSANDRO CANOBBIO ARCHIVISTA VERONESE

(1530 c.-1608 c.)

Nota è la biografia e l'opera storica del Canobbio, specialmente dopo il recente studio di Olindo Viviani.¹⁾

Poco invece è nota l'opera di archivista del Canobbio.

Scipione Maffei²⁾ gli attribuisce l'ordinamento degli archivi più antichi e più cospicui della città di Verona, muovendogli però l'ap-punto di aver ordinato gli atti *per luoghi e non per tempi* e cioè di aver seguito il metodo geografico invece che cronologico, metodi che la scienza archivistica d'oggi respinge entrambi.

Olindo Viviani dà l'elenco degli archivi di enti e persone consultati dal Canobbio per gli *Annali* della storia di Verona³⁾ e fra detti archivi troviamo quello della Cancelleria della città cioè dell'archivio del Comune di Verona.

Subito dopo la metà del sec. XVI l'archivio del Comune di Verona, dopo l'incendio del palazzo municipale,⁴⁾ era stato provvisoriamente sistemato parte presso l'Ufficio dei Provveditori di Comune e parte sopra il Fontico del Sale, ma non solo non ne era stato curato il riordinamento, ma per di più gli atti giacevano nel massimo squalore e incuria « libri et scripturae in ipsa sacristia existentes, squalore et pulvere obsitae et sorcium morsibus fere consumptae, confusae et dispersae ».

Pertanto il Consiglio cittadino con deliberazione del 23 dicembre 1586 decretava l'apprestamento di nuovi locali per l'archivio nella parte del palazzo del Comune prospiciente al palazzo del Capitano.⁵⁾

¹⁾ OLINDO VIVIANI, *Alessandro Canobbio e la sua opera storica* (in «Nova Historia», a. VII, fascicolo I e II, gennaio-aprile 1955, p. 429 ss.). Nato a Verona intorno al 1530 nella contrada di S. Stefano, il Canobbio morì in Verona fra la fine del 1607 o l'inizio del 1608. La sua opera principale sono gli *Annali della Storia di Verona*, dall'antichità al '500, tuttora allo stato di manoscritto, ma di cui è preannunciata la pubblicazione.

²⁾ SCIPIONE MAFFEI, *Verona Illustrata*, MDCCXXXI, p. II, I.IV, p. 378.

³⁾ O. VIVIANI, *op. cit.*, a p. 49. Gli archivi sono i seguenti: Capitolare, Congregazione del Clero Intrinseco, S. Maria in Organo, S. Fermo, S. Angelo in Monte, S. Zeno, S. Nazzaro, S. Giorgio, in Braida, S. Daniele, Maddalene, S. Martino d'Avesa, S. Silvestro, S. Michele in Campagna, S. Antonio del Corso, S. Spirito, S. Stefano, S. Giovanni in Valle, S. Cecilia, S. Pietro in Castello, S. Lorenzo, S. Maria alla Fratta, SS. Apostoli, Cancelleria della Città, Bevilacqua, Canossa, Da Sesso, Salerno, Faella e da Sacco.

⁴⁾ GINO SANDRI, *Un incendio nel palazzo della Ragione* (in «Atti e Mem. Accademia Agr. Sc. e Lettere di Verona», S. V, vol. XXII, p. 139 e ss.). L'incendio avvenne nell'anno 1541.

⁵⁾ SEZIONE DI ARCHIVIO DI STATO DI VERONA, *Comune*, Atti Consiglio reg. n. 92 a carte 185. Vedi in appendice al n. 1 il documento che si riporta integralmente per il notevole interesse che presenta per la storia dell'archivio del Comune di Verona.

Un anno dopo, in data 28 ottobre 1587, i locali per ricevere gli atti erano pronti e si dava allora incarico ad Alessandro Canobbio coadiuvato dal notaio Giovanni Battista Gaioni di ordinare le scritture e privilegi della città.¹⁾

In data poi 6 agosto 1588 il Consiglio dei XII dava incarico ai consiglieri Bartolomeo Spolverini e Fabrizio Ridolfi con la consulenza di Alessandro Canobbio e del notaio Giovanni Battista Gaioni di ordinare anche gli atti dell'Ufficio dei Provveditori del Comune.²⁾

Il Canobbio impiegò circa quattro anni a condurre a termine il lavoro di ordinamento degli atti del Comune, l'ultimo pagamento infatti è dell'aprile 1591 « pro completa recognitione et solutione mercedis suae pro omnibus laboribus factis in regulatione scripturarum publicarum repositarum in novo archivio »³⁾ e la somma totale a lui pagata ammontò a ducati 151.⁴⁾

Fatto l'ordinamento il Canobbio compilò anche un repertorio, di cui abbiamo notizia da parte di Francesco Torresani,⁵⁾ repertorio che non è pervenuto.

In data 7 novembre 1588 nel Consiglio cittadino venne letta una relazione pure non pervenuta del Canobbio circa l'ordinamento degli atti.⁶⁾

Sappiamo tuttavia che il Canobbio eseguì l'ordinamento per materia (e non per luoghi come afferma il Maffei), metodo seguito successivamente dal Moncelesio⁷⁾ nella prima metà del sec. XVII e dal citato Torresani⁸⁾ nella seconda metà dello stesso secolo, applicando in Verona quel metodo per l'ordinamento degli atti che attuato in

1) *Id.*, *id.*, reg. n. 93 a carte 30.

2) *Id.*, *id.*, reg. n. 93 a carte 85.

3) *Id.*, *id.*, reg. n. 95 a carte 13 t.

4) I singoli pagamenti furono deliberati sotto le seguenti date: 10 ottobre 1588 ducati 12 (Comune reg. 93 c. 99); 24 novembre 1588 ducati 24 (*id.*, reg. 94 c. 8); 13 marzo 1589 ducati 20 (*id.*, reg. 94 c. 57); 27 ottobre 1590 ducati 25 (*id.*, reg. 94 c. 173 t.); 22 dicembre 1590 ducati 20 (*id.*, reg. 94 c. 188 t.); 1 aprile 1591 ducati 50, documenti citato nella nota precedente).

5) Trattasi dell'autore del cosiddetto nuovo *Torcular*, repertorio manoscritto di 671 pagine di tutti gli atti del Comune di Verona, terminato di compilare appunto dal notaio Francesco Torresani nel 1678, che vi premise un memoriale in cui dichiara di aver seguito il metodo del repertorio Canobbio e Bagolino nel lavoro di riordinamento dell'archivio del Comune di Verona. (Cfr. SEZ. ARCH. STATO VERONA, *Comune*, reg. n. 616). Prima del Torresani, nel 1649 Bartolomeo Moncelesio, dottore *iuris utriusque* e nunzio del Comune di Verona a Venezia, aveva compilato secondo il metodo Canobbio un grosso volume di repertorio il cosiddetto *Torcular* (Cfr. SEZ. ARCH. STATO VERONA, *Comune*, reg. n. 615) che col nuovo *Torcular* citato, costituisce ancora oggi una preziosa fonte di notizie di ogni genere, oltre che strumento di ricerca insostituibile.

6) SEZ. ARCH. STATO VERONA, *Comune*, Atti Consiglio, reg. n. 94 a carte 5. Appendice, documento n. 2.

7) e 8) Cfr. nota 10.

Milano nella prima metà del sec. XIX dal celebre Luca Peroni per gli Archivi di Governo, passò alla storia col titolo di metodo peroniano.¹⁾

Le signature d'archivio applicate al materiale, escluse le pergamene, erano per armadi, contrassegnati dalle lettere maiuscole dell'alfabeto, per calti contrassegnati da cifra arabica progressiva e per numero progressivo entro ciascun calto; per le pergamene invece le signature sono costituite dal numero del calto, seguito dal numero del mazzo, seguito dal numero della singola pergamena.

Il qual metodo se ha il pregio di raggruppare per argomenti gli atti ha l'enorme difetto di distruggere le serie archivistiche e con esse le singole istituzioni e cioè l'evoluzione storica delle istituzioni stesse, così che detto metodo venne ovunque abbandonato in favore di quello storico che lasciando intatte le serie d'archivio rispetta anche le singole istituzioni, consentendo di seguirle lungo tutto il corso della loro esistenza.

L'Archivio del Comune di Verona, oggi presso la Sezione di Archivio di Stato di Verona, che ne conserva gli atti dall'inizio della Dominazione veneta (1405) alla data della caduta (1797),²⁾ ha tuttora, nonostante i successivi riordinamenti, l'impronta datagli dal Canobbio, e cioè gli atti non vi sono distribuiti secondo gli uffici in cui il Comune era articolato, ma secondo le materie in cui il Canobbio ebbe a distribuirli.

Contemporaneamente all'ordinamento dell'archivio del Comune di Verona, il Canobbio attendeva alla compilazione dei suoi *Annali* e all'ordinamento dell'archivio del Capitolo di Verona.

L'archivio capitolare ebbe il suo primo ordinamento per opera appunto del Canobbio che ne ricevette l'incarico nel giugno 1589 portando a compimento il lavoro nel 1590.

Giuseppe Turrini³⁾ scrisse che l'ordinamento dovette richiedere industria e fatica ma che riuscì bene in relazione ai tempi. Anche per detto lavoro il Canobbio seguì il metodo per materia, registrando per ciascuna di esse i documenti per *luoghi*, compilando poi un volume di repertorio degli atti tuttora esistente.

Altri archivi ordinati col metodo Canobbio segnala Gino Sandri, e cioè gli archivi privati Canossa, Fracanzani, Nogarola, Da Sacco e

1) Luca Peroni attese al riordino degli Archivi di Governo di Milano dal 1798 al 1832, continuando e portando alle estreme conseguenze il metodo dei suoi predecessori Ilario Corte e Sambrunico, metodo che poi portò il suo nome (Cfr. EUGENIO CASANOVA, *Archivistica*, Siena, 1928, p. 210 e p. 382 e ss.).

2) Cfr. G. SANCASSANI, *L'antico archivio del Comune* (in « Vita Veronese » a. II n. 11, novembre 1949, a p. 15) e la *Sezione di Archivio di Stato di Verona* (in « Vita Veronese », a. VI nn. 11-12, novembre-dicembre 1953, a p. 364).

3) G. TURRINI, *Archivio Capitolare di Verona* (in « Archivio Storico Italiano », s. VII, vol. VII, 1, Firenze 1927, p. 110).

Verità, che ricorda altresì Federico Canobbio figlio del più celebre Alessandro, quale autore dell'ordinamento dell'archivio delle monache di S. Spirito.¹⁾

Il Canobbio pertanto si deve considerare oltre che storico di valore, anche archivista valoroso, non richiedendo i tempi in cui visse di più dalla sua opera di valorizzazione del patrimonio documentario, capostipite degli archivisti veronesi.

GIULIO SANCASSANI

DOCUMENTI

N. 1.

1586 dicembre 23.

« Die martis post nonam, 23 decembris suprascripti; in Consilio XII.

Omissis

Pro fabricando *Archivo seu Sachristia* pro iuribus publicis custodiendis, posita fuit pars infrascripta in proximis Consilii sessionibus publicata, nunc repetita et capta de ballotis 49 pro o contra.

Quam diligenter et studiose servari et custodiri debeant in Sachristia Civitatis instrumenta, privilegia et iura sua, Maiores nostri docuerunt per Statuta 80 et 82 primi voluminis et locum deputarunt prope officium Provisoriae Communis et supra *fonticum salis*. Veruntamen publica incuria atque ex omissione observationis eorundem Statutorum hoc tempore accidit, ut *libri et scripturae* in ipsa Sachristia existentes, squallore et pulvere obsitate et sorcium morsibus fere consuptae, confusae et dispersae ibidem reperiantur.

Loci enim predicti amplitudo et fenestrae vetustate confractae huiusmodi damna parturiunt, quod si in commodiori loco traducantur et que confusa et incomposita iura et processus ibidem existunt revideantur et regulentur et idoneorum civium per Consilium XII electorum et eligendorum solertia denuo ordinata et in cancellis disposita reponantur, una cum iis quae importantiores materias tractabunt, utique in publicarum causarum exigentiis maximum fructum sunt allatura et Civibus officia exercentibus utilia admodum et proficua futura sunt.

Ideo ad propositionem magnifici et excellentis domini Bartholomei Turci Provisoris Communis vadit pars posita per dominos Provisores et Consilium XII, quod locus spectans Palatium clarissimi domini capitanei, in quo Augustinus Gipsus exactionem datiae subsidii et aliarum rerum etiam in presentia exercet, huic muneri deputetur, prius in tabulato superiori ac inferiori cum voltibus lateritiis refabricatus, pro habenda tutiori custodia et asservatione iurium et scripturarum predictarum. sicuti per prefatum dominum Provisorem huic Consilio narratum fuit, in quo opere usque ad summam ducatorum 130 de pecuniis publicis expendi poterit, sicuti per dominos fabricatores publicos, qui diligens computum super huiusmodi impensa fecerunt Consilio XII relatum fuit.

(SEZIONE DI ARCHIVIO DI STATO DI VERONA, *Archivio del Comune di Verona*, Atti del Consiglio, reg. n. 92 a carte 185).

¹⁾ G. SANDRI, *Il Canonico Carinelli e le sue fonti archivistiche* (in « Atti e Mem. Acc. Agr. Sc. e Lettere di Verona », s. V, Vol. XIX, anno 1941, p. 298).

N. 2.

1588 novembre 7.

« Die lunae post nonam 7 novembris 1588; in Consilio XII.

Omissis

Pro egregio Alexandro Canobio.

Facta in predicto Consilio favorabili relatione per magnificum equitem dominum Thebaldum Lavagnolum Provisorem Communis de singulari diligentia prestita per ipsum Canobium civem electum ad regulandas scripturas in Archivo nuper constructo reponendas, tanquam thesaurum publicum huius magnificae Civitatis et lecta per me cancellarium scriptura formata per ipsum Alexandrum, qua copiose et distincte dicit regulas, quas observandas sentit pro perpetua et facili omnium et singularum scripturarum publicarum inventione in quaquumque materia, et lecta parte 28 octobris 1587 capta in magnifico Consilio XII et L, qua datur facultas ipsi Consilio XII erogandi salarium ipsi Canobio et collegae.

Decretum fuit de omnium consensu, quod nobilis Bartholomeus Morandus et M. Antonius de Monte, duo consiliarii de numero XII, accurate videant et diligenter considerent opus adhuc factum et labores dicti Canobii in ipso scriptuario negotio, scrutentur quid sibi ad computum fuerit persolutum de publicis pecuniis et quid eorum indicio erogandum sit ipsi Canobio pro laboribus adhuc factis et huic Consilio referant.

(SEZIONE DI ARCHIVIO DI STATO DI VERONA, *Archivio del Comune di Verona*, Atti del Consiglio, reg. n. 94 a carte 5).

RECENSIONI

Protocolli del carteggio di Lorenzo il Magnifico per gli anni 1473-74, 1477-92, a cura di M. DEL PIAZZO, Firenze, Olschki, 1956, in 8°, pp. LV-674 (volume II, serie II, dei Documenti di Storia Italiana, editi dalla Deputazione di Storia Patria per la Toscana).

La pubblicazione dei «ricordi di lettere» di Lorenzo dei Medici fu proposta dal Villari e dal Gelli nel 1875 alla Deputazione di Storia Patria per la Toscana,¹⁾ comprendendola nel programma delle edizioni di fonti storiche predisposte sul modello dei *Monumenta Germaniae*.²⁾ L'interesse per «i ricordi» era allora un fatto recente. Proprio in quell'anno il Reumont ed il Piccolomini avevano segnalato sull'«Archivio Storico Italiano» il ritorno dei manoscritti nell'Archivio di Stato fiorentino, e lo stesso Reumont, studioso appassionato di Lorenzo il Magnifico (Lipsia, 1874) e del Principato mediceo (Gotha, 1876), ne aveva celebrato il valore di fonte per lo studio della storia fiorentina nella seconda metà del '400 (Appendice alla biografia di Lorenzo).

Tanto interesse si spiega ancor meglio quando si conosca la vicenda archivistica di questi manoscritti. Leopoldo II di Lorena se li era fatti consegnare nel 1822, onde servirsene per le ricerche su Lorenzo, e non li aveva più restituiti all'Archivio; anzi, li aveva portati con sé nel 1859, e solo nel 1875 essi erano ritornati a Firenze, in seguito alla convenzione stipulata nel 1871 tra il governo italiano e gli eredi dell'ex granduca.

La proposta di pubblicazione fatta dal Villari e dal Gelli veniva incontro, quindi, a un desiderio espresso da quanti alla fine dell'800 si occupavano di storia toscana e, nel silenzio o nella incertezza delle altre fonti (il fondo Mediceo avanti il Principato, ad es., non era ancora inventariato analiticamente)³⁾ tendevano a sopravvalutare i «ricordi», sul cui contenuto avevano solo notizie sommarie.⁴⁾ Quanto l'iniziativa stesse a cuore al Villari sembrerebbe dimostrarlo anche il fatto che la trascrizione fu affidata nel 1876 ad Alessandro Gherardi, che già aveva dato ampie prove di perizia paleografica e di una perfetta conoscenza delle fonti della storia medievale cittadina;⁵⁾ il Gherardi trascrisse quasi tutto il manoscritto, limitandosi alla parte riguardante il carteggio di Lorenzo, secondo le istruzioni ricevute, ma il suo lavoro fu lasciato incompiuto, e rimase inedito fino ad oggi,

¹⁾ *L'Archivio Storico Italiano e l'opera cinquantenaria della R. Deputazione Toscana di Storia Patria*, Bologna, 1916, pp. 372-373.

²⁾ Per notizie su questa iniziativa si veda A. PANELLA, *Gli studi storici in Toscana nel sec. XIX e l'opera cinquantenaria della R. Deputazione Toscana di Storia Patria*, nel vol. citato, pp. 289-294.

³⁾ A. MUNICCHI, *Breve cenno sui lavori di ordinamento e di inventariazione dell'Archivio Mediceo anteriore al Principato*, in «Gli Archivi italiani», a. II (1915), fasc. 3, pp. 105-111.

⁴⁾ A. REUMONT, in «Archivio Storico Italiano», serie III, to. 19, a. 1874, p. 412, recensendo il proprio volume su Lorenzo il Magnifico.

⁵⁾ A. PANELLA, *Archivisti italiani, Alessandro Gherardi*, in «Notizie degli Archivi di Stato», a. IX, nn. 1-2-3, gennaio-dicembre 1949, pp. 125-128.

nonostante che si ricordasse più volte la necessità di riprenderlo, in occasione del cinquantenario della Deputazione e del centenario dell'«Archivio Storico Italiano».¹⁾

La trascrizione dei «ricordi» era incompleta da due punti di vista. La Deputazione aveva deciso di pubblicare solo la parte riguardante Lorenzo ed è facile spiegare il motivo di quella deliberazione. Erano gli anni dell'interesse prevalente per la personalità del Magnifico e, più che la storia cittadina, interessavano gli aspetti politici, letterari, artistici, religiosi della figura del Signore, dell'ambiente che gravitava attorno a lui, nè l'attenzione della ricerca storica si era portata sul problema della crisi della Signoria sotto Piero, figura di minor rilievo di fronte al ben più importante Savonarola, oggetto a sua volta di appassionata indagine da parte dello stesso Villari (1860) e degli storici «neo piagnoni». Andò così trascurata la parte del manoscritto che va dalla morte di Lorenzo alla fuga di Piero, esclusa anche in seguito dalla Deputazione, che neppure in questi ultimi anni volle ritornare sulla prima deliberazione. Il Del Piazzo, seguendo un criterio più organico ed avendo di mira, più che la figura di un pur grande Lorenzo, la storia del quattrocento fiorentino nel suo complesso, colmò quella lacuna prima ancora di portare a termine la stampa di questo volume. Nella rubrica «Testi e documenti» dell'«Archivio Storico Italiano» egli pubblicò²⁾ i «ricordi» di Piero che sono, sotto ogni punto di vista, la naturale continuazione di quelli del padre e, insieme ad essi, formano un tutto unico come fonte per lo studio della prima Signoria medicea. Oggi questa fonte è finalmente edita nel suo complesso;³⁾ ma non lo è, purtroppo, unitariamente. L'indice dei nomi e dei luoghi e quello dei destinatari non comprendono che il periodo di Lorenzo; viene perciò a mancare una parte di non poca importanza in questa rassegna alfabetica che avrebbe potuto divenire uno dei più completi repertori delle personalità italiane e non italiane i cui interessi gravitavano intorno alla Signoria medicea ed allo Stato fiorentino.

Il Del Piazzo ebbe il compito di completare la trascrizione lasciata dal Gherardi, e di ricollazionare tutto il manoscritto di lui, risolvendo i casi dubbi di lettura che non erano stati risolti dal valentissimo paleografo. Opera paziente, grigia se si vuole, che — si potrebbe dire — solo la passione di un archivista poteva far riprendere e portare a fine in anni di lavoro, così come la stessa tenacia era necessaria per dare una soluzione ai diversi minuti problemi filologici da affrontare per individuare i destinatari, spesso citati solo con i nomi familiari alla conversazione privata.

Nella prefazione, lunga e ricca di problemi, il Del Piazzo ha esaminato i «ricordi» come fonte per una storia interna della «cancelleria» di Lorenzo, cercando di assumerli come testimonianza di un delicato aspetto della storia dei rapporti intercorrenti tra la prevalente personalità del Signore e la persistente forma repubblicana del governo fiorentino. Da tale punto di vista ci sembra che il testo pubblicato non sia, forse, la fonte più utile per raggiungere conclusioni

¹⁾ A. PANELLA, *I minutarî delle lettere di Lorenzo il Magnifico*, in «Archivio Storico Italiano», a. 1949, vol. II, pp. 41-42.

²⁾ a. 1954, disp. II, pp. 378-432; a. 1955, disp. I, pp. 101-142.

³⁾ Un quinterno cartaceo, conservato nel fondo Magliabechiano (Manni; D. 985, cl. VIII) della Biblioteca Nazionale di Firenze, e comprendente «ricordi» dall'aprile 1474 al marzo 1476 fu pubblicato da G. CORTI, in «Rinascimento», a. II (1951), fasc. 3-4, pp. 293-310; ed è ripubblicato dal DEL PIAZZO nella parte seconda dell'appendice al vol. dei *Protocolli*, pp. 511-525.

a riguardo di questo problema, e lo stesso autore sente il bisogno di allargare la ricerca valendosi del confronto con altri «ricordi» o «protocolli» del genere di quelli di Lorenzo. D'altra parte, rimane ancora da risolvere il problema di cosa siano stati per Lorenzo i «ricordi» ora pubblicati. Il Del Piazzo li ha esaminati accuratamente nel loro contenuto, cercando di individuarne il rapporto con l'intera corrispondenza intrattenuta dal Magnifico, per vedere se vi fossero registrate tutte le lettere in partenza, per distinguere quali non fossero segnate, e per qual motivo la registrazione non fosse avvenuta. Ma, come era naturale che accadesse, non ha potuto concludere, proprio perchè i «ricordi» non volevano essere che «ricordi», ossia annotazione saltuaria del carteggio in partenza, rispondente — a nostro parere — ad un criterio empirico, dettato da intendimenti variabili secondo le circostanze.

Si riflette spesso, in considerazioni di questo tipo, un giudizio di valutazione retrospettivo. Oggi noi conosciamo tutta la storia della Signoria e poi del Principato mediceo e ci sembra che Lorenzo, come pure il nonno ed il padre, si comportassero verso il regime repubblicano secondo un fine calcolo di rapporti politici, attenuando volutamente la propria effettiva potenza nella città; non valutiamo, talvolta, chiaramente questi rapporti nel loro svolgimento. La configurazione ancora personale della Signoria medicea ci apparirebbe allora più nettamente non come una necessità tattica, bensì come un momento della storia dei rapporti tra Signore e oligarchia repubblicana. Lo stesso Lorenzo non sentiva ancora il bisogno di una sua «cancelleria» proprio perchè considerava i suoi rapporti con la struttura repubblicana dello Stato dal punto di vista del privato che, pur godendo di una effettiva direzione della politica cittadina, si considerava tuttora parte, sia pure preminente, del ceto dirigente che in lui si identificava ma a lui ancora non si era pienamente sottomesso. Organo egli stesso dello Stato repubblicano, non sentiva ancora il bisogno di differenziarsi dalle sue strutture politiche e amministrative, di cui preferiva servirsi per quanto rientrava nelle finalità generali della sua vita pubblica. Ci sembra, quindi, per questo motivo, che i «ricordi» non possano dirsi «protocolli» dal punto di vista storico, in quanto che alla annotazione non corrisponde una serie di pratiche burocratiche, che esse erano trattate dai normali organi dello Stato repubblicano, nè possano dirsi tali dal punto di vista diplomatico, perchè sfuggono alla definizione data in sede diplomatica di una «cancelleria» e di un «protocollo» ad essa relativo.

Come fonte per uno studio dell'attività svolta dal Magnifico in nome e per conto di Firenze i «ricordi» contribuiscono a confermare e a coordinare quanto per altra via già è noto o si sta ancora studiando; è la prima volta che lo studioso dei Medici può avere sott'occhio la fitta rete delle relazioni intrattenute dal Signore, coltivate con i minuti favori, in attesa della occasione propizia per servirsi delle amicizie onde conseguire benefici maggiori per sé e per la sua città.

Il Del Piazzo ha fatto spesso nella prefazione il confronto tra l'annotazione contenuta nei «ricordi» e la minuta o la copia della lettera corrispondente conservata nell'Archivio Mediceo avanti il Principato, e questo raffronto andrebbe fatto su scala ancora più vasta, per poter risolvere il problema che il testo dei «ricordi» propone, se essi, cioè, siano stati in relazione con gli interessi privati più che con quelli pubblici del Signore.

Ma questo, forse, potrebbe anche sembrare una questione oziosa, quando se ne proponesse un'altra, che porta i «ricordi» in primo piano come fonte di una

ricerca archivistica. Da alcuni anni gli studiosi del Rinascimento, degli aspetti politici come dei letterari ed artistici, hanno fatto oggetto della loro attenzione la utilità della pubblicazione di tutto il carteggio di Lorenzo, nè sono mancati recentemente gli ordini del giorno e le adunanze intese a chiarire i presupposti metodologici dell'impresa. A questo fine la pubblicazione dei «ricordi» ha costituito un preliminare necessario.

Pubblicare il carteggio di Lorenzo vuol dire raccogliere le sparse fila di una rete di rapporti intrattenuti con i personaggi più diversi di Toscana, d'Italia e d'Europa, e, prima ancora di proporsi la questione della distinzione di quanto esso sia peculiare manifestazione della sua attività privata o dei suoi interessi pubblici, è necessario risolvere il problema archivistico del censimento di questo epistolario. Da questo punto di vista il volume si presta ad essere la trama di una tela da tessere a poco a poco, con una ricerca paziente che forse solo la collaborazione tra gli archivisti italiani e stranieri potrebbe risolvere adeguatamente.

Si parla molto di collaborazione internazionale sul piano degli archivi, e questa potrebbe essere una occasione opportuna per passare dalla formulazione di voti platonici alla concretizzazione di una iniziativa comune. Basterebbe solo, in un primo tempo, ricercare le lettere segnalate dai «ricordi» negli archivi pubblici e privati in cui si ritiene che oggi esse possano trovarsi; molto probabilmente accanto ad esse, o in relazione ad esse, altre ignorate o non citate negli stessi «ricordi» verrebbero alla luce, e la trama si infittirebbe sempre più.

Il problema proposto dalla pubblicazione di questa fonte può sembrare, forse, troppo pesante a risolversi o poco rispondente ad un reale interesse degli archivisti, ma forse un giudizio consimile potrebbe essere dettato da inveterata pigrizia o piuttosto dalla effettiva ignoranza che gli stessi archivisti hanno di tanti documenti pur sottoposti alle loro cure. Potrebbe avvenire in sede archivistica, a proposito di Lorenzo, quanto non è avvenuto a proposito del carteggio Mazzini o di quello Cavour, i cui inediti si trovano ancora negli archivi — specialmente in quelli non di Stato — proprio perchè gli archivisti, almeno in passato, non molto hanno saputo trovare; si realizzerebbe allora, sul piano concreto, una collaborazione fattiva tra studiosi e archivisti, che sarebbe, per entrambi i settori di ricerca, ricca di risultati e di insegnamenti.

Ed ancora, l'attenzione proiettata sopra una fonte archivistica quale sono i «ricordi» potrebbe suscitare un problema analogo per altre Signorie non meno famose, nè meno ricche di relazioni all'interno e fuori del loro Stato. L'esame di fonti consimili potrebbe essere ricca di conseguenze anche in relazione alle ipotesi fatte dal Del Piazzo nella prefazione di questo volume, permettendo un confronto con usi analoghi o diversi, preparatorio di una più ampia considerazione delle abitudini «cancelleresche» dei Signori in rapporto alla loro varia posizione di fronte al governo preesistente. Potrebbe uscire dal vago anche la cosiddetta «diplomazia signorile», avviandosi alla soluzione il problema delle strutture politiche e amministrative foggiate dal Signore per far fronte ai suoi nuovi compiti; il che è necessaria premessa per la comprensione della questione in sede diplomatica.

In tal senso la pubblicazione in discorso può, quindi, non essere solo un mero fatto erudito o il compimento di un secolare programma regionale, ma diventare occasione e premessa utilissima per ulteriori approfondimenti e per ricerche analoghe su di un piano più ampio.

ARNALDO D'ADDARIO

SEGNALAZIONE DI LEGGI

D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 4: Avanzamento del personale delle Amministrazioni dello Stato in particolari situazioni (*pubblicato nella « Gazzetta ufficiale » n. 14 del 18 gennaio 1956*).

Norme per la promozione mediante concorso per esame speciale al grado VIII di gruppo A, al grado IX di gruppo B ed al grado XI di gruppo C del personale in particolari situazioni.

D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 5: Compensi ai componenti delle commissioni, consigli, comitati o collegi operanti nelle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e delle commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere statali (*pubblicato nella « Gazzetta ufficiale » n. 14 del 18 gennaio 1956*).

Elevazione a lire 1.000 del gettone giornaliero ed altre disposizioni.

D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 16: Ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato (*pubblicato nella « Gazzetta ufficiale » n. 14 del 18 gennaio 1956*).

Ordinamento delle carriere, compresa quella degli Archivi di Stato.

D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 17: Statuto degli impiegati civili dello Stato (*pubblicato nella « Gazzetta ufficiale » n. 14 del 18 gennaio 1956*).

D.M. 24 aprile 1956: Cessazione dell'Archivio notarile sussidiario di Tortona (*pubblicato nella « Gazzetta ufficiale » n. 147 del 15 giugno 1956*).

Cessazione con decorrenza dal 5 giugno 1951.

D.M. 24 aprile 1956: Cessazione dell'Archivio notarile sussidiario di Isernia (*pubblicato nella « Gazzetta ufficiale » n. 147 del 15 giugno 1956*).

Cessazione con decorrenza dal 29 ottobre 1951.

Legge 16 maggio 1956, n. 494: Norme sui Provveditori agli Studi (*pubblicata nella « Gazzetta ufficiale » n. 143 del 12 giugno 1956*).

Istituzione del ruolo aperto fra i Provveditori agli Studi di 1^a classe (grado V) e di 2^a classe (grado VI), mantenendo invariato il numero complessivo dei Provveditori (n. 95 unità di grado V e VI).

Legge 22 giugno 1956, n. 586: Aumento delle sanzioni pecuniarie in materia di tutela artistica e di protezione delle bellezze naturali e panoramiche (*pubblicata nella « Gazzetta ufficiale » n. 164 del 4 luglio 1956*).

Aumento a cento volte delle sanzioni pecuniarie comminate dalla legge 1^o giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose d'interesse artistico e storico.

PERSONALE DEGLI ARCHIVI DI STATO

BANDI DI CONCORSO

Gruppo A

Con Decreto Ministeriale del 1^o febbraio 1956 è stato bandito un concorso per esame speciale per il conferimento di un posto di Direttore di 2^a classe (gruppo A, grado VIII). Le prove relative si sono svolte dal 4 al 9 giugno 1956.

Con Decreto Ministeriale del 28 aprile 1956 è stato bandito un concorso per esame di merito distinto per il conferimento di 5 posti di Direttore di 2^a classe (gruppo A, grado VIII). Il concorso è andato deserto.

Con Decreto Ministeriale del 29 dicembre 1955 è stato bandito un esame di idoneità per il conferimento di posti di Direttore di 2^a classe (gruppo A, grado VIII). L'esame è andato deserto.

Gruppo B

Con Decreto Ministeriale del 1^o febbraio 1956 è stato bandito un concorso per esame speciale per il conferimento di 3 posti di Segretario di 1^a classe di Soprintendenza (gruppo B, grado IX). Le prove relative si sono svolte nei giorni 20 e 21 giugno 1956.

Gruppo C

Con Decreto Ministeriale del 1^o febbraio 1956 è stato bandito un concorso per esame speciale per il conferimento di un posto di Coadiutore (gruppo C, grado XI).

TRASFERIMENTI, PROMOZIONI E INCARICHI

Gruppo A

LOMBARDO Dr. Antonino, Direttore di 1^a classe (gruppo A, grado VII), in servizio presso il Ministero dell'Interno, Ufficio Centrale degli Archivi di Stato, in seguito a concorso per titoli per la Soprintendenza Archivistica per il Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il Friuli-Venezia Giulia, dal 14 aprile 1956 è stato promosso Soprintendente di 2^a classe (gruppo A, grado VI) e nominato Soprintendente Archivistico per il Veneto,

il Trentino-Alto Adige ed il Friuli-Venezia Giulia, in sostituzione del Direttore di 1^a classe (gruppo A, grado VII) Dr. Raimondo Morozzo della Rocca, Reggente sino a tale data della Soprintendenza.

BORSARELLI Prof.^a Dr.^a Rosa Maria, Direttore di 1^a classe (gruppo A, grado VII), in servizio presso l'Archivio di Stato di Torino, in seguito a concorso per titoli per la Soprintendenza Archivistica per il Piemonte e la Val d'Aosta, dal 14 aprile 1956 è stata promossa Soprintendente di 2^a classe (gruppo A, grado VI) e nominata Soprintendente Archivistico per il Piemonte e la Val d'Aosta, in sostituzione del Direttore dell'Archivio di Stato di Torino, Reggente sino a tale data della Soprintendenza.

MOROZZO DELLA ROCCA Dr. Raimondo, Direttore di 1^a classe (gruppo A, grado VII), Reggente dell'Archivio di Stato di Venezia e Reggente della Soprintendenza Archivistica per il Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il Friuli-Venezia Giulia, in seguito a concorso per titoli per la Direzione dell'Archivio di Stato di Venezia, dal 14 aprile 1956 è stato promosso Direttore Capo di 2^a classe (gruppo A, grado VI) e nominato Direttore dell'Archivio di Stato di Venezia. Dalla stessa data è cessato dall'incarico di Reggente della Soprintendenza, in seguito alla nomina del titolare di essa, nella persona del Dr. Antonino Lombardo.

MAZZOLENI Prof.^a Dr.^a Jole, Direttore di 1^a classe (gruppo A, grado VII), in servizio presso l'Archivio di Stato di Napoli e Reggente della Soprintendenza Archivistica per l'Italia Meridionale, in seguito a concorso per titoli per la Direzione dell'Archivio di Stato di Napoli, dal 14 aprile 1956 è stata promossa Direttore Capo di 2^a classe (gruppo A, grado VI), e nominata Direttrice dell'Archivio di Stato di Napoli, conservando anche la reggenza della Soprintendenza Archivistica per l'Italia Meridionale,

NATALE Prof. Dr. Alfio Rosario, Direttore di 1^a classe (gruppo A, grado VII), Reggente dell'Archivio di Stato di Milano e Reggente della Soprintendenza Archivistica per la Lombardia, in seguito a concorso per titoli per la Direzione dell'Archivio di Stato di Milano, dal 14 aprile 1956 è stato promosso Direttore Capo di 2^a classe (gruppo A, grado VI) e nominato Direttore dell'Archivio di Stato di Milano, conservando anche la reggenza della Soprintendenza Archivistica per la Lombardia.

COSTAMAGNA Dr. Giorgio, Direttore di 2^a classe (gruppo A, grado VIII), Reggente dell'Archivio di Stato di Genova e Reggente della Soprintendenza Archivistica per la Liguria, la Lunigiana e la Sardegna, dal 3 marzo 1956 è stato promosso Direttore di 1^a classe (gruppo A, grado VII).

DEL PIAZZO Dr. Marcello, Direttore di 2^a classe (gruppo A, grado VIII), in servizio presso l'Archivio di Stato di Firenze, dal 3 marzo 1956 è stato promosso Direttore di 1^a classe (gruppo A, grado VII).

DE' COLLI Dr. Sandro, Direttore di 2^a classe (gruppo A, grado VIII), in servizio presso l'Archivio di Stato di Siena e Direttore dell'Archivio di Stato di Arezzo, dal 3 marzo 1956 è stato promosso Direttore di 1^a classe (gruppo A, grado VII).

PERRELLA Dr. Renato, Direttore di 2^a classe (gruppo A, grado VIII), Direttore dell'Archivio di Stato di Messina, dal 3 marzo 1956 è stato promosso Direttore di 1^a classe (gruppo A, grado VII).

PASTORE Dr. Mario, Direttore di 2^a classe (gruppo A, grado VIII), in servizio presso il Ministero degli Affari Esteri, Commissione per la pubblicazione dei Documenti diplomatici italiani, dal 3 marzo 1956 è stato promosso Direttore di 1^a classe (gruppo A, grado VII).

BAVIERA Dr.^a Adelaide, nata **ALBANESE**, Direttore di 2^a classe (gruppo A, grado VIII), in servizio presso l'Archivio di Stato di Palermo, dal 3 marzo 1956 è stata promossa Direttore di 1^a classe (gruppo A, grado VII).

OSTOJA Prof. Dr. Andrea, Primo Archivistico di Stato (gruppo A, grado IX), in servizio presso l'Archivio di Stato di Bologna e Direttore dell'Archivio di Stato di Ferrara, è stato promosso Direttore di 2^a classe (gruppo A, grado VIII) con decorrenza 16 dicembre 1954.

SALVACO Dr.^a Maria Adelaide, Archivistica di Stato in prova (gruppo A, grado X), in servizio presso l'Archivio di Stato di Bologna, dal 1^o novembre 1955 è stata confermata in pianta stabile e nominata Archivistica di Stato (gruppo A, grado X).

SPAGNUOLO Dr. Aldo, Archivistico di Stato in prova (gruppo A, grado X), in servizio presso l'Archivio di Stato di Napoli, dal 1^o novembre 1955 è stato confermato in pianta stabile e nominato Archivistico di Stato (gruppo A, grado X).

FORTUNATO Dr.^a Lilliana, Archivistica di Stato in prova (gruppo A, grado X), in servizio presso l'Archivio di Stato di Venezia, dal 1^o novembre 1955 è stata confermata in pianta stabile e nominata Archivistica di Stato (gruppo A, grado X).

FORNASERI Dr. Giovanni, Archivistico di Stato in prova (gruppo A, grado X), in servizio presso l'Archivio di Stato di Torino, dal 1^o novembre 1955 è stato confermato in pianta stabile e nominato Archivistico di Stato (gruppo A, grado X).

PECORELLA Dr. Corrado, Archivistico di Stato in prova (gruppo A, grado X), in servizio presso l'Archivio di Stato di Milano, dal 2 dicembre 1955 è stato confermato in pianta stabile e nominato Archivistico di Stato (gruppo A, grado X).

SALVATI Dr. Catello, Archivistico di Stato in prova (gruppo A, grado X), in servizio presso l'Archivio di Stato di Palermo, dal 1^o novembre 1955 è stato confermato in pianta stabile e nominato Archivistico di Stato (gruppo A, grado X).

PANNUTO Dr. Rosario, Archivista di Stato in prova (gruppo A, grado X), Direttore dell'Archivio di Stato di Potenza e Reggente dell'Archivio di Stato di Matera, dal 1° novembre 1955 è stato confermato in pianta stabile e nominato Archivista di Stato (gruppo A, grado X).

NECRI Dr. Pietro, Archivista di Stato in prova (gruppo A, grado X), in servizio presso l'Archivio di Stato di Roma, dal 1° dicembre 1955 è stato confermato in pianta stabile e nominato Archivista di Stato (gruppo A, grado X).

Gruppo B

LANCE Dr.^a Augusta, Segretario di 2^a classe di Soprintendenza (gruppo B, grado XI), in servizio presso l'Archivio di Stato di Torino, dal 1° gennaio 1956 è stata promossa al grado superiore con la stessa qualifica (Segretario di 2^a classe di Soprintendenza, gruppo B, grado X).

ZENI Dr. Adriano, Segretario di 2^a classe di Soprintendenza (gruppo B, grado XI), in servizio presso l'Archivio di Stato di Napoli, dal 1° gennaio 1956 è stato promosso al grado superiore con la stessa qualifica (Segretario di 2^a classe di Soprintendenza, gruppo B, grado X).

NARDONE Antonio Nicola, Segretario di 2^a classe di Soprintendenza (gruppo B, grado XI), in servizio presso il Ministero dell'Interno, Ufficio Centrale degli Archivi di Stato, dal 1° gennaio 1956 è stato promosso al grado superiore con la stessa qualifica (Segretario di 2^a classe di Soprintendenza, gruppo B, grado X).

BERNACHINI Prof.^a Dr.^a Maria Vittoria, nata ARTALE DI COLLALTO, Segretario di 2^a classe di Soprintendenza (gruppo B, grado XI), in servizio presso l'Archivio di Stato di Torino, dal 1° gennaio 1956 è stata promossa al grado superiore con la stessa qualifica (Segretario di 2^a classe di Soprintendenza, gruppo B, grado X).

CISTERNINO Dr. Riccardo, Segretario di 2^a classe di Soprintendenza (gruppo B, grado XI), in servizio presso l'Archivio di Stato di Napoli, dal 1° gennaio 1956 è stato promosso al grado superiore con la stessa qualifica (Segretario di 2^a classe di Soprintendenza, gruppo B, grado X).

DI TUCCI Giuseppe, Segretario di 2^a classe di Soprintendenza (gruppo B, grado XI), in servizio presso l'Archivio di Stato di Cagliari, dal 1° gennaio 1956 è stato promosso al grado superiore con la stessa qualifica (Segretario di 2^a classe di Soprintendenza, gruppo B, grado X).

MORICETTI Giuseppe, Segretario di 2^a classe di Soprintendenza in prova (gruppo B, grado XI), in servizio presso l'Archivio di Stato di Ascoli

Piceno, dal 16 novembre 1955 è stato confermato in pianta stabile e nominato Segretario di 2^a classe di Soprintendenza (gruppo B, grado XI).

BARONE Maria Lucia, Segretario di 2^a classe di Soprintendenza in prova (gruppo B, grado XI), in servizio presso l'Archivio di Stato di Caserta, dal 21 novembre 1955 è stata confermata in pianta stabile e nominata Segretario di 2^a classe di Soprintendenza (gruppo B, grado XI).

PANUNZIO Dr.^a Vittoria, Segretario di 2^a classe di Soprintendenza in prova (gruppo B, grado XI), in servizio presso l'Archivio di Stato di Arezzo, dal 1° novembre 1955 è stata confermata in pianta stabile e nominata Segretario di 2^a classe di Soprintendenza (gruppo B, grado XI).

PUSCEDDU Fausto, Segretario di 2^a classe di Soprintendenza in prova (gruppo B, grado XI), in servizio presso l'Archivio di Stato di Vicenza, dal 1° novembre 1955 è stato confermato in pianta stabile e nominato Segretario di 2^a classe di Soprintendenza (gruppo B, grado XI).

VITA Vera, Segretario di 2^a classe di Soprintendenza in prova (gruppo B, grado XI), in servizio presso l'Archivio di Stato di Siena, dal 1° novembre 1955 è stata confermata in pianta stabile e nominata Segretario di 2^a classe di Soprintendenza (gruppo B, grado XI).

PASTORE Dr.^a Ivonne, Segretario di 2^a classe di Soprintendenza in prova (gruppo B, grado XI), in servizio presso l'Archivio di Stato di Udine, dal 1° novembre 1955 è stata confermata in pianta stabile e nominata Segretario di 2^a classe di Soprintendenza (gruppo B, grado XI).

LUME Lucio, Segretario di 2^a classe di Soprintendenza in prova (gruppo B, grado XI), Direttore dell'Archivio di Stato di Catanzaro, dal 16 gennaio 1956 è stato confermato in pianta stabile e nominato Segretario di 2^a classe di Soprintendenza (gruppo B, grado XI).

Gruppo C

BODINI Oronzo, Coadiutore Capo (gruppo C, grado IX), in servizio presso l'Archivio di Stato di Lucca, dal 10 maggio 1956 è stato trasferito all'Archivio di Stato di Brindisi.

ACCATTATIS Carlo, Primo Coadiutore (gruppo C, grado X), Reggente dell'Archivio di Stato di Ancona e Reggente dell'Archivio di Stato di Pesaro, dal 3 marzo 1956 è stato promosso Coadiutore Capo (gruppo C, grado IX).

- CARPINTERI Francesco, Primo Coadiutore (gruppo C, grado X), Reggente dell'Archivio di Stato di Siracusa e Reggente dell'Archivio di Stato di Ragusa, dal 3 marzo 1956 è stato promosso Coadiutore Capo (gruppo C, grado IX).
- PERNI Leandro, Coadiutore (gruppo C, grado XI), in servizio presso l'Archivio di Stato di Chieti, dal 3 marzo 1956 è stato promosso Primo Coadiutore (gruppo C, grado X).
- SILVESTRI Alfonso, Coadiutore (gruppo C, grado XI), in servizio presso l'Archivio di Stato di Napoli, dal 3 marzo 1956 è stato promosso Primo Coadiutore (gruppo C, grado X).
- POLACCHINI Rag. Antonino, Aiutante (Gruppo C, grado XII), in servizio presso l'Archivio di Stato di Modena, dal 10 aprile 1956 è stato nominato Economo del suddetto Archivio di Stato.
- PAOLINI Pietro, Aiutante in prova (gruppo C, grado XII), in servizio presso l'Archivio di Stato di Pistoia, dal 1° giugno 1955 è stato confermato in pianta stabile e nominato Aiutante (gruppo C, grado XII).
- ESPOSITO Antonio, Aiutante in prova (gruppo C, grado XII), in servizio presso il Ministero dell'Interno, dal 1° gennaio 1956 è stato confermato in pianta stabile e nominato Aiutante (gruppo C, grado XII).
- SAVARESE Nicola, Aiutante Aggiunto in prova (gruppo C, grado XIII), in servizio presso l'Archivio di Stato di Livorno, dal 10 agosto 1955 è stato confermato in pianta stabile e nominato Aiutante Aggiunto (gruppo C, grado XIII).
- TORIELLI Gianfranco, Aiutante Aggiunto in prova (gruppo C, grado XIII), in servizio presso l'Archivio di Stato di Torino, dal 16 luglio 1955 è stato confermato in pianta stabile e nominato Aiutante Aggiunto (gruppo C, grado XIII).
- ARMUZZI Giuseppe, Aiutante Aggiunto in prova (gruppo C, grado XIII), in servizio presso l'Archivio di Stato di Bologna, dal 16 giugno 1955 è stato confermato in pianta stabile e nominato Aiutante Aggiunto (gruppo C, grado XIII).
- PERRELLA Dr.^a Stella, nata ZIRILLI, Aiutante Aggiunto in prova (gruppo C, grado XIII), in servizio presso l'Archivio di Stato di Reggio Calabria, dal 1° gennaio 1956 è stata confermata in pianta stabile e nominata Aiutante Aggiunto (gruppo C, grado XIII).
- ROTRIQUEZ Licurgo, Aiutante Aggiunto in prova (gruppo C, grado XIII), in servizio presso l'Archivio di Stato di Benevento, dal 1° gennaio 1956 è stato confermato in pianta stabile e nominato Aiutante Aggiunto (gruppo C, grado XIII).

- BONFERRARO Giuseppe, Aiutante Aggiunto in prova (gruppo C, grado XIII), in servizio presso l'Archivio di Stato di Macerata, dal 1° gennaio 1956 è stato confermato in pianta stabile e nominato Aiutante Aggiunto (gruppo C, grado XIII).
- GULINO Dr.^a Filippa, Aiutante Aggiunto in prova (gruppo C, grado XIII), in servizio a quella data presso l'Archivio di Stato di Catania (e successivamente trasferita all'Archivio Centrale dello Stato: v. fascicolo precedente, p. 106), dal 5 gennaio 1956 è stata confermata in pianta stabile e nominata Aiutante Aggiunto (gruppo C, grado XIII).
- LOYOLA Dr. Ennio, Aiutante Aggiunto in prova (gruppo C, grado XIII), in servizio presso l'Archivio di Stato di Padova, dal 1° gennaio 1956 è stato confermato in pianta stabile e nominato Aiutante Aggiunto (gruppo C, grado XIII).
- CONTINELLI Dr.^a Lidia, Aiutante Aggiunto in prova (gruppo C, grado XIII), in servizio presso l'Archivio di Stato di Bologna, dal 1° gennaio 1956 è stata confermata in pianta stabile e nominata Aiutante Aggiunto (gruppo C, grado XIII).
- MORRONE Clara, Aiutante Aggiunto in prova (gruppo C, grado XIII), in servizio presso l'Archivio di Stato di Parma, dal 1° gennaio 1956 è stata confermata in pianta stabile e nominata Aiutante Aggiunto (gruppo C, grado XIII).
- JEMMI Norina, Aiutante Aggiunto in prova (gruppo C, grado XIII), in servizio presso l'Archivio di Stato di Genova, dal 16 dicembre 1955 è stata confermata in pianta stabile e nominata Aiutante Aggiunto (gruppo C, grado XIII).
- SPAGNUOLO Raffaele, Aiutante Aggiunto in prova (gruppo C, grado XIII), in servizio presso l'Archivio di Stato di Foggia, dal 1° gennaio 1956 è stato confermato in pianta stabile e nominato Aiutante Aggiunto (gruppo C, grado XIII).

RIASSUNZIONI IN SERVIZIO

Gruppo C

- OCCHIPINTI Dr. Giovanni, già Coadiutore (gruppo C, grado XI) nell'Amministrazione degli Archivi di Stato, è stato riammesso in servizio dal 3 marzo 1956 con lo stesso grado, e destinato all'Archivio di Stato di Ragusa.

IL NUOVO ORDINAMENTO DELLE CARRIERE DIRETTIVE
DIPENDENTI DAL MINISTERO DELL'INTERNO

In base alle norme vigenti sino al 30 giugno 1956 le carriere di gruppo A dipendenti dal Ministero dell'Interno erano, com'è noto, ordinate come segue:

GRADO	AMMINISTRAZIONE CIVILE	SERVIZI ANTINCENDI	ARCHIVI DI STATO	PUBBLICA SICUREZZA
III	Capo della Polizia e Prefetti di 1 ^a classe	—	—	—
IV	Prefetti di 2 ^a classe	—	Soprintendente dell'Archivio Centrale dello Stato	Ispettori Generali Capi
V	Vice Prefetti	Comandante delle Scuole	Ispettori Generali, Soprintendenti di 1 ^a classe, Direttori Capi di 1 ^a classe	Questori ed Ispettori Generali
VI	Vice Prefetti Ispettori	Ufficiali di 1 ^a classe	Soprintendenti di 2 ^a classe e Direttori Capi di 2 ^a classe	Vice Questori
VII	Consiglieri di 1 ^a classe	Ufficiali di 2 ^a classe	Direttori di 1 ^a classe	Commissari Capi
VIII	Consiglieri di 2 ^a classe	Ufficiali di 3 ^a classe	Direttori di 2 ^a classe	Commissari
IX	Primi Segretari	Ufficiali di 4 ^a classe	Primi Archivisti di Stato	Commissari Aggiunti
X	Segretari	Ufficiali di 5 ^a classe	Archivisti di Stato	Vice Commissari
XI	Vice Segretari	—	—	Vice Commissari Aggiunti

Dal 1° luglio 1956, con l'entrata in vigore del D. P. R. 11 gennaio 1956, n. 16, le carriere direttive (già di gruppo A) dipendenti dal Ministero dell'Interno assumono invece il seguente ordinamento:

AMMINISTRAZIONE CIVILE	SERVIZI ANTINCENDI	ARCHIVI DI STATO	PUBBLICA SICUREZZA
Capo della Polizia e Prefetti di 1 ^a classe	—	—	—
Prefetti	—	Soprintendente dell'Archivio Centrale dello Stato	Ispettori Generali Capi
Vice Prefetti	Comandante delle Scuole	Ispettori Generali, Soprintendenti di 1 ^a classe, Direttori Capi di 1 ^a classe	Questori
Vice Prefetti Ispettori	Ispettori Capi	Soprintendenti di 2 ^a classe e Direttori Capi di 2 ^a classe	Vice Questori
Direttori di Sezione	Ispettori Superiori	Direttori di 1 ^a classe	Commissari Capi
Consiglieri di 1 ^a classe	Primi Ispettori	Direttori di 2 ^a classe	Commissari
Consiglieri di 2 ^a classe	Ispettori	Direttori di 3 ^a classe	Commissari Aggiunti
Consiglieri di 3 ^a classe	—	Archivisti di Stato	Vice Commissari

Inoltre, in base allo stesso D. P. R. 11 gennaio 1956, n. 16, sull'Ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato, si applicano i seguenti mutamenti di denominazione, nel settore degli Archivi di Stato, ad alcuni gradi della carriera direttiva (già gruppo A), della carriera di concetto (già gruppo B) e della carriera esecutiva (già gruppo C):

- i *Primi Archivisti di Stato* (gruppo A, grado IX) assumono la denominazione di *Direttori di 3^a classe*;
- i *Segretari Capi di 1^a classe di Soprintendenza* (gruppo B, grado VII) assumono la denominazione di *Segretari principali*;
- i *Segretari Capi di 2^a classe di Soprintendenza* (gruppo B, grado VIII) assumono la denominazione di *Primi Segretari*;
- i *Segretari di 1^a classe di Soprintendenza* (gruppo B, grado IX) assumono la denominazione di *Segretari*;
- i *Segretari di 2^a classe di Soprintendenza* (gruppo B, grado X) assumono la denominazione di *Segretari aggiunti*;
- i *Segretari di 2^a classe di Soprintendenza* (gruppo B, grado XI) assumono la denominazione di *Vice Segretari*;
- i *Coadiutori Capi* (gruppo C, grado IX) assumono la denominazione di *Aiutanti Capi*;
- i *Primi Coadiutori* (gruppo C, grado X) assumono la denominazione di *Primi Aiutanti*;
- i *Coadiutori* (gruppo C, grado XI) assumono la denominazione di *Aiutanti*;
- gli *Aiutanti* (gruppo C, grado XII) assumono la denominazione di *Aiutanti Aggiunti*;
- gli *Aiutanti Aggiunti* (gruppo C, grado XIII) assumono la denominazione di *Vice Aiutanti*.

UN CORTOMETRAGGIO SUGLI ARCHIVI DI STATO

L'Ufficio Centrale degli Archivi di Stato, con la collaborazione del Consiglio Superiore degli Archivi e per la regia di Riccardo Redi, ha in allestimento un cortometraggio a colori su alcuni momenti della storia d'Italia commentati con documenti originali.

Il cortometraggio illustrerà, inoltre, alcune sedi di Archivio e parte delle attrezzature tecniche in esse esistenti, in modo da far conoscere, sia pure di scorcio, le più moderne realizzazioni dell'Amministrazione archivistica italiana in tali settori.

La parte documentaria riprodotta è stata tratta principalmente dagli Archivi di Stato di Roma, Firenze, Genova, Torino, Napoli e Palermo.

Il cortometraggio sarà presentato in prima visione in occasione del terzo Congresso Internazionale degli Archivi, che si svolgerà a Firenze nel settembre prossimo; sarà poi diffuso in Italia e all'Estero ed in particolare nelle Scuole, Istituti scientifici, ecc.


Nelle pagine seguenti riproduciamo due fotografie relative alla preparazione di alcune inquadrature presso il Centro Microfotografico degli Archivi di Stato.

A tale cortometraggio, girato a titolo sperimentale, viene attribuito dall'Amministrazione un valore indicativo e propagandistico, anche perchè, in un breve margine di tempo, non sarebbe stata possibile un'organica sintesi dell'enorme mole del pregevolissimo materiale custodito negli Archivi italiani.



RIPRESA DEL DOCUMENTARIO SUGLI ARCHIVI DI STATO: SI REGOLANO LE LUCI PER UNA INQUADRATURA

(foto: Centro Microfotografico degli Archivi di Stato)



RIPRESA DEL DOCUMENTARIO SUGLI ARCHIVI DI STATO: PREPARATIVI PER UNA INQUADRATURA

foto: Centro Microfotografico degli Archivi di Stato

Dr. RENATO SCABELLURI, *Direttore responsabile*